

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

622° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 82
2 ^a - Giustizia	» 99
3 ^a - Affari esteri.....	» 127
4 ^a - Difesa	» 134
5 ^a - Bilancio.....	» 138
6 ^a - Finanze e tesoro	» 142
7 ^a - Istruzione.....	» 143
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 154
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 156
10 ^a - Industria.....	» 171
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 176
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 182

Commissioni congiunte

Giunta (CEE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	<i>Pag.</i> 79
--	----------------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 4
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 194
RAI-TV	» 200
Mafia	» 203
Schengen.....	» 205
Riforma amministrativa	» 206
Infanzia.....	» 213
Consorzi agrari.....	» 214

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 216
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 218
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 225
RAI-TV - Accesso.....	» 226

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 235
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

263^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998, del 20 aprile, del 20 luglio 1999, del 7 marzo, del 4 e del 18 luglio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i fatti e riepiloga brevemente i temi oggetto del dibattito svoltosi nella seduta del 18 luglio 2000.

Prosegue quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, MUNGARI, FASSONE e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

14^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4641, che riprende a partire dagli emendamenti agli articoli 9 e 10 di cui il senatore Pastore è primo firmatario, accantonati nella precedente seduta.

Il senatore LAURO illustra quindi gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.6, dei quali è firmatario, accantonati nella precedente seduta, precisando che, nel primo caso, si intende riaffermare il principio di sussidiarietà, ristabilendo un corretto rapporto tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare per quel che riguarda il ruolo delle organizzazioni del privato sociale nell'ambito del riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori. In tal senso va considerata anche la possibilità di ricorrere al sindaco e, successivamente, alla autorità giudiziaria ordinaria, regolata nella prima parte dell'emendamento 9.0.3. Fa quindi propri gli emendamenti 10.37 e 10.50, del senatore Pastore, e li illustra insieme agli emendamenti 10.13, 10.10, 10.20, 10.25, 10.42, 10.47, 10.53, 10.55, 10.64 e 10.62, di cui è firmatario, ricordando le numerose segnalazioni pervenute da parte delle associazioni sulla carenza di tutela, nel disegno di legge n. 4641, nei confronti delle persone più bisognose, in parte conseguenza del trasferimento di alcune importanti funzioni dalla sanità all'assistenza.

Il senatore DOLAZZA aggiunge la sua firma agli emendamenti del senatore Tirelli riferiti agli articoli da 11 a 24.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 11 di cui è primo firmatario.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 11.2, del senatore Costa, e lo dà per illustrato.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 11.19, del senatore Andreoli, assente all'odierna seduta, e lo dà per illustrato. Fa altresì propri tutti gli emendamenti all'articolo 11 del senatore Russo Spena, anch'egli assente alla seduta odierna, e li dà per illustrati.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 11.18, che prevede la possibilità per la regione di autorizzare forme innovative di attività assistenziali, in risposta ai bisogni della persona e tenendo conto delle specificità locali.

Si passa all'articolo 12.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 12 di cui è primo firmatario.

Il senatore MULAS dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 12 da lui sottoscritti.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 13 di cui è firmatario.

Il senatore PELELLA fa propri gli emendamenti 13.9 e 13.10, del senatore Andreolli e li dà per illustrati.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 13.3, del senatore Costa, e lo dà per illustrato. Illustra quindi l'emendamento 13.8, sottolineando l'importanza di sentire le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito del procedimento per l'adozione dello schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali. Aggiunge la sua firma all'emendamento 13.6.

Il senatore PELELLA fa propri gli emendamenti 13.11 e 13.12, dei senatori Ripamonti e Lubrano di Ricco, assenti alla seduta odierna, e li dà per illustrati.

Si passa all'articolo 14.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 14 di cui è primo firmatario.

Il senatore PELELLA fa propri tutti gli emendamenti all'articolo 14 del senatore Russo Spena e li dà per illustrati.

Si passa all'articolo 15.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 15 di cui è primo firmatario.

Il senatore PELELLA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti del senatore Russo Spena riferiti all'articolo 15. Fa altresì proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 15.20 del senatore Tapparo, assente alla seduta odierna.

Il senatore MULAS illustra gli emendamenti da lui sottoscritti, riferiti all'articolo 15. Con riferimento all'emendamento 15.17, del senatore Bonatesta, che fa proprio, sottolinea l'esigenza, di non sottrarre al Servizio sanitario nazionale le competenze relative all'assistenza dei pazienti con gravi patologie ed in particolare di quelli affetti dal morbo di Alzheimer e sindromi correlate. In relazione all'emendamento 15.18 sottolinea la necessità di non escludere il parere delle Commissioni parlamentari dalla procedura prevista per la definizione dello schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali.

Il senatore ZANOLETTI, illustrato l'emendamento 15.19, esprime preoccupazione per l'attribuzione al sistema dell'assistenza pubblica di al-

cune competenze relative a gravi patologie croniche, già spettanti al Servizio Sanitario Nazionale.

Si passa all'articolo 16.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 16.1, del senatore Russo Spena e lo dà per illustrato.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 16 di cui è primo firmatario.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 16.7, sottolineando l'esigenza di tenere conto anche degli enti che si occupano dei minori.

Il senatore MULAS rinuncia ad illustrare l'emendamento 16.13.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 16.15, del senatore Andreolli, e lo dà per illustrato.

Il senatore LAURO dà per illustrati tutti gli emendamenti di cui è firmatario riferiti all'articolo 16.

Si passa all'articolo 17.

Il senatore TIRELLI dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui sottoscritti riferiti all'articolo 17.

Il senatore PELELLA fa propri tutti gli emendamenti del senatore Russo Spena riferiti all'articolo 17, e li dà per illustrati.

Il senatore MULAS fa proprio l'emendamento 17.10, del senatore Bonatesta, e lo dà per illustrato.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 17.11, ribadendo la esigenza di escludere ogni incertezza nell'individuazione dei servizi obbligatori.

Il senatore PICCIONI dà per illustrato l'emendamento 17.12, di cui è firmatario.

Si passa all'articolo 18.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 18.3, interamente sostitutivo, dell'articolo 18, precisando la necessità di individuare con certezza l'ordine delle competenze, nonché la tipologia delle prestazioni essenziali e non riducibili per evitare la confusione nella attribuzione delle funzioni che caratterizza il disegno di legge n. 4641. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 18 da lui sottoscritti.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 18.23, ribadendo l'esigenza di sopprimere il riferimento, ormai desueto, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il senatore PELELLA fa propri gli emendamenti del senatore Andreolli all'articolo 18 e li dà per illustrati.

Il senatore PICCIONI fa proprio l'emendamento 18.2 del senatore Costa e lo dà per illustrato.

Il senatore PELELLA fa propri tutti gli emendamenti del senatore Russo Spena all'articolo 18 e li dà per illustrati.

Si passa all'articolo 19.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 19.4, interamente sostitutivo dell'articolo 19, volto a precisare i generali criteri della programmazione territoriale dettando un più certo ordine di priorità. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 19, da lui sottoscritti.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 19.13 del senatore Ripamonti e lo dà per illustrato. Fa altresì propri tutti gli emendamenti del senatore Russo Spena all'articolo 19 e li dà per illustrati.

Si passa all'articolo 20.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 20.5, interamente sostitutivo dell'articolo 20, evidenziando i criteri di ripartizione del Fondo nazionale che per il 50 per cento sono correlati alla densità abitativa, mentre per il restante 50 per cento dipendono dall'andamento storico della spesa, al fine di valorizzare le regioni che hanno maggiormente operato nel settore. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 20 da lui sottoscritti.

Il senatore PELELLA fa propri tutti gli emendamenti del senatore Russo Spena all'articolo 20 e li dà per illustrati.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 20.20 ribadendo l'esigenza di individuare un referente unico per l'utente, al fine di superare la frammentazione degli interventi.

Si passa all'articolo 21.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 21.1, interamente sostitutivo dell'articolo 21, ribadendo la necessità di includere nel sistema informativo gli enti territoriali che sono i veri depositari dei bisogni della

cittadinanza. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 21, da lui sottoscritti.

Si passa all'articolo 22.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 22.3, interamente sostitutivo dell'articolo 22 evidenziando l'esigenza di non ignorare, nella definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni già fornite in relazione alla definizione di livelli minimi non riducibili delle stesse e di stabilire delle sinergie con il Servizio sanitario nazionale. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 22, da lui sottoscritti.

Il senatore ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 22.62.

Il senatore PICCIONI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 22, di cui è firmatario.

Il senatore MULAS fa propri gli emendamenti 22.54 e 22.55, del senatore Bonatesta, e li illustra, ribadendo la necessità di definire con chiarezza le prestazioni obbligatorie. Dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 22, da lui sottoscritti.

Il senatore PELELLA fa propri tutti gli emendamenti del senatore Russo Spena all'articolo 22 e li dà per illustrati. Fa altresì propri tutti gli emendamenti del senatore Ripamonti all'articolo 22 e li dà per illustrati.

Si passa all'articolo 23.

Dopo che il senatore PELELLA ha fatto propri, dandoli per illustrati, tutti gli emendamenti all'articolo 23 presentati dal senatore Russo Spena, il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 23.4, interamente sostitutivo dell'articolo 23, sottolineando in particolare che il quarto comma riprende un tema sul quale la sua parte politica ha profuso un notevole impegno, relativamente alla necessità di differenziare i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale, al fine di introdurre un elemento di flessibilità che consenta una più puntuale individuazione delle condizioni di bisogno, in relazione alle specificità socio-economiche del territorio.

L'emendamento 23.5 intende poi sopprimere una dizione ormai superata, e abbandonata dal legislatore, il cui recupero nel disegno di legge n. 4641 appare incomprensibile. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 23 da lui sottoscritti.

Nell'illustrare l'emendamento 23.13, il senatore TAROLLI osserva preliminarmente che, nell'ambito dell'Unione Europea, l'Italia e la Grecia

sono gli unici due stati membri che non hanno ancora risolto il problema di assicurare un livello di reddito minimo garantito per tutti i cittadini. Conseguire un tale obiettivo, quindi, costituisce una priorità nell'ambito di un disegno di legge di riforma dell'assistenza sociale. Occorre infatti ricordare che la spesa sociale italiana è in linea, nel suo complesso, con la media europea, ma presenta gravi squilibri nella sua composizione interna, tali da indurre ingiustizie e diseguaglianze che penalizzano in primo luogo le persone che versano nelle più gravi condizioni di disagio e di emarginazione sociale. L'emendamento 23.13 propone un meccanismo diverso da quello dell'articolo 23, in primo luogo perché sancisce il carattere permanente dell'istituto del minimo vitale e, in secondo luogo, perché decentra ai Comuni e ai loro consorzi la gestione e l'erogazione dello stesso, al fine di evitare le distorsioni e le diseguaglianze che deriverebbero inevitabilmente da un'impostazione centralistica. Anche in relazione alle più recenti rilevazioni dell'ISTAT, che hanno evidenziato la forte diversificazione territoriale nell'individuazione delle condizioni di povertà, l'emendamento prevede poi che il minimo vitale sia costituito da una quota fissa, definita dal Governo, e da una quota variabile, determinata dalle regioni, e finalizzata a tenere conto delle articolazioni e degli squilibri territoriali. Viene infine istituito un Fondo regionale, autofinanziato dai lavoratori attivi, dai pensionati e dalle imprese, sulla base di un contributo iniziale fornito dagli enti territoriali, finalizzato a far fronte alla quota variabile del minimo vitale, a carico delle regioni, e volto a dare concreta attuazione al principio di solidarietà inteso come elemento essenziale nell'impostazione del sistema assistenziale nazionale.

Il senatore MULAS si sofferma brevemente sull'emendamento 23.17 inteso a sopprimere l'ormai obsoleto riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e rinuncia ad illustrare l'emendamento 23.18.

Si passa all'articolo 24.

Il senatore MULAS, nell'illustrare gli emendamenti 24.14 e 24.15, che propongono, rispettivamente, la soppressione e lo stralcio dell'articolo 24, ribadisce le critiche, da lui più volte espresse anche nel corso dell'esame di altri disegni di legge, sull'eccessivo numero di deleghe legislative richieste dal Governo: esse infatti sono rimaste in larga misura inattuato, e non si può non rilevare come la riproposizione di ulteriori deleghe a ridosso della conclusione della legislatura dia adito a forti perplessità e anche perché in tal modo con essa l'attuale maggioranza sembra voler surrettiziamente condizionare la volontà di future – ed auspicabilmente diverse – maggioranze di governo. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 24 e da lui sottoscritti.

Dopo che il senatore PELELLA, stante l'assenza di entrambi i proponenti, ha fatto propri e dato per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo

24 sottoscritti, rispettivamente, del senatore Russo Spena e dal senatore Ripamonti, il senatore TIRELLI, dopo aver dichiarato preliminarmente di condividere i rilievi critici del senatore Mulas sull'eccessivo numero di deleghe legislative al Governo nell'ambito del disegno di legge n. 4641, e dopo aver sottolineato come gli emendamenti all'articolo 24 da lui sottoscritti si propongano di pervenire ad un miglior uso delle risorse destinate agli emolumenti ed derivanti da invalidità civile, cecità o sordomutismo, illustra l'emendamento 24.2, inteso, tra l'altro, a puntualizzare e valorizzare il ruolo della famiglia nel sostegno alle persone disabili; l'emendamento 24.3 intende precisare, nel testo, il riferimento alle disabilità psichiche, spesso non adeguatamente considerate, anche in sede di valutazione dell'inabilità da parte delle commissioni insediate presso le ASL. Gli emendamenti 24.4 e 24.5 affrontano il tema della cumulabilità tra trattamenti di invalidità erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le rendite INAIL liquidate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 24 da lui sottoscritti, limitandosi ad osservare, per quel che riguarda l'emendamento 24.11, che la sua parte politica ritiene preferibile la consultazione di organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative a livello territoriale, rispetto alla consultazione delle sole organizzazioni sindacali confederali.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 25, dopo che il senatore PELELLA ha fatto proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 25.0.1, del senatore Russo Spena, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, si passa all'articolo 26, al quale è stato presentato dallo stesso senatore Russo Spena l'emendamento 26.1, soppressivo, che viene fatto proprio e dato per illustrato dal senatore PELELLA.

Si passa all'articolo 27.

Il senatore MULAS, nell'illustrare gli emendamenti 27.2 e 27.1, che propongono, rispettivamente, la soppressione e lo stralcio dell'articolo 27, osserva che, giungendo agli articoli conclusivi di un disegno di legge così ampio ed articolato, sarebbe stata giustificata e condivisibile l'istituzione di un organismo deputato a svolgere compiti di controllo e verifica dell'attuazione della nuova normativa, con l'espressa attribuzione di adeguati poteri, anche in termini di proposta: con l'articolo 27 viene invece istituita l'ennesima Commissione di indagine, i cui compiti restano peraltro largamente indefiniti, così come resta nel vago l'indicazione relativa alle risorse economiche destinate a coprirne le spese di funzionamento. Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 27 da lui sottoscritti, precisando che essi si propongono, in via subordinata rispetto all'ipotesi di soppressione o di stralcio dell'articolo, di fare chiarezza sui compiti e sulla composizione della Commissione in esso istituita.

Il senatore PELELLA fa quindi propri, dandoli per illustrati, l'emendamento 27.8 del senatore Ripamonti, e l'emendamento 27.7, del senatore Andreolli.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 28, si passa all'articolo 29.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 29.1, soppressivo dell'articolo 29, in materia di personale, rilevando l'inutilità delle disposizioni in esso contenute, e sottolineando come venga in luce, anche per questo aspetto, una contraddizione che caratterizza l'intera impostazione del disegno di legge n. 4641, eccessivamente generico su profili fondamentali e al tempo stesso pieno di vincoli e di rigidità destinati a ripercuotersi negativamente sull'azione delle famiglie, del privato sociale e degli enti pubblici territoriali.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che i due emendamenti presentati all'articolo 30 sono già stati dichiarati inammissibili, avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa. Avverte altresì che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi, per la votazione sugli emendamenti stessi, subito dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari, nella settimana fissata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari per la ripresa dell'attività delle Commissioni permanenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641**Art. 9.**

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato. Il Sindaco è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie».

9.0.3

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-...

1. È fatto divieto ai Comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concer-

menti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulle personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

9.0.6 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Art. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22» con la seguente: «obbligatori».

10.13 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».

10.10 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli scopi staturati delle IPAB».

10.20 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.25 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

10.37 PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: «mantenere l'attuale separazione della gestione dei servizi da quella dei patrimoni, garantendo in ogni caso che i beni mobiliari e immobiliari delle IPAB non possono essere utilizzati per la copertura delle spese correnti, ma devono essere conservati come patrimoni. A loro volta i redditi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati esclusivamente ai servizi sociali obbligatori. Le trasformazioni patrimoniali devono essere previamente autorizzate

dalla Regione. In caso contrario si applica l'articolo 328 del codice penale».

10.42

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «allo sviluppo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «agli scopi statutari previsti».

10.47

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, alla lettera g), dopo la parola: «sociali» aggiungere le seguenti: «escludendo da tale previsione le IPAB che operano in campo scolastico».

10.50

PASTORE

Al comma 1, alla fine della lettera g), aggiungere le seguenti parole: «escludendo da tale previsione le IPAB che gestiscono scuole».

10.53

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere:

«g-bis) prevedere norme per il controllo dell'esclusiva destinazione ai servizi sociali obbligatori dei patrimoni delle IPAB trasferite ai Comuni e alle Province, nonché di quelle privatizzate ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988».

10.55

PASTORE, SCHIFANI,, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «2 anni» con le seguenti: «tre anni».

10.64

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «prioritariamente» fino alla fine della lettera con le seguenti: «di altre IPAB presenti nel Comune,

che abbiano finalità simili, allo scopo di proseguire gli scopi statuari previsti».

10.62

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Autorizzazione, accreditamento e verifica di qualità dei servizi e delle strutture sociali). - 1. I servizi, le strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, sono autorizzati al funzionamento dalle province. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono ad autorizzazioni provvisorie, prevedendo altresì l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine di cinque anni per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi.

3. Le province provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*). I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale nonché corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

4. Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministro per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *e*), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

5. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

11.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le strutture» aggiungere le seguenti: «sociali e socio-sanitarie».

11.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a gestione pubblica» aggiungere la seguente: «, privata».

11.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire alla terza riga le parole: «comma 5» con le seguenti: «commi 4 e 5».

11.2

COSTA, PASTORE

Al comma 1, terzo rigo, sostituire la parola: «comma» con le seguenti: «commi 4 e».

11.19

ANDREOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dai comuni» con le seguenti: «al funzionamento delle province».

Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province»; sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonchè corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «i comuni» con le seguenti: «le province».

11.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «per le strutture e di tre anni per gli erogatori dei servizi».

11.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona. Nel corso del terzo anno la provincia valuta gli esiti della sperimentazione medesima e, a fronte di una valutazione positiva, ne dà comunicazione al Ministero per la solidarietà sociale al fine dell'adeguamento dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c). In attesa dell'esito del Ministro, e conseguentemente dell'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), la provincia può confermare l'autorizzazione provvisoria per una sola volta e per un tempo massimo di tre anni.

11.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le province provvedono all'accreditamento nel rispetto di quanto previsto la presente legge. I comuni determinano le tariffe per le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, nonchè corrispondono le medesime tariffe ai soggetti accreditati per le prestazioni erogate.

11.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

11.1

RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le province possono autorizzare, per un tempo massimo di tre anni, in via sperimentale, anche servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che non corrispondo

ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le regioni» con le seguenti: «le province».

11.12 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei comuni» le seguenti: «delle province».

11.13 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «delle autorizzazioni» aggiungere le seguenti: «alla realizzazione e».

11.14 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «alla erogazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per un tempo massimo di tre anni, alla realizzazione di strutture sociali e socio-sanitarie e all'erogazione di servizi che non corrispondono ai requisiti prefissati, ma che si configurano come forme innovative di risposta ai bisogni della persona».

11.15 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dette autorizzazioni possono essere confermate per una sola volta e per un massimo di tre anni».

11.16 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Aggiungere alla fine del comma 4 il seguente periodo: «La Regione può autorizzare, per un triennio di sperimentazione, servizi e strutture sociali e socio-sanitarie che si configurano come nuove forme innovative di risposta ai bisogni della persona, rispetto sia all'organizzazione del servizio sia alle figure professionali coinvolte. Alla fine del triennio la regione decide in merito all'autorizzazione a regime».

11.18 ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«4-bis. Ai fini dell'accreditamento costituisce requisito necessario l'adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali».

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 3.

11.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Professioni sociali*) – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicati:

a) gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi, che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione, anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni, dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma è adottato in base ai criteri e ai parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate per le professioni sociali le modalità di accesso alla dirigenza.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 1, sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative nell'ambito della quota parte del fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo.

12.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli interventi per promuovere e sostenere la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sanitari».

12.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» con le seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al comma precedente».

12.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,».

12.14

MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.12 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità e» aggiungere le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale».

12.16 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri della sanità» aggiungere le seguenti: «della pubblica istruzione».

12.13 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «organizzati dalla regione».

12.6 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e crediti formativi che tengano conto delle esperienze acquisite nelle attività professionali esercitate».

12.7 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e la equiparazione» aggiungere le seguenti: «anche a livello regionale per i titoli conseguiti nell'ambito delle diverse regioni».

12.8 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1».

12.15 MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della formazione del personale sociosanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale».

12.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «centoventi».

12.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, in fine, sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole da: «negli stanziamenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'ambito della quota parte del Fondo sociale nazionale destinato dal Ministro per la solidarietà sociale ai programmi di formazione. Tale quota parte non può essere inferiore all'un per cento delle disponibilità iscritte nel predetto Fondo. Le amministrazioni responsabili delle attività formative possono avvalersi anche del concorso del Fondo sociale europeo».

12.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Carta dei servizi sociali*) – 1. al fine di garantire il rispetto dei diritti soggettivi degli utenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi

sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti, in forme accessibili anche ai portatori di *handicap*.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e servizi e i risarcimenti esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli stessi oltre i termini indicati nella carta stessa».

13.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tutelare le posizioni soggettive» con le seguenti: «garantirne il rispetto dei diritti soggettivi».

13.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, secondo rigo, dopo le parole: «degli utenti» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle finalità delle istituzioni».

13.9

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «degli utenti» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle finalità delle istituzioni».

13.3

COSTA, PASTORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta» con la seguente: «trenta».

13.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di intesa con i Ministri interessati» aggiungere le seguenti: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari».

13.8

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «è adottato lo schema generale» con le seguenti: «sono emanate le linee guida».

13.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «ciascun erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali» aggiungere le seguenti: «redatta in forma semplice e chiara».

13.11

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo».

13.12

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a darne» aggiungere le seguenti: «, in forme accessibili anche ai portatori di handicap».

13.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «nonchè le procedure per assicurare la tutela degli utenti» con le seguenti: «nonchè gli obblighi autonomamente esigibili da parte dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli erogatori di prestazioni e di servizi e i risarcimenti esigibili da parte degli utenti in caso di ritardata erogazione degli stessi oltre il limite indicato nella carta stessa».

13.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «e della autorizzazione».

13.10

ANDREOLLI

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Progetti individuali integrati per le persone disabili*) – 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali predispongono, su richiesta dell'interessato o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari, un progetto individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali».

14.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «predispongono» con le seguenti: «possono predisporre».

14.1

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o dei familiari o dell'esercente i poteri tutelari».

14.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'interessato» aggiungere le seguenti: «o di un suo familiare».

14.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19».

14.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «diagnostico funzionale» aggiungere le seguenti: «, eseguita dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale,».

14.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma diretta accreditata».

14.3

RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «misure economiche» aggiungere la seguente: «ove».

14.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare» con le seguenti: «del nucleo familiare e gli eventuali sostegni a favore del medesimo».

14.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È data facoltà ai comuni di prevedere strumenti idonei ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti le misure di cui al presente articolo».

14.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «le potenzialità e».

14.4

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si intendono integrativi rispetto agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I progetti individuali di cui al presente articolo si applicano in deroga agli esistenti Piani assistenziali approvati dai comuni».

14.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale» con le seguenti: «per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità».

14.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «erogati dallo Stato».

14.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «a titolo gratuito dello Stato».

14.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti). – 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale, per le patologie acute o croniche, in materia di prevenzione, dia-

gnosi, cura e riabilitazione nei soggetti anziani non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ripartisce, annualmente, i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza.

3. Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete, con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare, secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione a domicilio.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1, trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità, in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione alle regioni e alle province autonome che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma dei finanziamenti, assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

15.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti*).
- 1. Restano ferme le competenze del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al servizio

sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari, con la finalità di assicurare la permanenza in famiglia, nella propria abitazione e nel territorio di abituale dimora delle persone dichiarate handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare di quelle totalmente e permanentemente prive di autonomia perchè incapaci, neppure con ausili tecnici e protesi, di intendere e di volere, di alimentarsi, di motricità o di controllo sfinterico. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.1

RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza: una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20 della presente legge».

15.17

BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare integrata da unificare con le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare e ai centri diurni per i malati Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20».

15.19

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e riabilitazione delle persone con patologie acute e croniche, comprese quelle colpite da non autosufficienza. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali è destinato al Servizio sanitario nazionale, con vincolo di destinazione agli interventi di assistenza domiciliare e ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate. Un'altra quota del fondo suddetto è destinata ai servizi sociali obbligatori domiciliari. L'ammontare delle quote suddette è definito ai sensi degli articoli 9 e 20».

15.20

TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole: «particolarmente per i soggetti non autosufficienti» con le seguenti: «nei soggetti anziani».

15.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «i Ministri della sanità e per le pari opportunità» con le seguenti: «il Ministro della sanità».

15.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «n. 281,» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili o».

15.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle persone» aggiungere la seguente: «disabili».

15.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con pagamento di retta a favore della famiglia».

15.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «stabilisce annualmente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ripartisce annualmente i finanziamenti in base al numero di anziani non autosufficienti presenti in ogni singola regione, la cui non autosufficienza è certificata dalle aziende unità sanitarie locali di appartenenza».

15.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli anziani» aggiungere le seguenti: «e del numero di disabili non autosufficienti».

15.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali erogazioni degli enti territoriali».

15.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto stanziamento è cumulabile con eventuali contributi regionali».

15.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata» con le seguenti: «Le regioni destinano una quota dei finanziamenti per non autosufficienti».

15.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con le parole: «con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliarire integrata e di ospedalizzazione a domicilio».

15.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari».

15.18

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dei finanziamenti alle regioni» con le seguenti: «alle regioni e alle province autonome, che abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente comma, dei finanziamenti assegnati per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

15.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

"8. I genitori, anche adottivi e affidatari, e i familiari che assistono con continuità una persona congiunta o affine fino al terzo grado con *handicap* in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero anche una persona non autosufficiente perché colpita da malattia cronica e/o mentale, certificata dalle competenti strutture del servizio sanitario nazionale, hanno diritto ad usufruire su domanda, anche alternativamente e non continuativamente, di un periodo complessivamente non superiore a cinque anni di credito contributivo, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita attiva, con versamento della contribuzione a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di garantire il contesto della vita di relazione e pertanto integra, non sostituisce, le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata previsti dalla normativa vigente, nonché i servizi di aiuto personale previsti dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

9. Il governo provvede, con successivo Regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dettare le norme di coordinamento e di attuazione del presente articolo"».

16.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «durante l'orario di lavoro».

16.2

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «famiglie interessate» aggiungere le seguenti: «calorizzando, dove esistenti, enti e associazioni che hanno tra gli scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.7

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «valorizzando, specie dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.13MULAS, BORNACIN, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ,
PASQUALI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, valorizzando enti e associazioni con finalità di promozioni delle accoglienza e dell'affidamento dei minori».

16.15

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, valorizzando, dove esistenti, enti ed associazioni che hanno tra i propri scopi statutari la promozione dell'accoglienza e dell'affido dei minori».

16.14

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro».

16.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio o in strutture sanitarie a favore dei malati terminali, anche attraverso il finanziamento di associazioni di volontariato senza scopi di lucro».

16.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga alle disposizioni regionali e nazionali vigenti, i comuni possono assegnare una quota parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a coppie giovani con figli, a gestanti in difficoltà, a famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave difficoltà economica secondo le esigenze abitative dagli stessi individuate sul proprio territorio».

16.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

16.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'ICI per la prima casa, nonchè».

16.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili» con le seguenti: «per prestazioni di tipo assistenziale, erogate, a pagamento, da soggetti pubblici o privati accreditati».

16.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè delle spese per prestazioni a pagamento sostenute, per i minori di tre anni, dai soggetti titolari della potestà ovvero da famiglie affidatarie».

16.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà per i minori di tre anni».

16.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità, le detrazioni fiscali stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, comprendono anche quelle relative alle spese di cui al periodo precedente».

16.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle medesime finalità di tutela e protezione delle persone disabili e non autosufficienti, queste ultime, ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, costituiscono nucleo familiare a se stante».

16.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Buoni servizio*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni possono concedere a soggetti che i servizi sociali del medesimo ente locale ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica, buoni servizio quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico, diverse da quelle previste dagli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a) della presente legge.

2. I buoni servizio sono un sistema da privilegiare per l'interrogazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(titoli di esenzione dalla partecipazione alla spesa)».

17.3

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I comuni prevedono la concessione, su richiesta dell'interessato, di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa per gli interventi e i servizi sociali obbligatori a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3».

17.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta dell'interessato» con le seguenti: «a soggetti che i servizi sociali del medesimo comune ritengono dotati di sufficiente autonomia psico-fisica».

17.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche» con le seguenti: «, quale forma di assistenza alternativa a specifiche misure di trasferimento economico».

17.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)».

17.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

17.1

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I titoli per l'acquisto di servizi sociali sono un sistema da privilegiare per l'integrazione o la reintegrazione sociale di persone con problemi di produzione di reddito».

17.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.10

BONATESTA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.11

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I titoli di cui ai commi precedenti non sono validi per i servizi sociali obbligatori».

17.12

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Art. 18.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali*). – 1. Il Governo predispone, ogni tre anni, il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali in base alle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 20.

2. Il Piano nazionale è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentito il Ministro della sanità, ai fini dell'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, e gli altri eventuali Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1,

comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentative, delle associazioni di rilievo per il settore dei servizi sociali e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

3. Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali non riducibili delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni, che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione e sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 22. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personali e familiari;
- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali;

b) le linee guida generali relative alle priorità di intervento tramite l'individuazione di progetti obiettivo di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo;

c) le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione con le politiche sanitarie, della scuola, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative e particolarmente per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di servizi sociali;

f) gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) le linee guida per gli interventi e i servizi a favore dei soggetti disabili e delle persone anziane non autosufficienti, in base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 14 e 15;

h) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

i) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale, in coerenza con i livelli essenziali non riducibili di cui alla lettera *a*) e con quanto previsto ai sensi della lettera *h*), secondo parametri basati sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero

di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica, inoltre, i risultati conseguiti in ogni regione in attuazione dei piani regionali. D'intesa con i Ministri interessati, la relazione ricomprende anche i risultati conseguiti nei servizi sociali utilizzando i Fondi europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano nazionale stesso adottano, d'intesa con gli enti locali e con le comunità montane, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Le regioni predispongono il Piano regionale tenuto conto della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento, di cui al comma 5, le regioni, entro il 30 giugno di ogni anno redigono una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

18.3

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali» con le seguenti: «dell'articolo 20».

18.4

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa dagli enti locali».

18.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nazionale che operano nel settore» con le seguenti: «per il settore».

18.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

18.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «organizzazioni sindacali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

18.23MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, ottavo ultimo rigo, dopo le parole: «delle organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza delle istituzioni socio-assistenziali».

18.26

ANDREOLLI

Al comma 2, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «e di rappresentanza delle istituzioni socio-assistenziali».

18.2

COSTA, PASTORE

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i livelli essenziali, non riducibili, delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personale e familiare;
- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il comma 3.

18.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «le priorità» con le seguenti: «le linee guida generali relative alle priorità».

18.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e di azioni programmate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo».

18.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale».

18.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «le modalità» fino a: «e coordinare» con le seguenti: «le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione».

18.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori ed i» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori e dei».

18.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori per la» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la».

18.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.15 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

18.16 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera n), dopo le parole: «livelli essenziali» aggiungere le seguenti: «non riducibili».

18.17 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: «sulla struttura demografica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e el numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita».

18.18 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

18.24 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera o), quartultimo rigo, dopo le parole: «e psichica» aggiungere le parole: «e degli ex detenuti».

18.27 ANDREOLLI

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: «per l'integrazione degli immigrati».

18.25 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

18.19 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo le parole: «n. 142» aggiungere le seguenti: «e con le comunità montane».

18.20

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole da: «provvedendo in particolare» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto, in particolare, della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e disconomie nell'allocazione delle risorse».

18.21

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento di cui al comma 5, le regioni redigono annualmente una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

18.22

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, tenuto conto delle indicazioni del piano regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè gli strumenti, i mezzi e i tempi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *g*);

- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella valutazione dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma 2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona.

19.4

TIRELLI, STIFFANI, DOLAZZA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «e con le amministrazioni provinciali».

19.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate».

19.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

19.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «modalità organizzative» aggiungere le seguenti: «e gestionali».

19.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finanziarie, strutturali» aggiungere la seguente: «umane».

19.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della giustizia» con: «ai magistrati di sorveglianza».

19.13

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale» con le seguenti: «di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima».

19.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azienda unità sanitaria locale» inserire le seguenti: «e di consultazione».

19.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «finalizzate» aggiungere la seguente: «anche».

19.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire le parole: «che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di convenzione» con le seguenti: «convenzionate o trasformate in istituzioni ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 142».

19.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche con proprie risorse».

19.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 3 sono finalizzati alla realizzazione degli interventi e dei servizi obbligatori e, solo in via subordinata, alla realizzazione dei servizi facoltativi di cui alla presente legge. Del raggiungimento di tale finalità deve darsi esplicitamente atto negli accordi stessi».

19.3

RUSSO SPENA

Art. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 18.

3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal Piano nazionale degli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 18.

4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*).

5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tali prestazioni.

6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale».

Al comma 1, dopo le parole: «di politica sociale» aggiungere le seguenti: «nonchè per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» con le seguenti: «i livelli essenziali non riducibili».

20.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo la parola: «ripartisce» aggiungere le seguenti: «alle regioni».

20.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, sopprimere le parole: «tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali».

20.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la soli-

darietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale.

20.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 5 lettera e).

20.1

RUSSO SPENA

Al comma 5 inserire il punto f): «individuare le modalità per la definizione del referente unico per l'utente in modo da superare la frammentazione degli interventi».

20.20

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento allapopolazione».

20.11

TIRELLI STIFFONI

Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n).

Conseguentemente sostituire le parole: «all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: «al medesimo articolo» all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: livello essenziale» inserire le seguenti: «non riducibile».

20.12

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 7 secondo periodo sostituire le parole: «sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul numero di abitanti per regioni nonchè sulla percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento all'appropriata popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.13

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2002» con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge».

20.14

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale».

20.15

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 8 aggiungere, a fine periodo, le seguenti parole: «e degli interventi e dei servizi obbligatori di cui alla presente legge».

20.2

RUSSO SPENA

Al comma 9, sostituire la parola: «decreto» con la parola: «provvedimento».

20.3

RUSSO SPENA

Al comma 11, dopo le parole: «provvede alla rideterminazione della riassegnazione delle risorse» aggiungere le seguenti «alle regioni che hanno provveduto all'impegno contabile della quota».

20.16

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7».

20.19

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli entilocali deltrasferimento loro spettante, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7».

20.18

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti locali del trasferimento loro spettante».

20.17

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Il fondo nazionale per le politiche sociali è destinato a coprire i costi per garantire l'erogazione degli interventi e dei servizi obbligatori e, solo in via subordinata, di quelli facoltativi previsti dalla presente legge. La dotazione del fondo non deve comunque essere inferiore alla media della spesa pubblica per le politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea».

20.4

RUSSO SPENA

Art. 21.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Sistema informativo dei servizi sociali*). - 1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, delle risorse e del sistema integrato degli interventi e dei servizi e poter disporre tem-

pestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti eletto all'interno della stessa. La commissione dura in carica 2 anni e ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità, e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni, le comunità montane e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico degli oneri generali di bilancio per spese di funzionamento degli enti di competenza».

21.1

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «dei bisogni sociali,» aggiungere le seguenti: «delle risorse,»

21.2

TIRELLI STIFFONI DOLAZZA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «designati dal Ministro per la solidarietà sociale» con le seguenti: «eletto all'interno della stessa».

21.3

TIRELLI STIFFONI DOLAZZA

Al comma 2 sostituire il quarto periodo con il seguente: «La commissione dura in carico per 2 anni ed ogni membro non può essere rieletto per più di due volte consecutive».

21.4

TIRELLI STIFFONI DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «coordinamento tecnico con le regioni» aggiungerele seguenti: «le comunità montane».

21.5

TIRELLI STIFFONI DOLAZZA

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) – 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche ivi comprese le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 6, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzare misure di sostegno e promozione delle condizioni dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi atti a favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

b) attuare misure, anche di tipo economico, idonee a favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) creare misure di sostegno nei confronti di minori e adulti con mancanza totale o parziale di autonomia tramite l'inserimento presso famiglie e strutture residenziali o semiresidenziali;

d) realizzare misure di contrasto alla povertà, a favore di cittadini impossibilitati a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali;

e) creare servizi di aiuto alla persona per favorire la permanenza a domicilio di anziani, disabili e persone con disagio psico-sociale, nonché iniziative per promuovere e valorizzare il sostegno domiciliare e l'integrazione sociale anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria;

f) prevedere forme di accoglienza e socializzazione, presso strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di anziani e disabili non assistibili a domicilio o con elevata fragilità personale, sociale e limitazione dell'autonomia, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 16, comma 3;

g) fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di favorire la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di auto-aiuto;

h) realizzare prestazioni integrate di tipo socio-sanitario e socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) attuare percorsi integrati socio-sanitari tramite servizi e misure economiche per favorire l'inserimento sociale, l'istruzione scolastica, professionale e l'inserimento al lavoro di persone con disabilità psico-fisica.

3. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

22.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente: «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:».

22.38

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alea, sostituire le parole da: «gli interventi» fino alla fine dell'alea, con le seguenti: «il sistema integrato di interventi e servizi sociali opera secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:».

22.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi seconda le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e locale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali» *con le parole:* «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

22.62

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi seconda le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e locale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali» *con le seguenti:* «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1».

22.63

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, sostituire le parole da: «il livello essenziale delle prestazioni erogabili» *sino a:* «nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali», *con le seguenti:* «le prestazioni sociali obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge».

22.54

BONATESTA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» *con le seguenti:* «i livelli essenziali non riducibili».

22.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» *con le seguenti:* «i livelli essenziali non riducibili».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2».

22.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole da: «il livello essenziale delle prestazioni» a: «Fondo nazionale per le politiche sociali», con le seguenti: «gli interventi e i servizi sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della presente legge».

22.1

RUSSO SPENA

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale».

22.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «tenuto conto delle risorse ordinarie già destinati dagli enti locali alla spesa sociale».

22.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola. «già».

22.41

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a), premettere la parola: «realizzare».

22.42

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «misure di contrasto» con le seguenti: «realizzare misure di contrasto».

22.44

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «in stato di povertà» con le seguenti: «impossibilità a produrre reddito, per limitazioni personali o sociali».

22.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «accompagnamento» con: «ospitalità e accoglimento».

22.65

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «servizi di accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e di accoglienza».

22.57

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «servizi di accompagnamento» aggiungere le seguenti: «e di alloggio».

22.58

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la creazione di specifici centri di accoglienza».

22.56

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, tra le quali va ricompreso anche l'istituto del reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 13 del decreto legisaltivo 18 giugno 1998, n. 237, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.»

22.53

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) prestazione di assistenza presso centri diurni per gli handicappati intellettivi che non possono essere avviati ai corsi di formazione professionale ed al lavoro;».

22.60

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera b), premettere la parola: «creare».

22.43

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «misure economiche per» con le seguenti: «attuare misure anche di tipo economico».

22.45

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «misure economiche per» aggiungere: «fornire l'assistenza necessaria tesa a».

22.66

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di persone» aggiungere le seguenti: «anche solo temporaneamente, siano».

22.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana» con: «non autosufficienti».

22.67

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «di tipo familiare».

22.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «per assicurare» fino alla fine della lettera.

22.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «per assicurare» fino alla fine della lettera con le seguenti: «per problematiche connesse alla maternità».

22.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «dalle seguenti leggi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 e successive modificazioni e integrazioni».

22.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «interventi» aggiungere le seguenti: «attuati mediante l'erogazione di servizi e di misure economiche, nonchè la realizzazione di percorsi integrati socio-sanitari».

22.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «interventi» aggiungere le seguenti: «attuati avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4».

22.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «per la piena integrazione» aggiungere le seguenti: «sociale, scolastica, professionale e lavorativa».

22.18

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «per i soggetti» fino a: «n. 104 del 1992» con le seguenti: «per le persone disabili».

22.19

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole da: «delle comunità-alloggioi» aggiungere le seguenti: «nonchè di centri diurni assistenziali».

22.59

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera g), premettere la parola: «prevedere».

22.46

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interventi», aggiungere le seguenti: «attuati anche attraverso forme innovative di solidarietà comunitaria».

22.20

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «le persone», aggiungere le seguenti: «non autosufficienti, con disagio psico-sociale,»..

22.21

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «malate di Alzheimer».

22.22

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e disabili» con le seguenti: «o disabili».

22.23

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «per l'accoglienza e la socializzazione» con le seguenti: «prevedere forme di accoglienza e socializzazione».

22.47

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione della autonomia».

22.24

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «prestazioni integrate» con le seguenti: «realizzare prestazioni integrate».

22.49

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «avvalendosi anche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4».

22.25

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1».

Conseguentemente, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi anche delle istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1».

22.50

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «informazione e consulenza alla persona e alle famiglie per» con le seguenti: «fornire consulenze e informare le persone e le famiglie al fine di».

22.48

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano altresì confermate le competenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli anziani colpiti da malattie invalidanti e per quelli non autosufficienti».

22.61

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

22.26

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

22.27

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «15 febbraio 1996, n. 66» aggiungere le seguenti: «18 marzo 1993, n. 67».

22.29

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «15 febbraio 1996, n. 66» aggiungere le seguenti: «18 febbraio 1999, n. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

22.30 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «3 agosto 1998, n. 296».

22.28 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

22.31 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge n. 104 del 1992» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

22.32 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «per i minori disabili».

22.33 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

22.34 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni possono prevedere incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».

22.35 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per favorire la deistituzionalizzazione, le regioni prevedono incentivi per la realizzazione di servizi e strutture a ciclo residenziale, destinate all'accoglienza dei minori, organizzate nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare».

22.36

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «accoglienza dei minori» aggiungere le seguenti: «, realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

22.37

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della rete integrata di interventi e servizi sociali è vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e la valutazione sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido».

22.51

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali non riducibili di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» con le seguenti: «i livelli essenziali non riducibili».

22.52

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 4.

22.64

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sopprimere il comma 4.

22.2

RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

22.55

BONATESTA

Art. 23.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Rimozione del bisogno economico)».

23.1

RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Reddito minimo di inserimento*) – 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Valutazione ed estensione del reddito minimo di inserimento*) – 1. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 riferisce al Parlamento, entro il 28 febbraio 2001 sull'attuazione della sperimentazione, sui risultati conseguiti, nonché sulla valutazione dei medesimi.

2. In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione il reddito minimo di inserimento è adottato su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà.

3. Il decreto di cui al comma 2, riconduce altresì all'istituto del reddito minimo di inserimento come misure di contrasto alla povertà, con l'inclusione dei requisiti di accesso, gli assegni e gli emolumenti erogati ai cittadini privi di reddito ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 4. Nel medesimo decreto sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale"».

23.4

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 è istituito il minimo vitale quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito.

2. Beneficiari saranno i soggetti che si trovano in condizione di reddito insufficiente, indipendentemente dall'appartenenza alle varie categorie di lavoro.

3. L'erogazione di tale sussidio è subordinata:

a) alla verifica dei mezzi, anche patrimoniali, a disposizione dei potenziali beneficiari;

b) alla disponibilità degli stessi all'accettazione di opportunità di lavoro loro proposte;

c) alla frequenza a corsi di formazione professionale.

4. L'istituto del minimo vitale sarà costituito da una parte fissa e uguale per tutto il territorio nazionale di spettanza del Governo e da una quota variabile determinata dalle Regioni.

5. La gestione e l'erogazione dell'istituto sopra detto sarà di competenza dei Comuni o dei loro Consorzi al fine di perseguire l'obiettivo dell'efficacia dell'intervento.

6. Per far fronte alla quota di spettanza regionale è prevista la costituzione di un Fondo regionale obbligatorio e autofinanziato dai lavoratori attivi, dai pensionati, e da imprese con un contributo iniziale fornito dagli Enti territoriali.

7. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati in un limite massimo di 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1001 si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da garantire il gettito necessario. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.13

TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

23.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le altre: «organizzazioni

sindacali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

23.17 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 maggio 2001» con le altre: «entro il 30 settembre 2001».

23.18 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, alle parole: «Con successivo» premettere le seguenti: «In caso di valutazione positiva dei risultati di cui al periodo precedente,»

23.6 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con successivo provvedimento legislativo, vengono individuati requisiti e criteri per la concessione di contributi economici a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, allo scopo di:

a) garantire il superamento della insufficienza di reddito alle persone ed ai nuclei familiari con cui convivono impossibilitati per qualsiasi motivo a procurarsi con il lavoro e con i redditi e i beni di cui dispongono il necessario economico per vivere;

b) superare contingenti difficoltà di ordine finanziario, che possono determinare situazioni di emarginazione sociale o il ricovero in istituto».

23.2 RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «Con successivo provvedimento legislativo» con le seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonchè previa espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione».

23.7 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «provvedimento legislativo» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro il 30 giugno 2001».

23.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e definisce le modalità» con le seguenti: «nonchè sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva e del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le modalità».

23.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e definisce le modalità» con le seguenti: «nonchè sulla valutazione dei medesimi e, nel caso di valutazione positiva, definisce, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le modalità».

23.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «e definisce» aggiungere le seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il decreto di cui al comma 1 ridefinisce, inoltre, i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita calcolato su base provinciale».

23.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «i termini e le risorse per l'estensione» con le seguenti: «e le risorse per l'adozione, su tutto il territorio nazionale, entro il 31 luglio 2001,».

23.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo provvedimento sono ridefiniti i parametri per l'accesso al reddito minimo di inserimento, differenziandoli sul territorio nazionale in rapporto al costo della vita colcolato su base provinciale».

23.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le prestazioni economiche con finalità terapeutiche restano di competenza del comparto sanitario.

2-bis. Sono fatte salve le competenze dello Stato in materia di sussidio e di iniziative concernenti la disoccupazione, nonché le altre provvidenze in favore del singolo o del nucleo familiare, già previste dalle leggi vigenti».

23.3

RUSSO SPENA

Al comma 2, premettere le parole: «Tra le misure di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge, è ricompreso».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «è definito» *fino alla fine del comma.*

23.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ma non esaurisce le medesime».

23.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 24.

Sopprimere l'articolo.

24.14

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Stralciare l'articolo.

24.15 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (Riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo e revisione delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti).

– 1. Con successivo provvedimento legislativo sono definite le norme di riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il riordino di cui al comma 1 garantirà in ogni caso i livelli delle prestazioni previsti dall'attuale normativa, mantenendo il riferimento al reddito individuale e l'erogazione delle indennità di accompagnamento e di comunicazione al solo titolo della minorazione.

3. La revisione delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti dovrà in ogni caso garantire l'integrazione, l'assistenza sociale e i diritti delle persone con *handicap* di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

24.1 RUSSO SPENA

Al comma 1, prima della lettera a), sostituire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «un anno».

24.18 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, nel complesso» fino alla fine del periodo.

24.28 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: «e, nel complesso» fino alla fine del periodo.

24.19 BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere dopo le parole: «sostegno economico» le seguenti: «svincolate dal reddito».

24.16 PEDRIZZI, MULAS, BONATESTA, BORNACIN, MAGNALBÒ, FLORINO, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) indennità per favorire l'inserimento, ove i possibile, di soggetti con gravi disabilità in strutture CEOD e centri similari ed il contemporaneo coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle strutture stesse dei rispettivi familiari».

24.2 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), numero 3), alinea, secondo periodo, dopo le parole: «per gravi disabilità aggiungere le seguenti: «, psichiche e non,».

24.3 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e commisurata alla sua gravità».

24.27 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), numero 3.2) sopprimere la parola: «totalmente».

24.20 MULAS, BONATESTA, FLORINO, PEDRIZZI, BORNACIN, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera a), numero 32 sostituire le parole: «totalmente dipendenti» con: «non autosufficienti».

24.29 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a), numero 3.2) lettera c) sopprimere la parola: «e reddituali».

24.23 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) cumulabilità delle pensioni di inabilità e dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

24.4 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) estensione della cumulabilità delle pensioni di invalidità erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche ai lavoratori infortunati sul lavoro o per malattia professionale in vita».

24.5 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) interpretazione dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive».

24.6 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e reddituali» e dopo le parole: «concessione degli emolumenti» aggiungere le seguenti: «svincolati dal reddito».

24.17 PEDRIZZI, MULAS, BONATESTA, BORNACIN, MAGNALBÒ, FLORINO, PASQUALI

Al comma 1 lettera h), sopprimere le parole: «secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,».

24.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1 lettera h), sostituire le parole: «della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico», con le seguenti: «dell'accorpamento».

24.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1 lettera h), sopprimere le parole: «anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico,».

24.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1 lettera h), sostituire le parole: «tenuto conto di», con le seguenti: «al fine dell'adeguamento a».

24.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il riordino degli assegni e delle indennità di cui al precedente comma non deve determinare una riduzione degli attuali trattamenti, nè più restrittive condizioni relative ai requisiti psico-fisici e reddituali individuali. Dovrà inoltre essere specificato che la concessione dei nuovi emolumenti, in quanto costituenti diritti soggettivi, non deve essere subordinata a limitazioni negli stanziamenti complessivi. Le indennità previste alla lettera a), numero 3) del precedente comma devono essere concesse a titolo delle disabilità e cioè svincolate dal reddito».

24.24

BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «territorialmente più rappresentative».

24.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le parole: «firmatarie del Patto sociale per lo Sviluppo e l'Occupazione del 22 dicembre 1998».

24.21 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «associazioni nazionali» aggiungere le seguenti parole: «maggiormente rappresentative».

24.26 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle associazioni nazionali di promozione sociale», aggiungere le seguenti parole: «e delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

24.25 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «degli enti e delle associazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

24.22 BONATESTA, MULAS, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «, corredato di adeguata relazione tecnica,».

24.12 TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Art. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per gli interventi e i servizi sociali di cui alla presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

1) Esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per condizioni di svantaggio previste dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, che devono essere rimosse indipendentemente dalla condizione economica del richiedente.

Rientrano in questo ambito:

a) i servizi e le prestazioni per l'integrazione sociale delle persone con *handicap*, come:

le indennità di accompagnamento; i servizi di trasporto;

i servizi di interpretariato per non udenti e più in generale per garantire il diritto alla mobilità e alla comunicazione; il personale di sostegno per l'inserimento negli asili nido;

i centri socio-educativi per la socializzazione, il recupero, il miglioramento o la stabilizzazione delle capacità di residue di persone che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non siano inseribili al lavoro a causa di gravi limitazioni della loro autonomia non derivanti da malattie croniche o acute in atto;

i servizi di inserimento al lavoro;

b) i servizi e le prestazioni di pronto intervento e di prima accoglienza per le condizioni ad alto rischio di esclusione, quali:

la condizione di persona in età minore che deve essere allontanata, sulla base delle leggi, dall'ambiente familiare;

la condizione di persona senza fissa dimora;

la condizione di persona, in età minore o adulta, con o senza figli, in situazione di grave difficoltà sociale (interventi a favore di vittime di discriminazioni, violenza, maltrattamenti, abusi sessuali).

2) Esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per condizioni di insufficienza di reddito delle persone temporaneamente o definitivamente inabili al lavoro con la finalità di garantire:

a) che alle persone temporaneamente o definitivamente inabili al lavoro che hanno un reddito inferiore alla pensione minima INPS per la-

voratori dipendenti con 781 settimane di contributi settimanali sia riconosciuta la condizione di insufficienza dei mezzi necessari per vivere;

b) che per la determinazione dell'insufficienza dei mezzi necessari per vivere siano presi a riferimento il reddito e il patrimonio personali della sola persona temporaneamente o definitivamente inabile al lavoro e non anche quelli dei conviventi e dei parenti;

c) che alle persone che si trovano nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) vivere siano garantiti:

contributi economici straordinari e continuativi che garantiscano la concorrenza all'entità della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti con 781 contributi settimanali;

l'esenzione dalle tariffe per i consumi di servizi essenziali (luce, gas, acqua, riscaldamento, trasporti e comunicazioni) e dalle rette per il ricovero in strutture protette a causa di gravi limitazioni dell'autonomia non derivanti da malattie croniche o acute in atto;

l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sociale di cui hanno bisogno.

3) esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa per condizioni di inadeguatezza del reddito, determinate con riferimento a fasce differenziate di reddito della famiglia anagrafica, non inferiori a quelle individuate per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, di cui al decreto legislativo n. 224 del 1999.

25.0.1

RUSSO SPENA

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

RUSSO SPENA

Art. 27.

Sopprimere l'articolo.

27.2

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNABÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Stralciare l'articolo.

27.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI,
BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sull'esclusione sociale» con le seguenti: «È istituita presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento degli affari sociali, una Commissione per i servizi sociali avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge, nonchè di coordinare l'attività delle conferenze programmatiche che vengono svolte a livello di enti locali».

27.6 BONATESTA, MULAS, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusione» con l'altra: «emarginazione».

27.8 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, avente il compito di vigilare sulla corretta applicazione della presente legge».

27.3 MULAS, BONATESTA, BORNACIN, MAGNALBÒ, FLORINO,
PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «La Commissione è composta» aggiungere le seguenti: «da dodici».

27.4 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 4, terzo rigo, dopo le parole: «e dela pratica sociale» aggiungere le seguenti: «e da rappresenanti degli organismi privati di cui all'articolo 1, comma 4».

27.7 ANDREOLLI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

27.5 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Art. 29.

Sopprimere l'articolo.

29.1 MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

GIUNTA E COMMISSIONE CONGIUNTE**Giunta per gli affari delle Comunità europee**

del Senato della Repubblica

e

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

5ª Seduta congiunta*Presidenza del Presidente della Giunta per gli affari
delle Comunità europee del Senato*

BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gianfranco Martini in rappresentanza dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), il dottor Umberto Mosiello, Vice Presidente dell'ANOLF, il dottor Alessandro Rossi, in rappresentanza dell'Associazione per la pace, l'avvocato Riccardo Scarpa Presidente della Casa d'Europa di Roma, il dottor Giuseppe Casadio in rappresentanza della CGIL, l'avvocato Alessandro Giacchetti, Presidente del Centro italiano di formazione europea (CIFE), il dottor Massimo Cruciani Presidente e la signora Nicoletta Teodosi in rappresentanza del Collegamento italiano di lotta alla povertà (CILAP-EAPN Italia), la dottoressa Diamantine Raccah in rappresentanza del Circolo Libertà e Salute, la dottoressa Cecilia Brighi, in rappresentanza della CISL, il dottor Giovanni Moro, in rappresentanza di Cittadinanzattiva, la dottoressa Maria Ludovica Tranquilli Leali Presidente dell'European Women's Lobby, il dottor Umberto Broccatelli, Presidente della Federazione Esperantista Italiana, l'avvocato Pier Virgilio Dastoli, portavoce del Forum permanente della Società Civile, il dottor Lorenzo Vicario, in rappresentanza della Legambiente, il professor Francesco Gui, il dottor Stefano Milia e la dottoressa Paola De Angelis in rappresentanza del Movimento Federalista Europeo, il dottor Alberto Popolla in rappresentanza della Rete

LILLIPUT, il dottor Paolo Rasi in rappresentanza della Società di San Vincenzo de' Paoli, il dottor Carmelo Cedrone, responsabile internazionale della UIL, il dottor Sergio Braga, Presidente dello Youth Action for Peace.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BEDIN avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la XIV Commissione aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione degli organismi che partecipano al Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio)

Prosegue l'indagine rinviata nella seduta del 29 febbraio.

Il presidente BEDIN ricorda gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in titolo e ringrazia per essere intervenuti all'audizione gli organismi che partecipano al Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Intervengono quindi l'avvocato Pier Virgilio DASTOLI, portavoce del Forum permanente della società civile, il dottor Carmelo CEDRONE, responsabile internazionale della UIL, il dottor Giovanni MORO, presidente di Cittadinanzattiva, il dottor Lorenzo VICARIO, di Legambiente, il dottor Alessandro ROSSI, rappresentante dell'Associazione per la pace, il dottor Massimo CRUCIOLI, presidente del CILAP, e l'avvocato Gian Franco MARTINI in rappresentanza dell'AICCRE.

L'onorevole SAONARA, Vice presidente della XIV della Camera, svolge alcune considerazioni sui temi sollevati dagli oratori intervenuti e pone delle richieste di chiarimento.

Prendono successivamente la parola la dottoressa TRANQUILLI LEALI, presidente della European Women's Lobby, il senatore BETTA-

MIO, l'avvocato SCARPA, presidente della Casa d'Europa di Roma, la senatrice SQUARCIALUPI, e il dottor BROCCATELLI, presidente della Federazione esperantista italiana.

Il presidente BEDIN prende atto della disponibilità manifestata dall'avvocato Dastoli a nome degli organismi che partecipano al Forum italiano per la Carta dei diritti fondamentali, che invita a trasmettere alla Giunta e alla XIV Commissione eventuali contributi scritti, a prendere parte ad ulteriori audizioni. L'oratore ringrazia pertanto i rappresentanti degli organismi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

562^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) PIERONI ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) MILIO. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) COSSIGA. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) FORCIERI ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) PASSIGLI. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) *PARDINI ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) *TOMASSINI.* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) *MARINI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) *ELIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) *DI PIETRO ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(4624) *D'ONOFRIO.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4655) *CASTELLI ed altri.* – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 luglio, con l'esame e l'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 21 giugno) al disegno di legge n. 3812.

Il relatore VILLONE presenta e quindi illustra i subemendamenti 1.1000/100, 1.1000/101 e 1.1000/102. Si tratta di proposte elaborate dalla maggioranza a fronte dei subemendamenti presentati dai gruppi di opposizione appartenenti alla «Casa delle libertà». Queste proposte finiscono per assorbire - riprendendone in parte il contenuto ed in parte modificandolo ed integrandolo – i subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66, 1.1000/67 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 6 luglio). Questi ultimi prevedono un complesso meccanismo per l'attribuzione di un premio di governabilità alla coalizione vincente. Tale proposta è stata accettata dalla maggioranza che condivide l'obiettivo di garantire la stabilità dell'esecutivo, proponendo la modifica sia della sua entità sia delle modalità della sua attribuzione. Mantenuto fermo il carattere misto del sistema elettorale, i subemendamenti a sua firma prevedono che,

contestualmente al voto per i candidati nei collegi uninominali, gli elettori vengano chiamati ad esprimersi sulla persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Questa indicazione dunque, avviene congiuntamente al voto per il candidato di collegio e, dunque, nell'ambito dell'attribuzione dei seggi della cosiddetta quota maggioritaria. È quindi l'esito della competizione maggioritaria a determinare la coalizione che vince, cui attribuire, se necessario, il premio di governabilità. A quest'ultimo proposito, i subemendamenti a sua firma prevedono una soglia più alta per accedere al premio che è fissata nel 45 per cento dei voti, mentre il subemendamento 1.000/66 prevede una soglia del 40 per cento. Parallelamente, si prevede che minore sia il numero di seggi attribuiti grazie al premio; alla coalizione vincente infatti è attribuito il 55 per cento dei seggi, invece del 60 per cento previsto sempre dal subemendamento 1.000/66.

Similmente a quanto previsto dai subemendamenti dell'opposizione, i seggi che costituiscono il premio, vengono sottratti dalla quota proporzionale. I seggi da attribuire con metodo proporzionale sono distribuiti, tra le varie forze politiche in competizione, con un sistema analogo a quello previsto dalla legge vigente. Al riguardo osserva che i subemendamenti 1.1000/101 e 1.1000/102 prevedono una formulazione più articolata rispetto a quella dei subemendamenti delle opposizioni, proprio al fine di esplicitare in modo corretto la scelta – implicita negli emendamenti dell'opposizione – di mantenere, per l'attribuzione della quota proporzionale, il meccanismo oggi vigente. Nel complesso dunque i subemendamenti a sua firma non contraddicono l'impianto delle proposte avanzate dall'opposizione che vengono solo corrette in alcuni punti essenziali.

Venendo quindi a considerare queste ultime proposte, preannuncia un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/61 a condizione che venga eliminato il riferimento al «premio di governabilità». Preannuncia altresì un parere favorevole sul subemendamento 1.1000/62. Quanto al subemendamento 1.1000/63 osserva che tra i Gruppi di maggioranza è emerso un orientamento contrario alla proposta, avanzata dall'opposizione, di impedire all'elettore la possibilità di esprimere un voto disgiunto. Si tratta dunque di un tema che dovrà essere oggetto di un ulteriore confronto e di approfondimento. Considera invece sostanzialmente assorbiti dai subemendamenti a sua firma i subemendamenti 1.1000/65, 1.1000/66, 1.1000/67. Quanto al subemendamento 1.1000/68 ribadisce la sua contrarietà a prevedere un parere vincolante di un organo parlamentare nel procedimento di adozione di un atto – il decreto legislativo – che rientra nell'esclusiva competenza del Governo. Si tratta di una soluzione che presenta, per questi motivi, dubbi di costituzionalità.

Il senatore TIRELLI in proposito osserva che si tratta di un decreto legislativo che incide in una materia particolarmente delicata: quella elettorale.

Il relatore VILLONE, riprendendo la sua esposizione osserva che la soluzione prevista dal subemendamento 1.1000/68 non è comunque accettabile. Con riferimento al subemendamento 1.1000/69, osserva che non si può prevedere una completa trasposizione al Senato del sistema previsto, nelle proposte emendative in esame, per la elezione della Camera dei deputati a causa dei vincoli costituzionali che impongono l'elezione a base regionale del Senato, nonché l'attribuzione di un numero minimo di senatori a ciascuna regione. Per evitare dunque problemi di legittimità, che potrebbero produrre un sicuro contenzioso, occorre a suo avviso discutere con attenzione sistemi che garantiscano la sostanziale coerenza dei sistemi elettorali delle due Camere nel rispetto dei vincoli costituzionali.

Propone quindi che dopo il dibattito, alla luce della ampia convergenza che risulta su gran parte delle soluzioni prospettate, si proceda, prima della sospensione dei lavori del Senato, a qualche votazione che abbia ad oggetto le parti dei provvedimenti in esame che, alla luce degli emendamenti e dei subemendamenti presentati, risultano non controverse.

Si apre il dibattito.

Il senatore FISICHELLA chiede che venga garantito il tempo sufficiente per esaminare in modo adeguato i subemendamenti illustrati dal relatore. Crede quindi inopportuno procedere a votazioni che, secondo quanto proposto dal Presidente, comunque non toccherebbero le parti controverse e dunque non sarebbero a suo avviso utili. Propone quindi di spostare ad un momento successivo il seguito dell'esame delle proposte in titolo.

Il senatore SCHIFANI ribadisce l'esigenza che ha motivato la presentazione del subemendamento 1.1000/69; un'esigenza – quella della coerenza dei sistemi elettorali delle due Camere – che la sua parte politica reputa ineludibile. Similmente, ribadisce il carattere pregiudiziale che la sua parte politica annette alla revisione della normativa sulla comunicazione politica. Una revisione che assicuri una equilibrata ripartizione degli spazi tra le coalizioni in competizione. Questo principio è già contenuto nell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, ma non è garantito con riferimento agli spazi autogestiti. Crede quindi che il dibattito debba proseguire tenendo conto del complesso delle esigenze evidenziate dalle opposizioni.

Il senatore PIERONI, riservandosi di intervenire con più ampiezza nel seguito del dibattito, osserva che le proposte illustrate dal relatore si distaccano dalla proposta avanzata dall'opposizione solo in alcuni punti essenziali. Quanto ai rilievi formulati dal senatore Schifani, osserva, in primo luogo, che nella revisione della legge elettorale del Senato, occorre tenere conto dei vincoli costituzionali. Quanto alla normativa sulla comunicazione politica, osserva che essa è stata oggetto di un duro confronto, in Parlamento e nel paese, tra la maggioranza e l'opposizione. Dunque, la sua revisione potrà essere valutata solo dopo un'eventuale riforma della

legge elettorale. Osserva peraltro che una ripartizione paritaria degli spazi disponibili tra le coalizioni in competizione potrebbe condurre al paradossale risultato di concedere ulteriori spazi a forze politiche prive di una vera rappresentatività e tuttavia formalmente da porre sullo stesso piano rispetto alle due maggiori coalizioni che si confrontano.

Ribadisce tuttavia la piena disponibilità della sua parte politica a proseguire il confronto.

Il senatore MANZELLA, pur comprendendo l'esigenza manifestata dal senatore Fisichella di un ulteriore approfondimento delle proposte illustrate dal relatore, crede che la discussione debba proseguire prima della sospensione dei lavori del Senato. Per garantire un utile confronto, crede utile concentrare la discussione su alcuni principi essenziali che ispirano le proposte emendative in esame: il rapporto tra quota proporzionale e quota maggioritaria; la questione del superamento del voto disgiunto; il livello della soglia di sbarramento; l'entità del premio di maggioranza, l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, nonché le conseguenze della riforma sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno. Questo confronto dovrebbe a suo avviso concludersi, prima della pausa estiva, con la votazione di principi che risultano non controversi nelle proposte della maggioranza e in quelle dell'opposizione. Ad esempio, crede che un pronunciamento della Commissione sulla definizione di coalizione, contenuta nel subemendamento 1.1000/100, potrebbe dare all'opinione pubblica il chiaro segnale di un percorso condiviso e della volontà delle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione di procedere ad una riforma del sistema elettorale.

Il senatore BESOSTRI, dopo aver replicato alle considerazioni svolte dal senatore Schifani circa la necessaria pregiudizialità della revisione della normativa sulla comunicazione istituzionale, si sofferma sulla questione del voto disgiunto. Al riguardo crede che, a costituzione invariata, non si può imporre, quale condizione per la presentazione delle liste, l'indicazione di un candidato *premier*. Ricorda quindi la peculiare posizione delle forze politiche che rappresentano minoranze linguistiche. Da queste considerazioni risulta, a suo avviso, la difficile praticabilità della proposta che vieta il voto disgiunto.

Circa il premio di maggioranza, ritiene equilibrata la proposta contenuta nei subemendamenti illustrati dal relatore; con riferimento invece alla questione della omogeneità da garantire delle leggi elettorali delle due Camere, osserva che la legge vigente per l'elezione del Senato garantisce la formazione di una stabile maggioranza alla coalizione che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Un'eventuale revisione dovrebbe poi tenere conto dei vincoli che alla composizione del Senato pone la Costituzione. Concorda quindi con la proposta avanzata dal Presidente di procedere, già da questa settimana, ad alcune votazioni, con riferimento alle questioni che risultano più ampiamente condivise.

Il senatore TIRELLI chiede invece che sia garantito un tempo sufficiente per esaminare le proposte illustrate dal relatore e reputa non persuasive le considerazioni svolte dal senatore Besostri osservando, in particolare, che la legge vigente per l'elezione del Senato non sempre ha garantito la formazione di stabili maggioranze. Conseguentemente ritiene preferibile non procedere in questa settimana a votazioni e rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario FRANCESCHINI che, con riferimento alla procedura prevista dal subemendamento 1.1000/68 per la ridefinizione dei collegi, ribadisce le perplessità circa il carattere vincolante da attribuire al parere dell'apposita commissione parlamentare; manifesta tuttavia la completa disponibilità del Governo a valutare formulazioni alternative che garantiscano una sicura neutralità e correttezza di procedimento.

Venendo quindi a svolgere complessive considerazioni di ordine politico sullo stato dell'*iter* del provvedimento in esame, osserva che, sulla base del condiviso assunto della necessità di una revisione del sistema elettorale, negli ultimi due mesi si è registrato un progressivo avvicinamento delle posizioni tra maggioranza e opposizione. Conformemente alle richieste dell'opposizione il Governo non si è fatto promotore di iniziative, mentre la maggioranza ha elaborato una proposta (contenuta nell'emendamento 1.1000 pubblicato in allegato al resoconto del 21 giugno) che è stata oggetto di puntuali iniziative subemendative dei gruppi della Casa delle libertà, che non hanno messo in discussione l'impianto della proposta medesima. Si è potuta così registrare una sostanziale condivisione di alcuni aspetti essenziali che dovrebbero connotare la riforma: in primo luogo la necessità di un equilibrio tra coalizioni e partiti; la fissazione, quindi, di una soglia di sbarramento; la previsione di un'unica scheda (come oggi avviene per le elezioni regionali e provinciali); l'indicazione del nome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio e, infine, il premio di maggioranza. Quest'ultima proposta avanzata dalle opposizioni, è stata accettata, seppur con alcune correzioni, dalla maggioranza secondo quanto risulta dagli emendamenti illustrati dal relatore. Crede quindi che su questi aspetti condivisi si possa, sin dalle prossime sedute procedere a votazioni.

Il presidente VILLONE propone che il dibattito prosegua in una ulteriore seduta da convocare per le ore 20,30 di oggi.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta, per le ore 20,30 di oggi martedì 25 luglio per proseguire l'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

La seduta termina alle ore 16,30.

563^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
VILLONE*

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore ELIA rileva, preliminarmente, che le forze di maggioranza hanno mostrato di affrontare la materia elettorale con un atteggiamento non dogmatico, ma al contempo non ispirato a mere ragioni di opportunità. Partendo dall'esito della consultazione referendaria si sta pervenendo, a suo giudizio, ad una soluzione che tiene conto delle particolarità della vicenda politica italiana, caratterizzata da una crescente crisi di rappresentatività dei maggiori partiti, e che valorizza il ruolo delle coalizioni. In proposito ritiene significativo il contenuto del subemendamento 1.1000/100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana) che fornisce una chiara definizione della coalizione che potrà essere utilizzata non solo nella materia elettorale, ma anche per la ridefinizione della co-

siddetta legislazione elettorale di contorno. Il percorso che si è avviato dopo la consultazione referendaria ha quale obiettivo il superamento della travagliata e faticosa transizione, fissando con maggiore chiarezza il ruolo dei partiti e delle coalizioni. Ciò attraverso la definizione di una normativa che non solo abbia il consenso della maggioranza, ma tenga conto delle esigenze prospettate dall'opposizione, che coniughi le esigenze di stabilità con quelle di rappresentatività, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento degli elettori nelle consultazioni. Il sistema che la maggioranza propone è un sistema misto, che permette la espressione di due voti con modalità diverse, ma non contraddittorie. Sulla definizione delle linee essenziali di questo sistema si è registrata una sicura convergenza tra la maggioranza e i Gruppi di opposizione, che ora devono scegliere se – per rassegnazione o reale preferenza – lasciare le cose come stanno ovvero accettare la sfida di una riforma del sistema elettorale che coniughi le esigenze di rappresentatività con quelle di stabilità, realizzando un bipolarismo più equilibrato. In proposito, crede che il Paese sia stanco del prolungarsi del dibattito e chieda al Parlamento pronunce che rendano evidente la volontà di procedere. Occorre dunque che si arrivi a una pronuncia, su alcuni temi essenziali, come prospettato dal senatore Manzella, e comunque sulle scelte qualificanti. Al riguardo crede che si potrebbe pervenire ad una deliberazione di principio che renda evidente la convergenza sui caratteri essenziali che il sistema elettorale dovrà avere, lasciando al seguito del dibattito la definizione dei temi che continuano ad essere controversi, come ad esempio il cosiddetto voto disgiunto. A quest'ultimo proposito osserva che la preferenza della maggioranza per un sistema che permetta il voto disgiunto è motivata da ragioni di congruenza con la legislazione elettorale regionale e comunale e dalla esigenza di garantire la più ampia libertà dell'elettore. Crede tuttavia che la materia possa essere oggetto di un utile confronto. Analogamente, si mostra consapevole delle ragioni che spingono l'opposizione a chiedere un'omogeneità tra i sistemi elettorali delle due Camere, che tuttavia deve tenere conto dei vincoli costituzionali. Nel complesso, crede quindi che si possa procedere quanto prima a votazioni sugli aspetti principali e non controversi delle proposte in esame, per dare al paese il messaggio rassicurante che resta evidente la possibilità di un'intesa.

La senatrice PASQUALI condivide, in accordo con il senatore Magnalbò, le perplessità espresse dal senatore Fisichella, relative sia al merito che al metodo della discussione. Queste non consentono alle opposizioni, nonostante la volontà di giungere ad una riforma della legge elettorale, di aderire alle richieste della maggioranza. La delicatezza del tema in discussione non deve indurre a scelte affrettate, che potrebbero determinare errori. Dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene opportuna la riforma del sistema elettorale, che deve però essere effettuata con molta prudenza e sulla base di una riflessione complessiva. Riferendosi all'intervento del senatore Elia, non ritiene che l'esigenza fondamentale sia quella di dare un segnale immediato al paese attraverso decisioni parziali del

Parlamento, in quanto la pubblica opinione può essere efficacemente informata del percorso in atto dai mezzi di informazione. Approfondire le questioni controverse è più utile di votazioni sulle questioni sulle quali è stato registrato un accordo.

Ribadisce che il risultato finale di un accordo complessivo, auspicabile, non è ancora all'orizzonte e richiama alcuni ostacoli tra cui, in particolare, il problema del voto disgiunto nell'elezione del Senato. Ricollegandosi alle osservazioni del senatore Magnalbò, relative all'intervento del senatore Manzella, ritiene che alle sei fasce di questioni da questo ultimo indicate, ne possa essere aggiunta una settima, relativa alla incompatibilità delle candidature tra proporzionale e uninominale.

Conclude affermando che le condizioni di una convergenza non possono essere individuate nei pochi giorni che restano prima della chiusura estiva e che potrà essere compreso dalla pubblica opinione un rinvio alla ripresa autunnale.

Il senatore PINGGERA ricorda che il paese ha bisogno di stabilità e ritiene incoraggiante in questa direzione il generale accordo sulla definizione di un sistema misto. L'incremento della quota proporzionale al cinquanta per cento rappresenta un passo avanti, in quanto sancisce il raddoppio rispetto alla situazione attuale.

Ritiene molto importante la valutazione delle conseguenze della riforma elettorale sulle minoranze linguistiche, che vanno salvaguardate considerando il loro insediamento sul territorio. Ciò comporta in particolare il mantenimento di una circoscrizione elettorale per il territorio della Valle d'Aosta, mentre per il Trentino Alto Adige si potrebbero creare due circoscrizioni provinciali, ripartendo a metà i dieci deputati spettanti alla regione. Queste innovazioni, che rappresentano un passo avanti rispetto alla situazione attuale, vanno inserite in un quadro che deve turbare il meno possibile la situazione esistente, che ha prodotto un equilibrio notevole, di garanzia per tutti i gruppi linguistici. In questo quadro sarebbe quindi opportuno mantenere i quattro collegi uninominali nella provincia di Bolzano, anche se questo in parte contrasta con il nuovo *mix* tra proporzionale ed uninominale proposto, che è positivo per l'insieme del paese.

Ribadisce che lo sbarramento del 5 per cento su base nazionale è inaccettabile per ogni minoranza linguistica e che vanno quindi predisposti opportuni correttivi. Per quanto attiene al sistema del Senato non ritiene urgente una modifica del sistema elettorale, che va correlata alla ipotesi di trasformazione dell'organo costituzionale in Camera delle regioni.

Il senatore MARCHETTI concorda con le proposte avanzate con spirito di apertura dal Presidente, che rappresentano uno stimolo aperto anche ai Gruppi dell'opposizione, affinché diano un contributo. Ribadisce che nella discussione deve essere considerata anche la riforma del sistema elettorale del Senato, in correlazione alle modifiche del sistema della Camera. La richiamata proposta del Presidente non va interpretata come vo-

lontà di risolvere in pochi giorni tutti i problemi, bensì come stimolo per definire alcuni indirizzi sulle parti condivise, per dare al paese un segnale positivo prima della chiusura estiva del Parlamento. Rileva che anche nell'intervento della senatrice Pasquali a suo parere non si escludeva questa possibilità. Anche se nel merito delle proposte potranno essere introdotti utili correttivi, rileva il contributo fornito dalla maggioranza alla definizione di una proposta unitaria. In particolare si sofferma sul tema del premio di maggioranza, che scatta nel caso di conseguimento del 45 per cento dei voti, ed è contenuto al 55 per cento dei seggi. Conclude ribadendo la necessità di sintetizzare in alcuni votazioni di principio, prima della chiusura estiva, i passi avanti compiuti.

Il senatore ROTELLI chiede al Presidente se la quota del 55 per cento dei seggi viene assegnata anche nel caso del conseguimento, da parte della coalizione vincente, di una percentuale di voti superiore.

Il PRESIDENTE precisa che tale quota è prevista solo per il raggiungimento della soglia di governabilità e che, di conseguenza, ove una coalizione conseguisse una percentuale di voti più elevata, questa sarebbe per intero tradotta in seggi.

Riflette quindi sull'ordine dei lavori della Commissione, rilevando che il tempo appare come risorsa molto limitata, visti i molteplici impegni legislativi, che vedono la Commissione impegnata anche in sedute riunite con altre Commissioni per l'esame di importanti provvedimenti. Il calendario di settembre sarà densissimo ed è quindi importante guadagnare anche lo spazio offerto dalle sedute rimaste prima della chiusura. Si sofferma quindi su una questione di ordine politico, rilevando i significativi passi compiuti dalla maggioranza che ha definito una proposta di discussione ed accolto molte proposte emendative dei Gruppi dell'opposizione. È stata posta in modo pressante la questione di pervenire ad un voto prima della chiusura estiva; ciò non può essere a questo punto eluso con una richiesta di rinvio a settembre, che non è possibile accettare, perché su molte questioni è stato raggiunto un accordo, su altre sono state accolte le modifiche proposte dai Gruppi della Casa delle Libertà, ed i punti ancora controversi scaturiscono proprio dalle loro proposte emendative. Si riferisce in particolare alla proposta del premio di maggioranza, che impedisce il ribaltamento sul Senato della riforma del sistema elettorale della Camera, e rileva la mancanza di fiducia nei confronti del Governo, cui non si vuole affidare il ridisegno dei collegi elettorali, introducendo nella soluzione proposta dei profili di incostituzionalità.

Conclude ribadendo la necessità di pervenire prima della chiusura estiva all'assunzione di decisioni che formalizzino il percorso compiuto.

Il senatore TIRELLI, replicando alle considerazioni svolte dal presidente relatore, osserva che la molteplicità degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione non può essere ritenuto un motivo per procedere alla discussione dei provvedimenti in titolo in modo frettoloso. Crede

infatti che la Commissione possa stabilire liberamente un ordine di priorità tra le questioni da trattare dopo la pausa estiva. Ribadisce quindi la richiesta avanzata dalla sua parte politica di avere un tempo sufficiente per verificare il merito della proposta da ultimo avanzata dalla maggioranza.

Il presidente relatore VILLONE ribadisce che sulle questioni che non sono state oggetto di emendamenti o subemendamenti da parte delle opposizioni si può procedere a votazioni, sin dalle prossime sedute. Ad esempio, crede che la nozione di coalizione, oggetto del subemendamento 1.1000/100, essendo una questione non controversa, possa essere oggetto di voto. Propone quindi che il dibattito prosegua nella seduta di domani.

Il senatore ROTELLI osserva che nelle affermazioni del senatore Villone si confonda il ruolo di Presidente con quello di relatore.

A questo rilievo il presidente VILLONE replica osservando che la funzione di relatore è oggetto di una delega del Presidente di Commissione che, altrimenti, ha la funzione di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

Il senatore ROTELLI osserva che vi è un'ulteriore sovrapposizione di ruoli nel caso in esame, parlando il Presidente relatore a nome della maggioranza.

A questo rilievo il ministro MACCANICO replica ricordando che solitamente le funzioni di relatore sono affidate a un componente della maggioranza, che parla a nome della maggioranza.

Il senatore ROTELLI chiarisce che non intende mettere in discussione la legittimità del comportamento del Presidente, ma di aver voluto segnalare che la confusione dei ruoli rende meno comprensibile e chiara la conduzione dei lavori della Commissione da parte del Presidente; una conduzione che dichiara di non condividere.

Il presidente VILLONE, nel sostenere di aver sempre garantito il più rigoroso rispetto del Regolamento nella conduzione dei lavori, ribadisce che il dibattito sui provvedimenti in titolo proseguirà nella seduta di domani, al termine della quale potrà proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Prende quindi la parola il senatore ANDREOLLI che dichiara di condividere l'esigenza prospettata dal Presidente di procedere, prima della sospensione dei lavori, ad alcune votazioni relativamente ai temi non controversi. Crede tuttavia opportuno l'avvio di un confronto informale tra la maggioranza e l'opposizione, anche attraverso il ricorso alla mediazione della Presidenza del Senato, per verificare la sussistenza delle condizioni

per un utile prosecuzione del confronto, che potrà riprendere così utilmente dopo la sospensione dei lavori.

Prende infine la parola il ministro MACCANICO secondo il quale dal dibattito e dalle proposte emendative e subemendative emerge con chiarezza la possibilità di proseguire un utile confronto avendo, da un lato le opposizioni accettato l'impianto della proposta della maggioranza e, dall'altro la maggioranza, con i subemendamenti illustrati dal relatore, accettato alcuni elementi qualificanti delle proposte alternative avanzate dall'opposizione. Nel ritenere comprensibile l'esigenza delle opposizioni di avere uno spazio sufficiente per una piena valutazione dei subemendamenti illustrati dal relatore nella seduta pomeridiana, ritiene tuttavia che si possa proseguire utilmente il confronto sulle questioni non controverse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA PER GIOVEDÌ 27 LUGLIO

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta, giovedì 27 luglio alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

**SUBMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le liste collegate a candidati nei collegi contraddistinti dal medesimo contrassegno recante nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri costituiscono una coalizione».

1.1000/100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16.

1. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Articolo 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di presidente del consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

e) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione, ai

sensi della precedente lettera *a*), la cifra elettorale circoscrizionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale circoscrizionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione"».

1.1000/101

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. L'articolo 83 del testo unico è sostituito con il seguente:

"Articolo 83. – *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;

b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;

c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;

d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d*), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera *d*), un numero di seggi pari a quello in eccesso;

f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera *c*) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della prece-

dente lettera *d*) ovvero *e*) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideeterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l'ordine dei maggiori quozienti;

g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere *d*), *e*), *f*) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera *a*);

h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;

i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera *h*) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale operazione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni

ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione dei seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione"».

1.1000/102

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

622^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maggi e Corleone e per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto

(4638) RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile

(4654) MILIO. – Concessione di indulto

(4658) SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto

(4674) CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale

(4701) MANCONI. – Concessione di indulto

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore MILIO, a giudizio del quale l'indulto è l'unico strumento per affrontare adeguatamente e in tempi brevi il problema dell'affollamento delle carceri italiane. Ricordato di aver presentato un disegno di legge (AS 4654) al riguardo, critica coloro che, contrapponendo artificiosamente amnistia e indulto, hanno ingenerato illusioni e speranze tra i detenuti.

La sua proposta, invece, fondandosi anche sui dati della popolazione carceraria, della capacità ricettiva degli istituti di pena e delle pene da scontare, consente di ridurre drasticamente la soglia della non tollerabilità

della permanenza in carcere. D'altro canto, anche in relazione al disegno di legge in questione, egli non condivide i timori di coloro che paventano una recrudescenza criminale in conseguenza della scarcerazione. A sostegno, poi, della efficacia del proprio disegno di legge, riepiloga i dati concernenti la popolazione carceraria, enumerando vicende e avvenimenti che testimoniano la condizione di intollerabile sovraffollamento. Tale condizione di disagio penitenziario acquista un significato ancora più pregnante se si tiene conto del numero delle richieste di applicazione dei benefici delle leggi «Simeone» e «Gozzini», a suo dire ancora troppo scarso.

Giudica pertanto assolutamente inadeguate le proposte formulate di recente dal ministro Fassino, con il Piano d'azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario di cui al disegno di legge n. 4738. Ben altre misure invece, quali, ad esempio, interventi per accelerare le decisioni del tribunale di sorveglianza circa le domande per la concessione dei benefici previsti dalle leggi citate, potrebbero avere effetti immediati per diminuire il numero dei detenuti. In tal senso, giudica opportuna l'introduzione di un meccanismo automatico di concessione dei benefici, che preveda l'intervento del magistrato solo in caso di diniego da parte degli organi competenti. Anche in materia di liberazione condizionale ritiene necessario e urgente un intervento volto a rendere effettiva l'applicazione di tale istituto: in tal senso ricorda di aver presentato uno specifico disegno di legge (A.S. 4673). Esprime poi perplessità sulle misure contenute nel Piano proposto dal ministro Fassino per la parte relativa al tema della liberazione anticipata. In conclusione, ritiene preferibile concedere in tempi rapidi l'indulto, al fine di deflazionare immediatamente la popolazione carceraria, giudicando invece del tutto inefficace l'amnistia, strumento tecnicamente più complesso e che potrebbe far insorgere difficoltà nella individuazione delle singole fattispecie di reato da amnistiare, oltre che ingenerare interferenze sull'amministrazione della giustizia.

Interviene quindi il senatore PERA, il quale richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di ricostruire le circostanze che hanno fatto emergere il tema dell'amnistia e dell'indulto quale oggetto di discussione politica. Dopo aver ricordato gli avvenimenti accaduti nel carcere di Sassari, nonché le varie prese di posizione susseguitesesi nei mesi scorsi circa l'opportunità di una misura di clemenza nei confronti dei detenuti, si sofferma in particolare sulla richiamata vicenda del carcere di Sassari, ricordando a più riprese le responsabilità dell'attuale direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Egli rammenta, tra l'altro, che proprio tale vicenda aveva indotto il ministro Fassino a prevedere una serie di interventi urgenti nel settore dell'edilizia carceraria. Considerando tale contesto, egli giudica singolare che sempre il direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria abbia poi sollecitato l'adozione di misure di clemenza. Aggiungendo un ulteriore elemento di riflessione, ricorda le incertezze dei Democratici di sinistra sul tema dell'amnistia e dell'indulto.

Le condizioni generali illustrate fanno da sfondo, prosegue l'oratore, alle misure proposte dal ministro Fassino con il Piano d'azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario.

Su tale proposta egli formula un giudizio nettamente negativo, denunciando innanzitutto il tentativo del Governo di proporre un indulto «mascherato», sia attraverso l'estensione dell'applicabilità dei benefici della «legge Gozzini», sia con la nuova disciplina dell'espulsione dei detenuti extracomunitari. L'altro elemento di critica è costituito dalla sostanziale genericità e inefficacia delle misure proposte sul fronte del sistema penitenziario. Le risorse messe a disposizione sono largamente insufficienti sia rispetto all'obiettivo di costruire nuove carceri, sia per l'apertura di istituti di pena già completati, sia per la ristrutturazione di edifici esistenti. Tale giudizio di insufficienza coinvolge anche i progetti in materia di personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Tutto ciò considerato, e tenendo conto dell'assoluta mancanza di una politica della sicurezza pubblica, così come di una politica dei flussi migratori – che la maggioranza di governo sembra interpretare semplicemente nel senso di interventi di sanatoria rispetto agli ingressi clandestini – la propria parte politica ritiene inopportuno discutere di amnistia e di indulto, senza che il Governo abbia formulato una posizione in proposito e si sia assunto le proprie precise responsabilità sulle tematiche della sicurezza e dell'immigrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (n. 719)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore FASSONE avverte di aver messo a disposizione dei componenti della Commissione una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame e si rifà integralmente alle considerazioni in essa contenute.

Prende la parola il presidente PINTO il quale manifesta alcune perplessità circa i rilievi critici che vengono svolti nella proposta di parere predisposta dal relatore in merito all'attribuzione al giudice per le indagini preliminari della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, previste nell'articolo 14 dello schema. Il Presidente prosegue chiedendo altresì al relatore

alcuni chiarimenti circa le considerazioni svolte nella suddetta proposta relativamente al disposto dell'articolo 30 dello schema in materia di particolare tenuità del fatto.

Il relatore FASSONE sottolinea che la scelta di affidare al giudice per le indagini preliminari la competenza ad autorizzare le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di ogni genere non sembra pienamente convincente. Infatti, ritiene inopportuna l'esclusione in capo al giudice di pace di una competenza non particolarmente delicata, mentre i rilievi contenuti nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto non appaiono persuasivi in considerazione del fatto che l'apparato organizzativo per effettuare le intercettazioni è collocato presso l'ufficio del pubblico ministero e non presso il giudice e posto che è il giudice di pace il naturale conoscitore e il valutatore della gravità degli indizi e della funzionalità del mezzo richiesto, e considerato altresì che, con la scelta effettuata nello schema, si rischiano complicate distribuzioni di fascicoli e di competenze quando l'indagine dia luogo a provvedimenti di diversa natura (ad esempio intercettazioni e sequestri).

In materia di particolare tenuità del fatto, la proposta di parere, da un lato, ritiene superabili i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal Governo relativamente all'assetto di tale istituto come configurato nella legge delega e, dall'altro, prospetta l'opportunità di una modifica dell'ultima parte del comma 3 dell'articolo 30, suggerendo di escludere l'attribuzione alla persona offesa di un potere di veto assoluto circa l'operatività della nuova causa di estinzione e di prevedere che tale opposizione possa sortire un simile effetto solo nell'ipotesi in cui l'interesse della persona offesa non sia stato o non possa essere altrimenti tutelato.

Rispondendo a ulteriori richieste di chiarimenti del presidente PINTO e del senatore PREIONI, il relatore FASSONE sottolinea inoltre come nella proposta di parere si proponga di escludere esplicitamente l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale alle sanzioni alternative previste dagli articoli 47 e seguenti dello schema di decreto. Va infatti evidenziato come la sospensione condizionale della pena, stante il silenzio della legge delega, non appaia automaticamente applicabile alle pene non pecuniarie diverse dalla reclusione e dall'arresto in considerazione dell'espresso disposto dell'articolo 163 del codice penale e, in conseguenza di ciò, come tale istituto non dovrebbe ritenersi applicabile alla pena pecuniaria, nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per l'illogicità risiedente nel neutralizzare gli effetti della sanzione più lieve a fronte dell'ineludibilità di quelle più gravi. A ciò deve aggiungersi che la previsione della sospensione condizionale delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace potrebbe vanificare le finalità complessive che ispirano il «microcosmo punitivo» tipico di questo giudice, pregiudicando l'effettiva funzionalità degli istituti conciliativi.

Il senatore CENTARO prospetta l'opportunità di prevedere esplicitamente, con riferimento all'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile, che il giudice di pace debba rinviare per la liquidazione del danno ad altro giudice, qualora l'entità del risarcimento ecceda la sua competenza per valore. La soluzione suggerita invece nella proposta di parere – che invita il legislatore delegato ad estendere l'appellabilità anche alle sentenze di condanna a pena pecuniaria nel caso in cui queste rechino altresì condanna dell'imputato al risarcimento del danno – non appare infatti pienamente convincente e potrebbe, a suo avviso, determinare conseguenze controproducenti.

Il senatore RUSSO condivide, al contrario, la soluzione delineata nella proposta di parere con riferimento alla problematica su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Centaro e sottolinea come la prassi interpretativa delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale sia, per quanto ha avuto modo di verificare, nel senso che il giudice penale, qualora vi sia stata costituzione di parte civile, decide sulla domanda avente ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno, qualunque sia l'ammontare in valore della stessa.

Il relatore FASSONE ribadisce l'opportunità del suggerimento contenuto al riguardo nella proposta di parere, evidenziando come questo intenda coniugare l'esigenza di venire incontro alle preoccupazioni connesse con il rischio che il giudice di pace venga chiamato a decidere, in sede penale, su domande risarcitorie che eccedono di gran lunga i limiti della sua competenza in materia civile, con il più rigoroso rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla delega, prospettando un'interpretazione del disposto della lettera n) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1999 nel senso che l'inappellabilità delle sentenze «che applicano la sola pena pecuniaria» non ricomprenda le ipotesi in cui la condanna a pena pecuniaria è accompagnata dalla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti del senatore GASPÉRINI, il relatore osserva come l'inapplicabilità dei riti alternativi al procedimento davanti al giudice di pace – con l'eccezione delle considerazioni che nella proposta di parere sono contenute con riferimento all'istituto del decreto penale di condanna – appaia giustificata dal rilievo e dallo spazio che nell'ambito di tale procedimento rivestono l'attività conciliativa e istituti come l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ovvero la possibilità di determinare l'estinzione del reato in conseguenza a condotte riparatorie.

Anche il senatore CALLEGARO manifesta perplessità circa l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi nel procedimento davanti al giudice di pace, con specifico riferimento alle implicazioni che ne derivano nell'ipotesi di costituzione di parte civile.

Il relatore FASSONE, quindi, si sofferma dettagliatamente su alcune osservazioni che gli sono state fatte pervenire dal senatore Antonino Caruso e di cui ha potuto prendere conoscenza solo nella seduta odierna. In particolare gli appaiono accoglibili le osservazioni relative all'articolo 17 dello schema, per il quale si propone o di sopprimere il secondo comma, ovvero di sostituirlo limitandosi a stabilire che il ricorso per la citazione a giudizio debba contenere l'espressa indicazione dell'avvenuta presentazione della querela, con obbligo di darne informazione al pubblico ministero. All'articolo 21 il relatore ritiene altresì sostanzialmente accoglibili le osservazioni del senatore Antonino Caruso che, al fine di rispettare il criterio di semplificazione contenuto nella delega, intenderebbe, al comma 1, evitare che, in ogni caso in cui il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato, esso debba essere comunque restituito al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

Per l'articolo 30, che disciplina le fattispecie di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, ritiene accoglibile, nei termini indicati nella sua proposta di parere, la modifica proposta al comma 2 la quale muovendo dalla convinzione che normalmente la persona offesa non si pone in posizione di consenso, essendo stata avviata un'iniziativa processuale proprio a seguito di un suo impulso, vorrebbe sopprimere le parole da «solo se non risulta» fino alla fine del comma.

Il relatore dichiara, quindi, di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 45 dello schema di decreto e ribadisce che, per quanto riguarda l'applicabilità dei riti speciali, egli condivide la scelta del legislatore delegato, volta ad escludere tale applicabilità nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, fatta eccezione per quel che attiene il procedimento per decreto.

Ugualmente non ritiene di poter accogliere il suggerimento avanzato dal senatore Caruso con il quale si intenderebbe invitare il legislatore delegato a non esercitare la delega limitatamente agli aspetti relativi all'attribuzione al giudice di pace della competenza a conoscere dei reati di cui agli articoli 582, secondo comma, e 590 del codice penale, per le implicazioni problematiche che una simile attribuzione di competenza comporterebbe sul piano civilistico, ritenendo al riguardo sufficiente il correttivo prospettato nella proposta di parere sul versante dell'appellabilità della sentenza di condanna a pena pecuniaria che condanni altresì al risarcimento del danno l'imputato.

Il PRESIDENTE verifica, quindi, la sussistenza del numero legale.

Con il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Antonino CARUSO, CALLEGARO e SCOPELLITI, la Commissione conferisce mandato al relatore Fassone a predisporre un parere, favorevole con osservazioni, nei termini di cui alla proposta messa a disposizione della Commissione e con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e accolte dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4656) MARITATI ed altri – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea

(4673) MILIO – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, come convenuto nell'ultima seduta, ha predisposto un testo per i disegni di legge in titolo con specifico riferimento alla disciplina dell'espulsione dei cittadini extracomunitari e della liberazione anticipata. Tale testo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricorda che, sempre nella seduta pomeridiana di giovedì scorso, si è convenuto di fissare a mercoledì 26 luglio 2000, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo in questione, assunto a base per il prosieguo dell'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

623^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

indi del Vice Presidente
CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(4598) MANCONI ed altri. – *Concessione di amnistia e di indulto*

(4638) RUSSO SPENA ed altri. – *Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile*

(4654) MILIO. – *Concessione di indulto*

(4658) SCOPELLITI ed altri. – *Concessione di amnistia e indulto*

(4674) CIRAMI ed altri. – *Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale*

(4701) MANCONI ed altri. – *Concessione di indulto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Ha la parola il relatore FOLLIERI il quale osserva che, dopo la dichiarazione resa dal senatore Pera nella seduta pomeridiana odierna, il dibattito fin qui svoltosi ha messo in evidenza che da parte della «Casa delle libertà» vi è una netta chiusura nei confronti dei provvedimenti di clemenza. Dopo aver ricordato che da parte della maggioranza vi era stata, al contrario, la massima chiarezza ed apertura nei confronti delle proposte indulgenziali e che anche la ventilata possibilità di concedere un indulto non si è potuta concretizzare per la mancanza di un accordo anche in merito a tale limitato intervento, dichiara che in tale situazione egli si trova nell'impossibilità di indicare un testo base. Al fine di consentire una ulteriore pausa di riflessione che, auspicabilmente, permetta all'opposizione di chiarire e rivedere il proprio atteggiamento, il relatore Follieri propone un breve rinvio della discussione dei disegni di legge. Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, si augura che sarà possibile rinvenire le condizioni per l'indicazione del testo base. Sottolinea l'esigenza di intervenire con rapidità, attesa la drammatica situazione in cui si trovano gli istituti penitenziari. Propone, in conseguenza, di concentrare l'attività della Commissione sull'esame del testo base predisposto dal relatore Fassone per i disegni di legge n. 1210 e congiunti in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari e liberazione anticipata.

Replica il sottosegretario MAGGI e sottolinea che il Governo non si è in alcun modo sottratto al confronto con la Commissione. Anzi ha scelto, nella piena autonomia reciproca, di presentare un «pacchetto» di interventi strutturali che affrontano sotto diversi profili la questione del sovraffollamento dei circuiti penitenziari e della vivibilità delle carceri. Dopo aver messo in rilievo che gli interventi strutturali in questione attono ad una situazione carceraria sulla quale da tempo non si sono regi-

strati interventi indulgenziali, conferma che su tale linea il Governo proseguirà, rispettando l'autonomia e la libertà di scelte che il Parlamento nella sua indipendenza riterrà di compiere.

Sulla proposta di rinvio della discussione formulata dal relatore si apre un dibattito.

Il senatore PREIONI sottolinea che non vi sono le condizioni politiche sufficienti per raggiungere l'elevata maggioranza dei due terzi occorrente per l'approvazione dei disegni di legge relativi ai provvedimenti di clemenza e pertanto è inutile proseguire nella discussione.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo, premesso che ogni responsabilità in materia va addebitata alla maggioranza che ha assunto un atteggiamento di totale chiusura, è contraria alla proposta di rinvio e propone di proseguire la discussione anche nel corso della sospensione estiva. Sottolinea come la maggioranza, mentre dichiara di non volere l'amnistia, porta avanti provvedimenti che gli stessi effetti ottengono in maniera occulta.

Il senatore MILIO dichiara che la proposta del relatore rappresenta, nella sostanza, il rifiuto di affrontare il problema e pertanto, per coerenza e chiarezza, tale intento va dichiarato apertamente.

A nome del gruppo di Forza Italia il senatore GRECO, ribadito che il Gruppo di Forza Italia ha già chiaramente manifestato fin dall'inizio della discussione dei provvedimenti di clemenza la propria contrarietà al riguardo, mette in luce sia che la maggioranza si è sistematicamente sottratta al confronto con l'opposizione, sia che la medesima ha adottato un atteggiamento contraddittorio rispetto alle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza della Commissione, il quale aveva chiaramente assentito all'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge di amnistia e indulto e dei «collegati penitenziari» nell'intesa che tali proposte avrebbero dovuto procedere parallelamente. Ritiene pertanto che l'atteggiamento di chiusura che egli ascrive alla maggioranza sui provvedimenti di clemenza non potrà che determinare la correlata rinuncia anche ad esaminare i cosiddetti «collegati», in particolare i provvedimenti che riguardano l'espulsione dei cittadini extracomunitari (A..S. 1210 e congiunti).

Il senatore BUCCIERO ricorda che il Governo si è dimostrato totalmente inadempiente sulle richieste di chiarimento in ordine all'effettiva esigenza di concedere l'amnistia e l'indulto e ribadisce l'assoluta insufficienza degli interventi dell'Esecutivo rispetto ai numerosi e gravissimi problemi dell'affollamento del circuito penitenziario.

Il senatore RUSSO dichiara che la sua parte politica ha mantenuto un atteggiamento di assoluta chiarezza – che nessun artificio polemico può

offuscare – dichiarando la disponibilità alla concessione dell'indulto, unica soluzione coerente al problema del sovraffollamento. Riepilogate, quindi, le diverse occasioni in cui di fronte alle proposte ed alle aperture della maggioranza l'opposizione o non si è prestata al dialogo, ovvero non ha espresso con chiarezza e nelle sedi congrue le proprie posizioni, il senatore Russo esprime tuttavia la speranza che la saggia proposta del relatore possa favorire un cambiamento delle posizioni politiche per raggiungere quella maggioranza elevata che, allo stato, non si è registrata.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver fatto riferimento al disegno di legge n. 4638, di cui è presentatore, esprime amarezza per la proposta del relatore.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo in dissenso dal Gruppo, dopo aver denunciato l'atteggiamento di sopraffazione della maggioranza che impone tempi e modi di esame dei suoi disegni di legge, rileva l'artificialità della proposta del relatore. Chiarezza vorrebbe che si dicesse, con franchezza, che la Commissione si avvia a prendere una decisione, su proposta del relatore, che prelude alla cancellazione dall'ordine del giorno dei provvedimenti di clemenza. Per coerenza dovrebbero, però, essere cancellati anche i provvedimenti «collegati», decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che avevano chiaramente inteso assicurare che entrambi questi filoni dovessero procedere parallelamente.

Il senatore CALLEGARO, dopo aver denunciato l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza, dichiara che si vede costretto a votare contro la proposta del relatore.

Il presidente PINTO, a nome del Gruppo, mette in rilievo l'importanza e la saggezza della proposta del relatore, cui voterà pertanto a favore, nella speranza che l'opposizione receda dall'atteggiamento di totale chiusura rispetto ad ogni tentativo della maggioranza di instaurare un dialogo costruttivo. Precisa, infine, che i provvedimenti di clemenza e quelli «collegati» debbono percorrere un tragitto parallelo, ma nella reciproca autonomia.

Il presidente PINTO constata la sussistenza del numero legale.

Messa in votazione, la proposta di rinvio della discussione del relatore è quindi approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione rinviata nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso.

Il relatore BUCCIERO – a seguito di una richiesta in tal senso del senatore SENESE – dichiara che intende mantenere l'avviso, da lui già manifestato, di licenziare il testo come trasmesso dalla Camera dei Deputati. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti dichiarandosi pronto a ritirare il suo emendamento 14.2.

Il sottosegretario MAGGI invita ad approvare il testo senza modifiche e, mentre si dichiara consapevole che il testo medesimo è suscettibile di essere migliorato, sottolinea tuttavia che l'approvazione, dato il contesto internazionale, non può più essere ritardata.

Si passa alla discussione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE accerta la sussistenza del numero legale.

Con separate votazioni la Commissione approva lo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del testo approvato dal Senato della Repubblica, effettuato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PINTO ritira il suo emendamento 2.3 (Nuovo testo) riservandosi di rendere successivamente alcune dichiarazioni di natura interpretativa che intende siano acquisite agli atti.

Il senatore PREIONI ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore SENESE dichiara che gli emendamenti a sua firma, 2.2, 10.1, 10.2, 13.1, 14.1, e 18.1 sono stati presentati con l'intento di porre rimedio, per quanto possibile, alle più macroscopiche distorsioni normative contenute nel testo in discussione. Non può fare a meno di esprimere – tra l'altro – le più ampie riserve in merito all'articolo 8 di tale testo che, in totale dissonanza sistematica rispetto al generale principio di specialità che caratterizza la disciplina delle sanzioni amministrative, impone l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta alle sanzioni penali. Senza contare, poi, la disposizione di cui all'articolo 10 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento che ha soppresso le disposizioni introdotte dal Senato in merito alla libera circolazione dei supporti audio-

visivi all'interno dell'Unione Europea, determinando con tale soppressione quantomeno il rischio di una violazione dei principi del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci. Rinnovate, quindi, le gravi riserve sull'impianto sanzionatorio del testo e sulle scelte normative ad esso sottese, il senatore SENESE preannunzia che si allontanerà dall'Aula e non ritirerà i suoi emendamenti.

Il presidente PINTO dichiara che l'emendamento 2.3 (Nuovo testo) da lui ritirato intendeva chiarire che sono inapplicabili all'attività svolta dalle Assemblee parlamentari le limitazioni e le sanzioni introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge in tema di riproduzione di opere con fotocopia o altro sistema analogo nonché le ulteriori disposizioni ivi previste in tema di riscossione di compensi, anche in forma forfetaria da parte della SIAE. Il Presidente ricorda che attualmente, in base all'articolo 67 della legge sul diritto d'autore, opere o brani di opere possono essere liberamente riprodotte nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio purché si indichi la fonte o il nome dell'autore, mentre non vi è una disposizione specifica relativamente all'attività legislativa e parlamentare. Molto probabilmente il legislatore del 1941 omise tale riferimento per un segnale di rispetto nei riguardi delle Assemblee legislative: ciò è tanto vero che, nei sessanta anni successivi e a tutto oggi, non sono mai stati posti in dubbio la possibilità ed il buon diritto che le Camere abbiano, avvalendosi dei propri uffici, di far riprodurre, attraverso gli ordinari mezzi di fotocopiatura o similari, le opere, parti di opere, articoli o contributi a stampa o su supporti magnetici, nel quantitativo e nella forma strettamente necessari all'adempimento delle proprie funzioni istituzionali. Rimane, tuttavia l'esigenza di chiarire che la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, secondo capoverso del disegno di legge n. 1496-B in discussione non si applica alla biblioteca del Senato che è considerata dalla manualistica «biblioteca speciale» né si applica alle biblioteche degli organi parlamentari. In conclusione intende che con ciò sia chiaro per l'interprete che il complesso delle attività svolte dalle Camere nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali non ricade nell'ambito di applicabilità delle ipotesi considerate dall'articolo 2 del disegno di legge 1496-B in discussione.

L'emendamento 2.2 è dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore.

Il senatore PREIONI dà per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12.

Su tali emendamenti il RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.

Messi separatamente in votazione gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 risultano respinti.

L'articolo 2 è quindi approvato.

Con separate votazioni la Commissione approva, quindi l'articolo 3, lo stralcio dell'articolo 6 approvato dal Senato della Repubblica; la soppressione dell'articolo 7 dello stesso testo approvato dal Senato della Repubblica; l'articolo 5; l'articolo 7; la soppressione dell'articolo 11 ed, infine, l'articolo 8.

All'articolo 10 il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 10.1 e 10.2.

L'articolo 10 è poi messo in votazione ed accolto nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 11 e 12 vengono votati ed approvati nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La Commissione, con separata votazione, approva, quindi, la soppressione dell'articolo 18 del testo approvato dal Senato della Repubblica.

All'articolo 13 il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 13.1.

Il senatore PREIONI annunzia che voterà contro l'articolo 13 introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati non condividendone la logica, mirata ad introdurre sanzioni penali in maniera indiscriminata.

L'articolo 13 è poi approvato senza modifiche.

Il PRESIDENTE dichiara, decaduti per l'assenza dei presentatori gli emendamenti 14.1, 14.3 e 14.4.

Il RELATORE ritira, quindi, l'emendamento 14.2.

L'articolo 14 è messo in votazione ed approvato nel testo della Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi la soppressione dell'articolo 21 del testo approvato dal Senato della Repubblica.

Il senatore PREIONI dà per illustrati gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

Il RELATORE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.7.

Messi separatamente in votazione, gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.6 sono respinti.

L'articolo 16 è poi messo in votazione ed approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 17 è approvato con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 18.1.

Il senatore PREIONI annuncia il proprio voto contrario sull'articolo 18.

L'articolo 18 è poi messo in votazione ed approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Con la dichiarazione di voto contrario del senatore PREIONI – che sottolinea la inutile sovrabbondanza organizzativa dell'organo consultivo da tale articolo introdotto – l'articolo 19 è approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore CALLEGARO dichiara che si asterrà ritenendo largamente condivisibili le affermazioni del senatore Senese.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara che voterà – senza entusiasmo – a favore del disegno di legge sottolineando che lo ritiene frutto di un approccio sistematico sbagliato, confezionato troppo rapidamente sotto il pressante incalzare della necessità di adempiere a impegni internazionali. Dichiara infine, a titolo personale, di condividere molte delle obiezioni avanzate dal senatore Senese, pur considerandole di natura non sostanziale.

Il senatore CENTARO preannuncia il suo voto favorevole e ricorda di essere stato presentatore del disegno di legge n. 2157 sulla stessa materia. Pur ritenendo che il disegno di legge sia comunque suscettibile di miglioramento, condivide le esigenze che ne hanno imposto una rapida definizione senza apportare modifiche.

Il relatore BUCCIERO, infine, dopo avere espresso la convinzione che le considerazioni critiche del senatore Senese non attengono a rilievi di natura sostanziale, dichiara di ritenere comunque convincente la tecnica

normativa cui si ispira il provvedimento in discussione di novellare la legge sul diritto d'autore e conclude sottolineando l'esigenza che la normativa introdotta sia effettivamente messa in opera e applicata.

Il disegno di legge nel suo complesso è approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 22,50.

Testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 1210, 1529, 4656, 4673 e 4738

Art. 1.

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. - Nei casi previsti dal comma 3, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Art. 2.

1. L'articolo 13 del d. lgs 25 luglio 1998 n. 286 è così modificato:

«a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla-osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; in tal caso il questore provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla-osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 14-bis.

3-bis. - Si osservano le disposizioni previste dal comma 3 anche nel caso in cui l'ordine di esecuzione della pena alle seguenti con la reclusione fino a sei mesi'; e dopo le parole con accompagnamento immediato' sono aggiunte le parole È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza».

«b) nel comma 13 le parole 'con l'arresto da due mesi a sei mesi' sono sostituite dalle seguenti 'con la reclusione fino a sei mesi'; e dopo le parole 'con accompagnamento immediato' sono aggiunte le parole 'È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza'».

Art. 3.

Dopo l'articolo 14 del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Espulsione dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere)

1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in sede di convalida del fermo o dell'arresto, è disposta l'espulsione quando sussiste taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13 comma 2, ovvero quando si procede per un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

2. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone, con decreto motivato, l'espulsione dello straniero, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa.

3. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II del codice penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

4. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore, che, dopo avere effettuato i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero ed acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13 comma 4.

5. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.

6. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale, e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione. La prescrizione del reato è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di espulsione al momento in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia dell'avvenuto indebito rientro».

Art. 4.

1. L'art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è così modificato :

«a) nel comma 1 le parole entro il limite di due anni ' sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre anni";

b) nel comma 1 le parole può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni ' sono sostituite dalle seguenti: sostituisce la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni».

Art. 5.

Dopo l'articolo 16 del d. lgs 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente :

Art. 16-bis.

(Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione)

1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione allorché si versi in uno dei seguenti casi:

- a) se si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13 comma 2;
- b) se la condanna riguarda un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione;
- c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II del codice penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui alle lettere a) e b), ovvero del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13 comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. La presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione dell'espulsione. Il presidente del tribunale di sorveglianza può, con provvedimento provvisorio, sospendere l'esecuzione dell'espulsione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 19, quando, nel caso previsto

dal comma 1, lettera *b*), ritiene che lo straniero non sia socialmente pericoloso.

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena».

Art. 6.

Dopo l'articolo 16-bis del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

Articolo 16-ter.

(Espulsione in seguito ad espiazione di pena detentiva)

1. Quando lo straniero è detenuto in espiazione di pena detentiva, il prefetto provvede alla revoca del permesso di soggiorno, se rilasciato e tuttora valido, ed al conseguente provvedimento di espulsione, della quale ricorrano i presupposti, in tempo utile affinché l'eventuale ricorso avverso il provvedimento, la relativa decisione e ogni altro incombente afferente la procedura di espulsione avvengano e si perfezionino durante il tempo dell'esecuzione della pena.

Art. 7.

Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis.

(Liberazione anticipata in casi particolari).

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

5. Si applica il comma 4 dell'articolo 54.

Art. 54-ter.

(Domanda di liberazione anticipata)

1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare».

Art. 8.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. –

1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-*bis*

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 9.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole «la revoca e la cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le altre: nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

Art. 10.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 39 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 11.

1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto.

2. Le richieste di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovate.

Art. 12.

«1. Per far fronte ad eventuali imprescindibili esigenze degli uffici di sorveglianza, derivanti dall'applicazione della presente legge, i presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei presidenti dei tribunali di sorveglianza, provvedono ad applicare, in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto, un congruo numero di magistrati giudicanti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

2. L'applicazione è disposta entro cinque giorni dalla richiesta, ed ha durata non superiore a sei mesi.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975 n. 354».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1496-B**Art. 2.**

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «medesimo comma», con le seguenti: «comma terzo».

2.1

PREIONI

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire la parola: «medesimo», con la seguente: «terzo».

2.2

SENESE, RUSSO

Al comma 2, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: «È fatta comunque salva l'inapplicabilità delle disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo nelle ipotesi considerate dall'articolo 67».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 67 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con il seguente:

«Art. 67. - Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure legislative e parlamentari, giudiziarie od amministrative per le finalità ad esse relative, purchè si indichino la fonte o il nome dell'autore».

2.3 (Nuovo testo)

PINTO

Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da uno a tre mesi».

2.4

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da tre a sei mesi».

2.5

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un mese».

2.6

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da tre mesi».

2.7

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da cinquecentomila lire a cinque».

2.8

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da due a dieci» con le seguenti: «da uno a cinque».

2.9

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da due» con le seguenti: «da cinquecentomila lire».

2.10

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «da due» con le seguenti: «da uno».

2.11

PREIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «a dieci» con le seguenti: «a cinque».

2.12

PREIONI

Art. 10.

Al comma 1, all'articolo 181-bis ivi richiamato al capoverso 4, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «Fino alla data» alla fine del periodo.

10.1

SENESE, RUSSO

Al comma 1, all'articolo 181-bis ivi richiamato, al capoverso 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «resta operativo il sistema d'individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente» con le seguenti: «si applica il regolamento di esecuzione in vigore alla data di pubblicazione della presente legge».

10.2

SENESE, RUSSO

Art. 13.

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 171-bis dopo la parola: «duplica,» sostituire le parole: «per trarne profitto», con le seguenti: «per uso non personale ed a fini di lucro».

Al capoverso 2 dell'articolo 171-bis, dopo la parola: «chiunque», sostituire le parole: «al fine di trarne profitto», con le seguenti: «per uso non personale ed a fini di lucro».

13.1

SENESE, RUSSO

Art. 14.

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), dotati di contrassegno contraffatto o alterato. Se i supporti sono privi del contrassegno, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a lire 5 milioni;

d-bis) produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;».

Al capoverso 2, sopprimere la lettera a).

14.1

SENESE, RUSSO

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 171 nell'articolo 171-octies ivi, richiamato, dopo la parola: «promuove» inserire l'altra: «commercialmente» e prima della parola: «installa», inserire le altre: «concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo,».

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole da: «È punito» sino a: «chiunque» con le seguenti: «2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:».

14.3

GRECO

Al comma 1, all'articolo 171-ter ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «da cinque a trenta milioni» con le altre: «da cinque a cinquanta milioni».

14.4

GRECO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole dell'ultimo periodo da: «con la sanzione amministrativa» sino alla fine del comma con le altre: «con la sanzione della confisca del materiale»

16.2

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila» con le seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila».

16.3

PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila» con le seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire duecentomila».

16.4

PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale».

16.5

PREIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della pubblicazione, del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale».

16.6

PREIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e».

16.7

GRECO

Art. 18.

Al comma 1, all'articolo 3 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992 ivi richiamato, sopprimere il comma 6-ter.

18.1

SENESE, RUSSO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

309^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il dottor Fabrizio Costa, dirigente dell'Ufficio debito internazionale, crediti all'esportazione e relazioni finanziarie bilaterali del Dipartimento del Tesoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del dirigente dell'Ufficio debito internazionale, crediti all'esportazione e relazioni finanziarie bilaterali del Dipartimento del Tesoro

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale benvenuto al rappresentante del Dipartimento del Tesoro, ringraziandolo per la disponibilità con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Il dottor COSTA ricorda in primo luogo come il fattore decisivo nel determinare la fortissima espansione del debito estero dei paesi in via di sviluppo verificatasi negli anni '80 sia stato l'improvviso aumento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, in difetto di appropriate operazioni di copertura contro tale tipo di rischio. Sulle cause del repentino aggravamento del problema dell'indebitamento non può quindi che concordare con quanto affermato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 4707.

Rileva poi come già da circa quindici anni siano stati messi a punto, in particolare nell'ambito del cosiddetto «Club di Parigi» che raggruppa i Paesi creditori, una serie di interventi di riduzione o cancellazione del debito, per un ammontare progressivamente sempre più ampio. Così, dopo il

varo di un primo programma, risalente al 1988, che comportava una riduzione del debito pari ad un terzo del totale, tale percentuale fu elevata due anni dopo al 50 per cento, per poi essere successivamente, a più riprese, ritoccata verso l'alto.

Con l'iniziativa HIPC, promossa nel 1996 dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale, si è opportunamente messo l'accento sulla necessità di inserire le iniziative di cancellazione definite a livello bilaterale in un contesto di multilateralità. La nuova impostazione prevede pertanto che i programmi debbano riguardare il complesso dei debiti dei paesi interessati agli interventi, nei confronti di ciascuno degli Stati creditori e delle organizzazioni finanziarie internazionali; nel contempo, si è passati da una condizionalità di tipo economico-finanziario – comportante l'assunzione di impegni in ordine, ad esempio, al riequilibrio dei bilanci pubblici – ad un'altra, più articolata, che comprende, in particolare, interventi di riduzione della povertà.

L'iniziativa in ambito HIPC prevedeva la riduzione del debito per un ammontare dell'80 per cento del totale, quota poi incrementata, secondo le intese adottate in occasione del vertice G8 di Colonia, al 90 per cento. Successivamente, i più importanti fra i paesi creditori, fra cui l'Italia, hanno indicato l'obiettivo di portare tale limite al 100 per cento, fatto salvo il rispetto di meccanismi di condizionalità orientati al progresso economico-sociale, comportanti l'utilizzo delle somme risparmiate sul versante del debito da parte delle competenti autorità locali degli Stati beneficiari per iniziative in campi come quelli, ad esempio, dell'istruzione e della sanità.

In conclusione, fornisce alcuni chiarimenti sugli ambiti nei quali l'Amministrazione del tesoro è chiamata a concorrere alla gestione delle politiche relative ai crediti nei confronti dei paesi in via di sviluppo, sia in relazione alla sua partecipazione in rappresentanza dell'Italia presso gli organismi finanziari internazionali che per la materiale copertura dei crediti cancellati.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea innanzitutto l'opportunità di un chiarimento circa il grado di ottemperanza dei paesi beneficiari delle misure di riduzione o cancellazione del debito alle condizioni inerenti alle spese militari definite dai relativi programmi. Domanda poi, con riferimento agli ambiti di competenza più specificamente propri dell'Amministrazione alla quale appartiene il dottor Costa, se siano fondati i rilievi critici da più parti espressi all'indomani della recente, definitiva approvazione del disegno di legge n. 4692, nel senso di svalutarne la portata in quanto l'intervento riguarderebbe sostanzialmente soltanto crediti inesigibili.

Il dottor COSTA fa presente in primo luogo che il tema delle spese «non produttive», e in particolare di quelle militari, è da tempo all'attenzione degli organismi tecnici ove vengono definiti i programmi di riduzione e cancellazione del debito. L'ammissione ai relativi benefici è

anzi in concreto soggetta a revoca o sospensione, in presenza di fondate segnalazioni circa il mancato rispetto delle condizionalità, come è ad esempio avvenuto nei confronti dell'Uganda, che si è vista temporaneamente esclusa dal programma in relazione ad iniziative militari assunte fuori dal territorio nazionale, salvo essere poi riammessa ai benefici una volta accertato il rispetto delle indicazioni contenute in una specifica risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il senatore BOCO esprime forti riserve sulla scelta di riammettere l'Uganda ai benefici relativi alla cancellazione del debito estero sulla base di un accertamento che è stato evidentemente solo formale in ordine al rispetto delle previsioni della risoluzione dell'ONU testè richiamata dal dottor Costa. Fa infatti presente che di fatto l'Uganda mantiene un contingente nell'ex Zaire le cui dimensioni sono del tutto immutate.

Il dottor COSTA, con riferimento al secondo quesito formulato dal senatore Andreotti, fa presente che l'accertamento circa l'inesigibilità del debito estero in rapporto alla capacità del singolo paese di produrre risorse può presentare rilevanti difficoltà. Al riguardo, appare necessario individuare meccanismi maggiormente trasparenti per l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di inesigibilità che danno titolo all'ammissione ai programmi, anche per evitare improprie sovrapposizioni rispetto alla distinta problematica del cosiddetto «debito ingiusto». Va infine sottolineato che la cancellazione del debito, pur essendo un passaggio importante per favorire l'instaurazione di condizioni favorevoli ad una crescita economica, non rappresenta in sé un fattore sufficiente, ma va accompagnata da un complesso di misure di sostegno di lunga durata.

Il senatore VERTONE GRIMALDI richiama le considerazioni svolte in una precedente audizione in ordine alla profonda differenza esistente sul versante del debito estero fra contesti geografici, come l'Asia e l'America latina, nei quali si avvertono segnali di ripresa anche molto incoraggianti, ed altri, come essenzialmente il continente africano, ove la situazione economica sta drammaticamente peggiorando. In considerazione di ciò, è indispensabile perseguire soluzioni differenziate, con una concentrazione degli sforzi soprattutto sull'Africa.

In tale prospettiva, sarebbe opportuno che l'Italia si attivasse nelle competenti sedi per promuovere una conferenza internazionale sui problemi dello sviluppo in Africa, continente che rischia una deflagrazione che avrebbe conseguenze gravemente destabilizzanti per l'intero pianeta. In difetto di un più complessivo impegno nei termini da lui auspicati, misure come quelle di riduzione o cancellazione del debito contemplate dalla legge recentemente approvata dal Parlamento rischiano di rimanere dei semplici palliativi.

La senatrice SQUARCIALUPI domanda a quale istanze internazionali sia rimesso il giudizio circa la idoneità dei programmi di riduzione

della povertà presentati dai singoli paesi che aspirano al riconoscimento dei benefici. Per quanto riguarda il controllo sull'effettivo rispetto degli impegni, chiede se le informazioni siano assunte soltanto al livello bilaterale, o se invece sia anche previsto l'apporto delle ONG. Domanda inoltre se il rispetto delle condizionalità relative ai programmi di riduzione della povertà sia condizione unicamente per la cancellazione del debito o anche per la concessione di nuovi prestiti.

Il dottor COSTA fa presente che i documenti adottati dai singoli paesi beneficiari nell'ambito del programma per la riduzione della povertà e la promozione della crescita sono il frutto di complessi negoziati che possono vedere la partecipazione anche delle ONG. Fa poi presente che l'ottemperanza agli impegni in tema di riduzione della povertà rappresenta un requisito per la sola cancellazione dei debiti, mentre l'accensione di nuovi prestiti, teoricamente non assoggettata a condizionalità di contenuto corrispondente, di fatto non ha luogo trattandosi di paesi sostanzialmente insolventi. In prospettiva, appare comunque necessario definire un quadro di regole idonee a garantire che, in prosieguo di tempo, gli Stati ammessi al beneficio della riduzione o della cancellazione del debito non si trovino a ripercorrere la via dell'indebitamento incontrollato.

Il presidente MIGONE chiede ragguagli circa la fondatezza delle informazioni secondo le quali vi sarebbero casi di cessioni a terzi a titolo oneroso di crediti di paesi in via di sviluppo effettuate da alcuni Stati, fra i quali l'Italia, osservando che tale modo di operare, ove trovasse conferma, porrebbe molti interrogativi, sia di ordine politico che morale.

Chiede poi se e in che misura possa risultare utile un nuovo intervento legislativo, come quello prefigurato dal disegno di legge n. 4707, nel contesto che si è venuto a determinare dopo la recente definitiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 4692.

Domanda infine se la disponibilità mostrata dai paesi creditori rispetto agli interventi di cancellazione del debito non possa anche essere funzionale agli interessi delle rispettive istituzioni creditizie, che nella stabilizzazione finanziaria dei paesi destinatari dei benefici potrebbero ravvisare la precondizione per poter dare luogo in un secondo tempo, una volta instauratasi una fase di crescita, alla concessione di prestiti, questa volta a titolo oneroso.

Il dottor COSTA fa presente l'Italia ha in effetti realizzato un'operazione di vendita di parte dei suoi crediti nei confronti dei paesi in via di sviluppo, che è però tale soltanto in senso tecnico, trattandosi di operazione di tesoreria che non incide minimamente sul rispetto delle decisioni assunte in tema di ristrutturazione del debito estero dei paesi in via di sviluppo. A quanto gli risulta, non vi sono state neanche da parte di Stati terzi cessioni di crediti a soggetti privati per fini speculativi.

Per quanto riguarda il quesito relativo all'utilità di un nuovo intervento legislativo, osserva che, ove si ritenga necessaria la costituzione

di un fondo alimentato da apporti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel quadro degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nei termini ipotizzati nel disegno di legge n. 4707, non può in effetti prescindere dal varo di nuove disposizioni legislative. Ulteriori interventi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso disegno di legge n. 4707, ed alla luce degli indirizzi da ultimo affermati in occasione del vertice G8 di Okinawa, possono invece essere perseguiti anche a prescindere dal varo di nuove disposizioni.

Per ciò che attiene agli ipotizzati moventi reconditi sottesi all'atteggiamento di apertura con il quale nei paesi più sviluppati vengono considerate le proposte di riduzione del debito estero dei paesi in via di sviluppo, non ritiene che vi sia un parallelismo rispetto alla situazione post-bellica, nella quale effettivamente la stabilizzazione dei paesi sconfitti debitori era vista anche come un'opportunità di futuri guadagni per le istituzioni creditizie nella prospettiva di una fase di sviluppo destinata ad essere accompagnata da un nuovo indebitamento. Tale schema potrebbe semmai essere considerato in parte valido nei riguardi dei paesi a medio reddito, il cui debito estero in alcuni casi – come per l'Argentina o per il Brasile – può avere effetti destabilizzanti sui mercati finanziari, laddove per i paesi più poveri tali considerazioni sono evidentemente del tutto ininfluenti.

Il senatore BOCO fa presente che è reduce da un viaggio in Eritrea, dove ha potuto constatare gli effetti devastanti del recente conflitto, che ha provocato un gran numero di disabili anche per la deflagrazione di mine fabbricate su licenza italiana. Sottolinea quindi che gli aiuti economici ai paesi in via di sviluppo possono anche non avere effetti positivi, se non sono inseriti nel contesto di un rapporto equilibrato tra creditori e beneficiari. Ad esempio, il volume di crediti erogati dalla SACE a tali paesi è fortemente aumentato negli ultimi 10-15 anni, ma ciò non sempre si è tradotto in trasferimenti di prodotti e di tecnologie utili per la loro crescita economica e sociale.

Infine sottolinea che la Banca Mondiale ha recentemente approvato le linee-guida dei suoi interventi sotto il profilo socio-ambientale, mentre l'Italia continua a erogare crediti senza valutare l'impatto che essi avranno sugli equilibri dell'ambiente e della società nei paesi destinatari.

Il dottor COSTA, con riferimento alla precedente interruzione del senatore Boco relativa all'Uganda, ricorda che quello Stato aveva in atto un piano di riequilibrio economico, quando è scoppiato il conflitto nella regione orientale del Congo. Ciò indusse la comunità internazionale a sospendere gli aiuti, che poi sono stati ripresi recentemente, sempre sulla base di una decisione multilaterale.

Fa poi presente che entro il novembre del 2001 tutti gli Stati aderenti all'OCSE dovranno adottare le linee-guida in materia ambientale e che, per quel che riguarda l'Italia, esse vincoleranno anche gli interventi assicurati dalla SACE.

Il senatore PIANETTA pone in risalto anzitutto la specificità del disegno di legge n. 4707, che è volto a garantire continuità di intervento alla politica di conversione del credito e di lotta alla povertà. Peraltro il meccanismo individuato, cioè il fondo in valuta locale che si creerebbe con il meccanismo di conversione del credito, può presentare difficoltà di tipo gestionale: sollecita pertanto rilievi e suggerimenti da parte del rappresentante del Tesoro.

Il dottor COSTA osserva anzitutto che molti articoli del disegno di legge n. 4707 recano indirizzi di carattere politico per i quali potrebbe non essere necessario un atto legislativo e che, in caso contrario, la loro sede naturale dovrebbe essere la legge di riforma della cooperazione. Il ricorso a una nuova legge dovrebbe essere limitato, a suo avviso, a quelle misure che richiedono stanziamenti addizionali di bilancio, nonché per il comma 3 dell'articolo 8, che prevede una sorta di «Tobin tax» per i movimenti di capitale speculativo di breve periodo. A tal riguardo osserva che è in atto una discussione in seno all'Unione europea e che, comunque, l'argomento è di competenza del Ministero delle finanze.

Rileva poi che il campo di applicazione del disegno di legge di cui trattasi è più ampio della recente legge sul debito estero, in quanto basato su accordi bilaterali mentre tale legge si muove in un ambito strettamente multilaterale. Ciò potrebbe comportare l'estensione degli interventi a numerose aree geografiche, laddove la politica attuale di riduzione del debito si rivolge prevalentemente ai paesi HIPC, che sono quasi tutti situati nell'Africa subsahariana.

Il senatore TAROLLI, premesso che ritiene auspicabile poter disporre di interventi differenziati per i paesi di varia grandezza e importanza economica cui si rivolge la politica di riduzione del debito, chiede se basta la discrezionalità nell'applicazione della recente legge per poter scegliere di volta in volta tra la cancellazione totale, la riduzione oppure l'intervento sugli interessi. Chiede poi se, in base alla legge vigente, la riduzione del debito riguardi anche i creditori privati.

Infine pone in evidenza che, una volta cancellati i debiti verso gli Stati, vi potrebbe essere una diversa valutazione dei debiti verso le banche occidentali, che non sarebbero più tecnicamente inesigibili.

Il dottor COSTA dichiara di condividere tale osservazione e fa presente che proprio per tale ragione si preferisce un approccio multilaterale rispetto ad atti di cancellazione unilaterale: ad esempio l'iniziativa HIPC prevede la riduzione del 90 per cento del debito estero verso qualsiasi creditore. Ritiene altresì opportuno che i creditori privati non abbiano solo benefici da tali programmi e, pertanto, considera apprezzabile il tentativo di incentivarli a partecipare alla politica di riduzione del credito e di lotta alla povertà.

Quanto alla defiscalizzazione delle donazioni liberali ai paesi in via di sviluppo, ricorda che questa materia non è di competenza del Tesoro, pur

rilevando che sono già previste agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni senza fini di lucro, nonché di organizzazioni non governative impegnate in programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il senatore MAGLIOCCHETTI chiede se vi sia una gradualità di interventi tra la riduzione o la cancellazione totale dei crediti, osservando che in molti casi la totale inesigibilità dovrebbe indurre e trasformare i crediti in doni. Fa poi presente che gli interventi per ridurre la povertà sono di difficile attuazione: basti pensare ai tempi di costruzione degli ospedali in una realtà come quella dell'Africa subsahariana.

Si sofferma poi sulla corsa agli armamenti, che va assolutamente fermata con misure concrete, non potendosi considerare sufficienti gli impegni verbali che i paesi interessati non hanno alcuna difficoltà ad assumere. Dichiara infine di condividere l'idea del senatore Vertone Grimaldi di promuovere un convegno sul continente africano, i cui drammatici problemi non possono essere ulteriormente ignorati.

Il presidente MIGONE rileva che, prima di muoversi in tale direzione, sarà opportuno chiedere al sottosegretario SERRI di svolgere comunicazioni del Governo sulla situazione africana nel suo insieme, alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di settembre.

Il dottor COSTA ritiene opportuno rafforzare il ruolo delle organizzazioni internazionali anche nella fase di monitoraggio degli impegni assunti dai paesi beneficiari della politica di riduzione del debito. Ritiene poi irrinunciabili le condizioni di carattere sociale a cui sono subordinati gli accordi di riduzione o cancellazione dei debiti e dichiara che, a suo avviso, i creditori dovrebbero essere intransigenti nel pretenderne il rispetto.

Per la cooperazione italiana la cancellazione o la conversione dei crediti è un'occasione per avviare interventi bilaterali in paesi in cui finora non vi erano stati interventi significativi. Sul piano multilaterale il vertice del G8 di Okinawa ha affermato che la cancellazione del debito è il primo passo verso una efficace politica di sviluppo; contemporaneamente si è concordato che l'erogazione di nuovi crediti sia subordinata a stretti controlli, per evitare di finanziare direttamente o indirettamente l'acquisto di armamenti.

Il presidente MIGONE ringrazia il dottor Costa e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE avverte che l'orario d'inizio della seduta già convocata per domani, alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

242^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15,55.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario di Stato per la difesa MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-03599, sottolineando che, come in ogni altra caserma delle Forze armate, anche presso quella del Centro Addestramento Paracadutismo di Pisa vige un dettagliato e puntuale sistema di regole, volto a garantire l'ordinato funzionamento delle attività del reparto, nonché il controllo su ogni singola fase della giornata dei militari ivi impegnati. In tale quadro, la verifica della presenza dei militari al contrappello serale rappresenta un momento fondamentale delle attività giornaliere del personale di servizio. Tale controllo viene effettuato, dal personale di servizio in compagnia (sottufficiale e caporale di giornata), alla presenza dell'ufficiale di servizio, attraverso l'appello nominativo e la verifica dell'identità personale, dando evidenza, in appositi registri, di eventuali assenze ingiustificate. Per quanto attiene specificamente alle modalità di esecuzione di tali controlli presso il Centro, le consegne del personale responsabile prevedono, in caso di mancato rientro di un militare, di chiarire il quadro della situazione, interpellando i commilitoni dell'interessato al fine di trarne elementi di valutazione. In caso di situazioni incerte lo stesso personale è tenuto ad avvertire il comandante di reparto. Inoltre, presso il Centro è in uso la prassi di comunicare telefonicamente ai congiunti, la mattina successiva, l'eventuale mancato rientro del militare. Circa eventuali provvedimenti di carattere disciplinare conferma, come già segnalato

in altre occasioni, che l'amministrazione militare si riserva di adottarli una volta disponibili le conclusioni dell'inchiesta della magistratura.

In ordine, poi, a quanto riportato dal quotidiano «La Nazione», il sottosegretario rappresenta che in data 1 giugno 1999, alle ore 1.05, il militare in questione cadeva dal proprio posto-branda (ubicato al secondo piano di un letto a castello), battendo la testa e perdendo conoscenza. Immediatamente soccorso dai commilitoni e dal sergente di giornata ed essendo stato informato contestualmente l'ufficiale di servizio (che su specifica disposizione del comandante pernottava nei locali della compagnia), il militare veniva accompagnato con l'ambulanza, su disposizione dell'ufficiale medico di servizio all'infermeria del reparto, all'ospedale civile Santa Chiara di Pisa, ove veniva ricoverato. In data 15 giugno 1999, il soldato veniva dimesso senza che gli venissero riscontrate particolari conseguenze patologiche. In data 16 giugno 1999, il giovane veniva inviato al Centro militare di Medicina legale di Firenze per il pregresso episodio di perdita di coscienza, da dove veniva dimesso il 17 giugno 1999 e ricoverato nell'infermeria del Corpo. Successivamente il soldato veniva nuovamente inviato al Centro militare di Medicina legale di Firenze e in licenza di convalescenza di 30 giorni.

Sulla vicenda è stata redatta una relazione tecnico-disciplinare in base alla quale, stante anche le concordi dichiarazioni di tutti gli altri militari presenti all'evento, nonché quelle dello stesso soldato, l'episodio venne qualificato come incidente da attribuire a fattori fortuiti e accidentali, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte di alcuno. Il citato soldato in occasione del suo congedo ha inoltre rilasciato una dichiarazione di non aver subito atti di prevaricazione (nonnismo) durante il servizio militare prestato. Tale dichiarazione, insieme alla relazione tecnico-disciplinare, è stata anche consegnata, in data 8 aprile di quest'anno, alla procura di Pisa. In base a quanto illustrato, non esiste alcuna evidenza che possa supportare l'ipotesi che il militare sia stato vittima di un episodio di prevaricazione o di nonnismo la notte tra il 31 maggio e il 1 giugno 1999. Parimenti, non vi è alcun riscontro alle affermazioni che, secondo il quotidiano «La Nazione», sarebbero state rilasciate da un capitano del reparto.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto, invitando a non attendere gli esiti dell'indagine della magistratura, verso la quale mostra massima fiducia, bensì ad attivarsi anche in sede amministrativa per accertare le modalità di vita quotidiana nella caserma di Pisa (e non solo in quella).

Il sottosegretario di Stato per la difesa MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-03641 evidenziando che più volte il Governo ha riferito in Parlamento sulla questione dell'uranio impoverito. In questa sede ritiene opportuno, in primo luogo, rinnovare le assicurazioni sui rischi connessi a tale materiale per il contingente italiano in Kosovo. Al riguardo, fin dal suo ingresso nell'area vi è stata la consapevolezza del possibile rischio di inquinamento ambientale. Per questo motivo sono state adottate misure di

protezione immediate, tra cui un'adeguata attività informativa, un attento monitoraggio ambientale preliminare all'ingresso dei soldati italiani nelle aree in questione e la disponibilità di reparti specializzati nel monitoraggio e nella bonifica di aree pericolose. In aggiunta, sono stati svolti controlli approfonditi, l'ultimo dei quali risale all'aprile scorso, da parte di esperti in fisica del centro interforze di studi per le applicazioni militari, inviati più volte in quelle zone per verificare con strumenti e tecniche sofisticate i controlli condotti dalle unità presenti nel contingente. L'insieme di tali misure e di tali controlli ha permesso di accertare subito sin dall'inizio, e di confermare anche di recente, che i livelli di inquinamento radioattivo misurati nelle aree in cui vi sono soldati in Kosovo sono al di sotto dei limiti di sicurezza previsti dalle norme italiane per il territorio nazionale e, quindi, senza alcuna configurazione di pericolo. Naturalmente l'attività di controllo continua comunque e continuerà fino a quando i soldati italiani saranno in Kosovo, ma quanto fin qui tratto come risultato esclude situazioni di pericolo o di rischio. Ciò non esclude che possano esservi situazioni molto localizzate di rischio, ma le attività di monitoraggio e di protezione in atto sono tali da garantire che quanto fa il contingente italiano si svolga in condizioni di sicurezza.

Ciò premesso, per quanto attiene agli specifici quesiti posti, conferma che il Governo segue con particolare attenzione il problema dell'uranio impoverito, adoperandosi perché in sede internazionale divenga sempre più condivisa la convinzione dei rischi potenziali connessi all'utilizzo di quel tipo di munizionamento.

Per quanto attiene alla questione se le Forze armate di alcuni paesi Nato abbiano in dotazione munizionamento all'uranio impoverito e se questo sia stato impiegato in Kosovo, è noto come in risposta a un quesito posto in materia dalle Nazioni Unite, il Segretario Generale dell'Alleanza abbia formalmente segnalato l'utilizzo di 31.000 proiettili all'uranio impoverito da parte dell'Alleanza durante la campagna aerea per il Kosovo. Al riguardo, tuttavia, sottolinea che, al momento attuale, né mezzi né munizionamento per i quali si utilizzano uranio impoverito, risultano vietati in alcuna delle convenzioni internazionali esistenti in materia di limitazioni di armamenti o che prevedono l'esclusione di determinate tipologie di armi; pertanto la disponibilità di tali armi è dal punto di vista dello stato utilizzatore, da intendersi come legittimo. In tale contesto, è possibile che unità alleate dislocate sulla basi aeree italiane, presumibilmente, abbiano tra la loro dotazione anche munizionamento all'uranio impoverito, senza che ciò violi alcuna norma internazionale ed i vincoli di alleanza. Per quanto riguarda le Forze armate italiane si conferma che esse non dispongono, né hanno in acquisizione, armamento e munizioni all'uranio impoverito.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi soddisfatto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-03644, concordando che, effettivamente, a suo tempo, il Consiglio di leva di Milano non aveva ravvisato le condizioni per concedere la

dispensa dal servizio militare al giovane Massimiliano Mezzopera. Successivamente, in data 12 aprile 1999, il giovane ha chiesto il riconoscimento dello stato di obiettore di coscienza. Tale riconoscimento è stato concesso il 14 luglio 1999. La particolarità del caso ha indotto l'Ufficio nazionale per il Servizio Civile, nella persona del generale Caccavale, a contattare personalmente nei primi mesi dell'anno in corso il giovane, invitandolo a presentare una nuova istanza di dispensa nella veste di obiettore che, però, non è stata inoltrata.

Pertanto il giovane ha iniziato il servizio civile lo scorso 15 giugno presso l'associazione «IDEA» (associazione per la cura e la prevenzione della depressione e dell'ansia), nella sede di Milano. L'attuale posizione del Mezzopera consente tuttavia la possibilità di presentare un'istanza di LISAAC (licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo) che, se inoltrata all'Ufficio nazionale per il Servizio Civile, potrebbe trovare accoglimento. Allo scopo di rendere il giovane edotto su questa nuova opportunità, il Mezzopera è stato convocato il 19 luglio scorso presso il Distretto militare di Milano, ove gli sono state fornite le informazioni necessarie.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi soddisfatto.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 16,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, contiene varie disposizioni in materia di finanza locale. Per quanto di competenza, segnala che la clausola di copertura di cui al comma 5 dell'articolo 1 non appare correttamente formulata, in quanto non risulta esplicitata la quantificazione dell'onere complessivamente imputato al fondo speciale di parte corrente, accantonamento dell'Interno. Tale accantonamento non risulta, peraltro, totalmente capiente per la copertura dell'onere, in quanto le disponibilità residue per ciascuno dei 3 anni del triennio 2000-2002 sono inferiori all'onere derivante dai primi tre commi. Al riguardo fa presente che, mentre l'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 rappresenta un tetto di spesa, quello associato al comma 4 non è indicato con chiarezza, né è ricavabile con univocità dalla relazione tecnica (come segnalato anche nella nota di lettura del Servizio del bilancio). In ogni caso, se l'ultimo periodo del comma 5 indica la quantificazione (122 milioni annui) del citato comma 4, tale formulazione non appare corretta dal punto di vista contabile, in quanto fa riferimento a un capitolo ordinario di bilancio. Sempre con riferimento al comma 4, evidenzia che l'ultimo periodo consente al Ministro dell'in-

terno di attivare incarichi retribuiti, senza individuare alcun vincolo di carattere finanziario, per cui la quantificazione indicata nella relazione tecnica non trova riscontro in parametri oggettivamente determinati nella disposizione. Appare quindi opportuno, una volta acquisita la quantificazione complessiva del comma 4, introdurre una apposita autorizzazione di spesa relativamente all'ultimo periodo.

Sono stati trasmessi gli emendamenti al disegno di legge, tra i quali si segnalano gli emendamenti 1.2 e 1.4, che comportano maggiori oneri non coperti. L'emendamento 1.12 esclude il pagamento di sanzioni in caso di mancato versamento del contributo di concessione di cui alla legge n. 10 del 1997. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che prevede una delega legislativa per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, segnala che la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dovrebbe essere riferita all'intero articolo e non soltanto al comma 1 e dovrebbe esplicitare l'assenza di oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica e non solo per il bilancio dello Stato. In ogni caso occorrerebbe valutare se i criteri direttivi della delega risultino sufficientemente precisi in relazione all'oggettiva ampiezza dell'ambito della delega stessa. L'emendamento 1.0.2 pone a carico delle amministrazioni pubbliche di provenienza (esclusi gli enti pubblici economici) i permessi retribuiti spettanti ai componenti dei consigli comunali, provinciali e comunità montane. In relazione all'emendamento 1.0.3 occorre valutare se il rinvio alle modalità previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993 riguardo al reclutamento del personale implichi l'applicazione della normativa sulla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Con riguardo infine all'emendamento 1.0.4, è necessario precisare la durata del limite di impegno di 1 miliardo a decorrere dal 2001 ivi previsto.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore circa le osservazioni sulla clausola di copertura finanziaria del provvedimento, di cui al comma 5 dell'articolo 1. In particolare, occorre precisare la quantificazione dell'onere derivante dai commi da 1 a 4, pari a lire 62.602 milioni per il 2000, 72.958 milioni per l'anno 2001 e 76.958 milioni a decorrere dall'anno 2002. Il rappresentante del Governo concorda poi circa la parziale incapienza dell'accantonamento del Ministero dell'interno ai fini della copertura del complesso del provvedimento ed evidenzia pertanto la necessità di un ridimensionamento degli interventi finanziari da esso previsti, al fine di renderli coerenti con le residue disponibilità dell'accantonamento. Conviene, inoltre, sulla necessità di stabilire un vincolo finanziario alla facoltà, attribuita al Ministro dell'interno dal comma 4, di affidare incarichi retribuiti, determinando il relativo tetto di spesa nel limite di 30 milioni annui. In relazione alla quantificazione dell'onere associato complessivamente al comma 4, conferma che esso è pari a 122 milioni annui.

Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.12, che comportano maggiori oneri non coperti. Re-

lativamente all'emendamento 1.0.1, precisa che esso riproduce letteralmente l'analoga delega legislativa contenuta nella legge n. 133 del 1999, scaduta per il mancato esercizio entro il termine prefissato, mentre in ordine all'emendamento 1.0.2 fa presente che esso è inteso a ripristinare la previgente disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 816 del 1995. In relazione all'emendamento 1.0.3, ritiene opportuna una precisazione circa il rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Quanto infine all'emendamento 1.0.4, osserva che la durata del limite d'impegno dovrebbe essere fissata in 10 anni e suggerisce di trasferire la copertura finanziaria dall'accantonamento del Ministero dei lavori pubblici a quello dei Trasporti.

Il senatore AZZOLLINI esprime perplessità sull'avviso contrario formulato dal Governo sugli emendamenti 1.2 e 1.4. In relazione poi all'emendamento 1.0.1, rileva la genericità della formulazione adottata per la clausola di garanzia dell'invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO sottolinea la necessità di eliminare la formulazione dell'ultimo periodo del comma 5, che si pone in contrasto con la vigente normativa di contabilità.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di condizionare il nulla osta sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria, nel senso di esplicitare la quantificazione dell'onere complessivo derivante dai commi da 1 a 4 e di prevedere che le autorizzazioni di spesa ivi previste rientrino nei limiti delle disponibilità residue di cui all'accantonamento di fondo speciale del Ministero dell'interno, pari a lire 57.783 milioni per il 2000, 69.129 per il 2001 e 73.129 per il 2002. Il nulla osta è condizionato inoltre, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 e all'inserimento, nell'ultimo periodo del comma 4, capoverso 7, dopo le parole «Il Ministro dell'interno può», delle altre «entro la complessiva spesa di 30 milioni annui».

Propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 1.0.1 è a condizione, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, che la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 sia riferita all'intero articolo ed espliciti l'assenza di oneri aggiuntivi per il complesso della finanza pubblica. Il nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato il rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, e quello sull'emendamento 1.0.4 alla precisazione della durata decennale del limite di impegno ivi previsto.

La Commissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

383^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*La seduta inizia alle ore 15,25.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GUERZONI ritiene opportuno, così come richiesto in passato da alcuni Commissari, avviare le procedure per un'indagine conoscitiva sui problemi connessi al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri nel nostro Paese. Sul tema del contrabbando nei Paesi dell'Unione Europea, c'è stata recentemente una presa di posizione della Commissione Europea; tra l'altro sembra che l'Italia, tra i vari Paesi comunitari, sia quello più danneggiato dal fenomeno in questione.

Il senatore VIGEVANI si dichiara d'accordo con l'eventualità prospettata dal Presidente ed invita la Commissione a deliberare presto l'indagine conoscitiva in modo da procedere già alla ripresa dei lavori, a settembre, al programma di audizioni.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 15, è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sui problemi connessi al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

447^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Barbieri.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(4743) *Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PAPPALARDO, il quale sottolinea come il provvedimento sia volto a porre rimedio ad un duplice disagio: da una parte, l'impossibilità, allo stato, di utilizzare già da quest'anno gli stanziamenti previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge sulla parità scolastica (n. 62 del 2000), nonostante che il successivo comma 15 ne preveda la copertura finanziaria a decorrere dal 2000; dall'altra, la mancata registrazione da parte della Corte dei conti (dovuta alla mancanza di una norma sostanziale) della direttiva del Ministro della pubblica istruzione con la quale si precisavano le finalità e la destinazione dello stanziamento iscritto ad un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero (1463), relativo alle spese per la realizzazione del sistema pre-scolastico integrato.

Onde consentire l'immediata utilizzazione dei fondi previsti dalla legge sulla parità e il mantenimento in bilancio di quelli di cui al capitolo 1463, il relatore sollecita quindi una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, come trasmesso dalla Camera dei deputati. Con riferimento all'incremento previsto dalla legge n. 62 dei contributi in favore delle scuole materne autorizzate e di quelle elementari parificate, il relatore ricorda peraltro che il disagio che ne impedisce ora l'utilizzazione deriva dall'errata previsione che la legge fosse approvata definitivamente entro

l'esercizio finanziario 1999 e dalla conseguente disposizione che i fondi fossero spendibili a decorrere dall'esercizio successivo alla sua entrata in vigore. La conclusione dell'*iter* nel marzo 2000 rischia invece di posticipare al 2001 l'erogazione dei fondi, con conseguente caducazione di quelli già accantonati per il 2000. Tale incongruenza, rammenta infine il relatore, era stata del resto registrata dal legislatore già all'atto dell'approvazione definitiva della legge n. 62, tanto che alla Camera dei deputati era stato accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegnava ad adottare provvedimenti, anche d'urgenza, per rendere operante l'impegno di spesa a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

Si apre il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI ricostruisce la cronistoria dell'approvazione della legge sulla parità scolastica, la cui discussione in prima lettura nell'Aula del Senato fu richiesta dalle opposizioni ricorrendo all'articolo 53, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, secondo il quale ogni due mesi almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di provvedimenti presentati dai Gruppi parlamentari di opposizione. L'esame in Aula iniziava tuttavia il 20 luglio 1999, sì da rendere del tutto irrealistico il presupposto di concludere l'*iter* entro la fine dell'anno, su cui si basava la norma – contenuta nel maxi emendamento della maggioranza – secondo cui l'incremento di fondi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato (pur coperto già dall'anno 2000) avrebbe avuto decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. La cieca arroganza di tale assunto è del resto tanto più evidente ove si consideri che la maggioranza ha imposto una approvazione del testo senza modifiche da parte della Camera dei deputati, benchè si fosse ormai nel mese di marzo 2000.

A nome della sua parte politica, egli si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge (che rende applicabili gli unici commi della legge sulla parità scolastica su cui si era registrato il consenso delle opposizioni), invitando tuttavia la maggioranza ad ammettere di aver voluto approvare una legge nella piena consapevolezza delle sue incongruenze.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per il provvedimento in titolo, che completa un percorso di grande rilievo per la scuola italiana e per la politica scolastica dell'attuale maggioranza. Esso ha senz'altro visto la convergenza di tutte le parti politiche; è stato tuttavia seguito dalla maggioranza nella consapevolezza delle potenzialità del servizio pubblico e del contributo che ad esso potevano offrire le scuole non statali. Quanto al metodo, egli conviene che la procedura adottata sia stata discutibile; non va tuttavia dimenticato, sottolinea, come il provvedimento sulla parità scolastica sia giunto all'esame della Camera dei deputati dopo un *iter* assai lungo e travagliato presso il Senato, riaprire il quale avrebbe senz'altro rischiato di vanificare tutti gli sforzi. L'ordine del giorno ac-

colto dal Governo alla Camera dei deputati su iniziativa della sua stessa parte politica aveva pertanto il senso di consentire un successivo percorso, rapido nei tempi e certo nei contenuti, che non rimettesse in discussione il valore del provvedimento allora sulle soglie dell'approvazione definitiva. Annuncia pertanto il pieno consenso del Gruppo Partito Popolare Italiano al disegno di legge in titolo.

Il senatore BISCARDI sottolinea anzitutto il carattere necessario del provvedimento in discussione, volto a sanare la sfasatura temporale (dovuta al protrarsi dell'*iter* parlamentare del disegno di legge sulla parità scolastica) fra l'impegno di spesa in favore delle scuole materne ed elementari non statali e la sua concreta utilizzazione. L'atto Senato n. 4743 si inserisce del resto pienamente nello spirito della legge sulla parità, non tanto per il sostegno che assicura alle scuole elementari parificate quanto per quello alle scuole materne autorizzate, che rappresentano una indispensabile integrazione del servizio offerto dallo Stato a fronte di una crescente domanda di scuola dell'infanzia. Risponde pertanto agli interessi generali che tale integrazione riceva un finanziamento statale, atteso che il concorso delle scuole materne comunali e di quelle più propriamente private sopperisce indiscutibilmente ad un limite dello Stato. Né va dimenticato che, con apprezzabile spirito civico, alcuni comuni difendono energicamente la loro presenza nella scuola dell'infanzia. Annuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Il senatore LORENZI esprime un orientamento favorevole sul disegno di legge in titolo, auspicando peraltro che il metodo delle approssimazioni successive ad esso sotteso sia riconosciuto valido anche in altre circostanze. Quanto in particolare al merito del provvedimento, egli si augura che tale valorizzazione della scuola materna possa precludere ad una diversificazione dell'offerta formativa, così come era nello spirito della legge sulla parità scolastica. Nel rivendicare una libera scuola in un libero Stato, egli esprime pertanto apprezzamento per l'attenzione assicurata ad un settore così cruciale del percorso formativo, tanto più nelle prospettive di far rientrare la scuola materna nell'ambito della scuola dell'infanzia e della correlativa espansione del periodo formativo verso il basso.

Il senatore BRIGNONE riconosce che l'*iter* parlamentare del provvedimento sulla parità scolastica, investendo materia assai delicata, sia stato effettivamente tormentato. Né, del resto, è mai agevole prevedere in anticipo i tempi delle discussioni parlamentari, come testimoniato di recente anche dall'esame della riforma dei cicli scolastici. Quanto poi all'impegno dello Stato per la diffusione delle scuole materne statali, occorre non dimenticare che le scuole private offrono spesso, in questo segmento scolastico, *standard* di servizi assai più consoni alle esigenze dei genitori lavoratori di quelli delle scuole statali. Auspica quindi una omogeneizzazione

degli *standard*, nella prospettiva di un effettivo sistema scolastico integrato.

Interviene infine il senatore MARRI, il quale manifesta a sua volta apprezzamento per il provvedimento in titolo, che consente di non perdere i finanziamenti destinati nel corrente esercizio finanziario alle scuole private. Pur rammentando la posizione contraria assunta dalla sua parte politica all'atto della votazione della legge sulla parità, egli conviene infatti che il disegno di legge ora in discussione sia indispensabile, assicurando il dovuto riconoscimento giuridico alle scuole non statali e alle funzioni da esse svolte in assenza di un sufficiente servizio statale.

Concluso il dibattito, il relatore PAPPALARDO rinuncia alla propria replica.

Replica invece il sottosegretario Silvia BARBIERI, la quale sottolinea come il provvedimento (semplice nella forma ma corposo nel suo contenuto finanziario) conferisca un significativo supporto alla scuola dell'infanzia, intesa come segmento dell'istruzione e quale scuola gestita da diversi soggetti istituzionali, fra loro concorrenti. La fascia di età fra i 3 e i 6 anni si dimostra infatti sempre più strategica ai fini della formazione dell'individuo e, benchè non inserita nell'obbligo scolastico dalla recente legge di riordino dei cicli, registra un livello di frequenza così alto da rendere superato lo stesso concetto di obbligo. Al contrario, può legittimamente affermarsi che l'obbligo di frequenza si sia trasformato in un obbligo di fornitura del servizio e proprio a tal fine è volto il provvedimento in esame.

Ella risponde poi al senatore Asciutti che l'*iter* dei provvedimenti a forte contenuto politico non è mai prevedibile. Riconosce tuttavia che, nel caso specifico della legge sulla parità scolastica, l'aspetto politico abbia probabilmente prevalso su quello tecnico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine al relatore Pappalardo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere, se necessario, lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,45.

448^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Manzini.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

*(Doc. XXII, n. 69) BERGONZI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia*

*(Doc. XXII, n. 70) ASCIUTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BISCARDI dichiara che il fine perseguito dalle due proposte all'ordine del giorno – sostanzialmente identiche fra loro – è pienamente condivisibile: si tratta di promuovere una indagine del Parlamento sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia. Non vi è dubbio – ricorda – che l'edilizia scolastica abbia rappresentato sempre uno dei problemi centrali della politica scolastica, fin dai decenni immediatamente successivi al Risorgimento, trovando eco non solo in una ricca saggistica ma anche nella letteratura. Rilevato poi come il panorama dell'edilizia scolastica si presenti in termini progressivamente più compromessi con il crescere del grado delle scuole (questo per ragioni che risalgono allo storico impegno dei comuni a favore della scuola primaria), il relatore osserva che la legge n. 23 del 1996 ha opportunamente fatto chiarezza nelle competenze rispettive di Stato, province e comuni, precedentemente ritagliate in termini privi di una vera giustificazione razionale. D'altra parte, segnala come gli ultimi stanziamenti assegnati al comparto siano stati pressoché interamente assorbiti dalla cosiddetta messa a norma degli edifici esistenti rispetto alla disciplina antinfortunistica (urgente anche per evitare imputazioni ai capi di istituto), nonché dal doveroso completamento degli edifici scolastici troppo spesso iniziati ma non completati. A tali problemi

il Parlamento deve offrire ora risposte serie, che muovano da un celere ma accurato accertamento della situazione effettiva e dei problemi esistenti.

Quanto al merito delle proposte in esame, ribadendo il consenso per le finalità, il relatore giudica troppo elevato il numero dei componenti previsto e inadeguato il termine fissato per la conclusione dei lavori dell'ipotizzata Commissione d'inchiesta. In relazione a ciò, osserva che le medesime finalità, ampiamente condivise, potrebbero essere forse più efficacemente perseguite ricorrendo al diverso strumento dell'indagine conoscitiva di cui all'articolo 48 del Regolamento del Senato. Tale procedura prevede la deliberazione, da parte della Commissione, dell'indagine e la successiva predisposizione di un programma, che dovrà essere sottoposto al Presidente del Senato per la necessaria autorizzazione. Il programma può prevedere audizioni di pubblici funzionari, rappresentanti di enti pubblici e privati ed esperti, sopralluoghi, consulenze tecniche, acquisizioni di documenti. La Commissione inoltre può chiedere alla Corte dei Conti un rapporto specifico sulla materia.

A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene stampato e distribuito come atto del Senato.

Se la Commissione intende procedere in tal modo – conclude il relatore – occorre inserire nell'ordine del giorno delle sedute di domani la deliberazione sullo svolgimento dell'indagine; dopo tale deliberazione, nella prima seduta utile alla ripresa dei lavori, verrà presentato alla Commissione il programma dell'indagine, affinché venga approvato e sottoposto al Presidente del Senato.

Si apre il dibattito.

Il senatore BERGONZI, primo firmatario del documento XXII, n. 69, ricorda l'ampio consenso raccolto allorché egli prospettò per la prima volta l'ipotesi di istituire una Commissione d'inchiesta, consenso dal quale è scaturita la presentazione di due documenti – rispettivamente da parte dei Gruppi della maggioranza e di quelli dell'opposizione – pressoché identici. Sottolineato quindi il dato politicamente rilevante della volontà parlamentare di procedere ad un accertamento sulle condizioni dell'edilizia scolastica, rileva che si tratta ora di scegliere lo strumento più adeguato a tal fine: al riguardo, il poco tempo disponibile ai lavori parlamentari prima della fine della legislatura e l'*iter*, prevedibilmente non breve, dei due documenti, prima in Commissione e poi in Assemblea, lo inducono ad associarsi alla proposta del relatore di effettuare, invece dell'inchiesta, una indagine conoscitiva. Auspica quindi che la Commissione si impegni in tal senso, con l'obiettivo di concludere l'indagine stessa entro l'anno, anche al fine di dissipare ogni sospetto circa una sua strumentalizzazione a fini elettorali.

Il senatore ASCIUTTI, primo firmatario del documento XXII, n. 70, dichiara di concordare sia con il relatore che con il senatore Bergonzi: anche per i Gruppi dell'opposizione la proposta di una riflessione sullo stato

della edilizia scolastica in Italia non mira a fini di parte o elettorali, ma solo ad una acquisizione informativa in un tema di cruciale importanza per il Paese, soprattutto in vista delle nuove esigenze che certamente conseguiranno dall'attuazione della riforma dei cicli scolastici. Per quanto lo riguarda personalmente, si impegna a non utilizzare nella prossima campagna elettorale i dati che saranno acquisiti grazie all'indagine.

Il senatore BRIGNONE osserva che la rilevanza dell'argomento in discussione è almeno altrettanto certa quanto le sue implicazioni elettorali. D'altra parte, ricorda che quando egli sollevò per primo in Assemblea il problema di una corretta applicazione della legge del 1996 sull'edilizia scolastica, il suo intervento non ebbe, all'epoca, nessuna eco. Ricorda poi come la sua approfondita conoscenza della materia, acquisita grazie all'esperienza di amministratore locale, lo abbia condotto a individuare taluni problemi suscitati dal trasferimento della proprietà degli edifici scolastici alle province. Fra l'altro, i fondi per la manutenzione assegnati alle province insieme agli edifici sono risultati sottostimati perché riferiti a un parametro (la spesa storica) inadeguato per responsabilità dei precedenti proprietari.

Il Parlamento, quale che sia lo strumento adottato (inchiesta o indagine), dovrebbe a suo avviso compiere una scelta preliminare. Esso infatti può limitarsi a un accertamento della situazione reale e a una quantificazione secondo criteri oggettivi delle necessità; ma potrebbe anche decidere di analizzare le cause per le quali talune province sono più efficienti e altre meno, alcune possiedono molti edifici (talvolta di pregio architettonico e di onerosa manutenzione) ed altre avviano i cantieri senza mai concluderli, prendendo in affitto le sedi scolastiche. Se compisse tale scelta, il Parlamento potrebbe anche concludere la propria attività informativa con la espressione di precisi indirizzi.

Il senatore NAVA condivide a sua volta lo spirito dei due documenti all'ordine del giorno, miranti a promuovere un'ampia ricognizione, su tutto il territorio del Paese, volta a individuare i disagi e le carenze dell'edilizia scolastica. D'altro canto, egli concorda con il relatore sul fatto che la stessa 7^a Commissione potrà meglio e più celermente procedere all'acquisizione di tali elementi, rispetto a quanto potrebbe fare una Commissione d'inchiesta appositamente istituita, così da giungere in breve tempo alla realizzazione di un vero e proprio «libro bianco» sull'edilizia scolastica.

Sottolinea poi come sarebbe a sua avviso essenziale valutare i problemi e le prospettive dell'edilizia scolastica anche sotto i due peculiari profili estetico ed etico: troppo spesso, del resto, nel tessuto urbano dei centri storici sono cresciute presenze incongrue, proprio ad opera della mano pubblica, Stato o ente locale che fosse. La auspicata indagine dovrebbe condurre quindi ad una riflessione anche su ciò. Osserva infine come i profondi mutamenti in corso in tutto il mondo della scuola porteranno necessariamente con sé il mutamento nell'organizzazione degli

spazi fisici in cui si svolge la vita scolastica: una considerazione – conclude – che dovrebbe ispirare tutto il lavoro di indagine.

Il senatore BEVILACQUA, prendendo atto con soddisfazione dell'unanime consenso manifestato dalla Commissione per l'avvio di una procedura informativa, rileva come una eventuale assegnazione in sede redigente o deliberante dei due documenti in esame avrebbe forse reso più agevole l'ipotesi della Commissione di inchiesta. Aggiunge che il peggioramento intervenuto negli ultimi anni nel campo dell'edilizia scolastica rende anche più urgente procedere ad una verifica della situazione. Per quanto riguarda l'ipotizzata Commissione d'inchiesta, giudica a sua volta opportuno ridurre i componenti; se invece si opterà per lo svolgimento di una indagine conoscitiva da parte della 7^a Commissione – cui non è contrario – paventa possibili interferenze con l'ordinario lavoro legislativo.

Il senatore LORENZI osserva come la Commissione si trovi ad esaminare due distinti documenti, dei quali il secondo è pressoché testualmente identico al primo, pur senza che ciò risulti in alcun modo dalla relazione illustrativa. Si tratta invero di un costume parlamentare a suo avviso non condivisibile, che egli ha già avuto modo in passato di criticare.

Quanto al merito del problema in discussione, la soluzione dell'indagine conoscitiva gli pare forse meno incisiva dell'inchiesta parlamentare, ma certamente più realistica e pratica, stante anche il pochissimo tempo effettivamente disponibile. C'è comunque da attendersi la rivelazione di spese enormi da sostenere, anche alla luce della necessità di dare attuazione alla riforma dei cicli scolastici.

Il senatore MASULLO, premesso che il numero e la qualità delle Commissioni parlamentari d'inchiesta rappresentano di per sé un problema, concorda pienamente con le proposte in esame. Segnala in particolare un profilo meritevole di specifica, attenta considerazione: si riferisce alla necessità di analizzare quei fattori che, nello specifico campo dell'edilizia scolastica, conducono ad una patologica discrasia fra le necessità esistenti, in continua evoluzione, e le risposte che le istituzioni riescono ad offrire. Occorrerà dunque che la Commissione indaghi e rifletta su tali fattori (dalla casualità delle deliberazioni, alla episodicità dei finanziamenti, alla paralisi indotta dalle inchieste della magistratura) per giungere a identificare soluzioni adeguate.

Il senatore TONIOLLI ipotizza di estendere l'ambito degli accertamenti, sì da comprendervi anche i beni strumentali al funzionamento della scuola. Invita poi a definire un approccio metodologico congruo agli obiettivi che saranno fissati all'indagine.

Il senatore RESCAGLIO concorda con l'ultima osservazione del senatore Toniolli, menzionando l'esempio della Commissione d'inchiesta

sulle strutture ospedaliere e si augura una riflessione sulla capacità delle regioni di assolvere i crescenti compiti loro affidati.

Il senatore ASCIUTTI – cui il PRESIDENTE dà eccezionalmente la parola – richiamata la reciproca stima maturata fra i componenti della Commissione in anni di lavoro, si dichiara stupito per i toni dell'intervento del senatore Lorenzi: fermo restando infatti il diritto di ciascun parlamentare di presentare ogni proposta che ritenga opportuna, ricorda di aver preavvertito il senatore Bergonzi della propria intenzione di presentare, per ragioni di carattere tecnico, un proprio documento sostanzialmente identico al documento XXII, n. 69 dello stesso senatore Bergonzi, e che quest'ultimo non ha sollevato alcuna obiezione.

Il senatore LORENZI ritiene di non aver usato nessun termine offensivo e non intendeva in alcun modo rivolgere accuse nei confronti del senatore Asciutti: è evidente infatti che i due documenti sono stati presentati in base a un accordo. Egli ha solo inteso criticare ancora una volta la prassi parlamentare per la quale, nella relazione illustrativa ad un testo, non si usano citare i precedenti nella medesima materia.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso della Commissione per lo svolgimento di una indagine conoscitiva, avverte che l'ordine del giorno delle restanti sedute della settimana sarà conseguentemente integrato dalla relativa deliberazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti la determinazione delle consistenze delle dotazioni provinciali degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (n. 724)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RESCAGLIO, il quale avverte che, con lo schema di decreto in esame, relativo agli organici del personale docente per l'anno scolastico 2000/2001, viene definito l'assetto strutturale della consistenza delle dotazioni organiche, per effetto di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'ultima legge finanziaria (23 dicembre 1999, n. 488), la quale prevede, come è noto, alla data del 31 dicembre 2000 la riduzione di almeno l'1 per cento dell'entità del personale rilevata alla fine del 1999.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto sono esplicitate le motivazioni poste alla base dei criteri seguiti per la previsione degli organici provinciali del personale docente, tenuto conto sia degli effetti della razionalizzazione della rete scolastica, che del rapporto fra personale do-

cente e alunni, rapporto che – a suo avviso – non dovrà in alcun modo essere peggiorato. D'altra parte, occorre non compromettere la capacità di offrire risposte adeguate a fenomeni come l'immigrazione o le devianze e alle peculiari esigenze del territorio: si pensi alle piccole isole. Dall'analisi dei dati risulta quindi evidente come la consistenza delle stesse dotazioni non subisca alcun decremento significativo rispetto a quelle relative al corrente anno scolastico.

In particolare, per l'ambito della scuola materna è stato previsto l'incremento di circa 1000 posti: tale scelta appare condivisibile in quanto rapportata alla riforma dei cicli di studio già prevista dal legislatore ed appare inoltre giustificata dalla crescente domanda derivante sia dai fenomeni immigratori che dalla crescente dismissione del servizio da parte di taluni enti locali e gestori privati, nonché dalla richiesta di prolungamento nell'orario pomeridiano di sezioni funzionanti solo al mattino.

Per la scuola elementare si rileva un decremento demografico di circa l'1 per cento e, di conseguenza, le dotazioni organiche sono state strutturate con la previsione di circa 800 posti in meno rispetto a quelli attivati nel corrente anno scolastico. Anche per tale grado di istruzione occorre porre in evidenza che sono stati adottati taluni correttivi tendenti a mitigare l'incremento dei posti che si sarebbe realizzato a fronte dell'accogliamento, da parte del Ministero, delle richieste pervenute.

Anche per la scuola media risultano apportati taluni interventi che compensano il previsto aumento di circa 3000 alunni, agendo sulla stabilizzazione delle classi a tempo prolungato per le quali si è registrato, invece, un forte incremento di domanda.

Per l'istruzione secondaria superiore lo schema di decreto – che prevede una limitatissima riduzione – deve scontare la verifica degli effetti conseguenti alla legge sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, che si manifestano già sensibili, ad esempio, nell'ambito dell'istruzione professionale.

Ritiene, infine, di dover registrare che per l'istruzione secondaria, sia di primo che di secondo grado, l'attuazione dell'organico funzionale viene prevista per il prossimo anno, soltanto in circa 400 istituti.

In proposito occorre considerare che il rinvio di tale formulazione è da ascrivere, in parte, alla necessità di verifica degli effetti del dimensionamento. Ciò vale sia per le scuole medie che per le superiori. Le prime, infatti, hanno avuto sino al corrente anno scolastico dimensioni limitate e quindi tali da rendere difficoltosa, per ciascuna, l'attribuzione delle risorse professionali che, oltre a garantire gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico, consentano di provvedere anche alle esigenze di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, ovvero di supporto psico-pedagogico od anche di valutazione dei processi formativi. La scuola superiore – conclude il relatore – ha di fronte a sé il cumulo delle riforme che avanza: l'auspicio è che l'autonomia sia il luogo ove si completa il progetto culturale del legislatore. In tale prospettiva, la definizione degli organici potrà trovare solo in un prossimo futuro un assetto definitivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

Il presidente BISCARDI avverte che l'ordine del giorno delle sedute già previste domani, mercoledì 26 luglio e dopodomani, giovedì 27 luglio, è integrato con l'esame della proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

385^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Si passa alla votazione finale.

I senatori CASTELLI, BORNACIN, GERMANÀ e BOSI dichiarano l'astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza, mentre i senatori VEDOVATO, LO CURZIO e MIGNONE annunciano il voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato allo stesso presidente Petruccioli in qualità di relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA PER DOMANI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che, ferme restando le sedute già convocate per domani 26 luglio e per giovedì 27 luglio alle ore 15, la Commissione è altresì convocata domani in seduta antimeridiana, alle ore 8,30, per l'e-

same del disegno di legge n. 4629 in materia di trasporto e appalti ferroviari.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1138 E CONNESSI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata una riunione del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1138 e connessi in materia di riforma del sistema delle comunicazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

366^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Saracco aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta il primo di una serie di provvedimenti previsti dalla nuova organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvata il 17 maggio 1999 e destinata ad entrare in vigore il prossimo 1° agosto. Si registra pertanto un certo ritardo, addebitabile tuttavia anche all'Unione europea, che non è stata sufficientemente sollecitata negli adempimenti di sua competenza.

Esso definisce le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e di distillazione, disponendo altresì in ordine alla regolarizzazione dei vigneti abusivi: a tale ultimo riguardo, osserva che si tratta di uno snodo decisivo per convincere i produttori a sanare le proprie posizioni e a presentare le dichiarazioni, quale indispensabile presupposto per realizzare l'inventario produttivo ed accedere ai finanziamenti della nuova OCM. La definizione delle sanzioni era del resto molto attesa dai produttori che, senza certezze sull'entità delle sanzioni e sulla loro non retroattività, avevano finora omesso di denunciare i vigneti.

Lo schema di decreto in esame fa ora finalmente chiarezza: le confederazioni agricole non sembrano peraltro nutrire timori per l'entità delle sanzioni quanto, piuttosto, perplessità per i tempi previsti e per gli altri adempimenti di competenza nazionale. In particolare, la Confagricoltura ha registrato due elementi di fondamentale importanza: la non retroattività delle sanzioni e l'esclusione (rispetto a precedenti stesure del decreto) di un'ulteriore sanzione nazionale nel caso in cui la regolarizzazione avvenga a costi maggiorati. Essa non nasconde tuttavia le proprie preoccupazioni per il completamento delle altre disposizioni di competenza nazionale (relative, ad esempio, alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti) che dovranno essere attuate in tempi ristrettissimi per consentire ai produttori di usufruire delle provvidenze comunitarie. Anche la Coldiretti condivide tali perplessità, tanto più che, ad oltre un anno dall'approvazione della riforma, nessun provvedimento di competenza nazionale è stato ancora attuato. È evidente che i ritardi accumulati e le scadenze fissate rendono necessario prevedere una dilazione dei tempi per l'aggiornamento dello schedario viticolo e la presentazione delle dichiarazioni da parte dei viticoltori.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Cusimano coglie l'occasione per chiedere al Governo se corrisponda al vero che, per l'anno 2000, l'Italia – non avendo uno schedario viticolo – ha perso la possibilità di utilizzare i fondi comunitari per la ristrutturazione dei vigneti in favore di altri paesi che, al contrario, sono in regola.

Preannuncia infine l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore BUCCI riconosce che lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale, stimolando una maggiore uniformità dei sistemi sanzionatori europei e, al contempo, un'accelerazione dell'inventario del potenziale produttivo nazionale. Esso suscita tuttavia, a suo giudizio, alcune perplessità. Anzitutto, egli ritiene infatti indispensabile che, a tale inasprimento sanzionatorio, corrisponda un adeguato sistema di controlli onde evitare che i miglioramenti restino sulla carta anziché permeare la realtà produttiva. In secondo luogo, rileva alcune disomogeneità fra entità delle sanzioni e corrispondenti violazioni: ad esempio, ritiene che debbano essere aumentate le sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 (relativi al divieto di vinificare uve da tavola), nonché dal comma 5 del medesimo articolo 1 (relativo al divieto di rifermentazione per scopi diversi dalla distillazione); al contrario, ritiene eccessiva l'entità delle sanzioni previste dal comma 7, che corrispondono ad infrazioni di lieve entità in cui può intervenire un margine di errore o di disattenzione. Quanto all'articolo 2, ritiene che dovrebbe essere incrementata la sanzione di cui al comma 1 (relativo ad omessa o infedele dichiarazione delle superfici vitate), mentre dovrebbe essere ridotta la sanzione di cui al comma 3 (relativo a infrazioni di carattere formale). Infine, suggerisce di introdurre, al comma 1, una definizione più precisa del concetto di «superfici vitate», facendo riferimento alle particelle effettivamente accatastate come tali.

Il senatore PREDA sottolinea anzitutto il carattere necessario del provvedimento di sanatoria in esame al fine di regolarizzare le anomalie (invero non sempre addebitabili ai produttori) registratesi nella produzione vitivinicola del paese. La nuova OCM suscita tuttavia alcune perplessità, tanto più in considerazione del processo di semplificazione in atto negli altri paesi europei con riguardo alle procedure per la viticoltura. A titolo di esempio, cita la possibilità assicurata ai produttori viticoli di altri paesi europei di diversificare la propria produzione a secondo del tasso di gradazione e del tipo di uva prodotta.

Pur manifestando un orientamento favorevole sullo schema di decreto in esame, sollecita quindi – alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva – una riflessione sulle problematiche connesse alla nuova OCM ed un confronto con il Ministro sull'armonizzazione della normativa nazionale con quella europea.

Il senatore BIANCO si associa alle considerazioni del senatore Bucci in ordine all'esigenza di incrementare l'entità di alcune sanzioni. In particolare, auspica che un inasprimento sanzionatorio eviti in futuro fenomeni deprecabili quali quelli registratisi nell'ultima vendemmia, quando molte cantine di regioni ad alta produzione di uva da tavola hanno proceduto alla vinificazione per fronteggiare i ribassi dei prezzi conseguenti alla concorrenza europea.

Anche il senatore MINARDO condivide le osservazioni del senatore Bucci. Deplora tuttavia che, in una fase di difficoltà per l'agricoltura nazionale come quella attuale, caratterizzata da una contrazione dei redditi degli operatori di settore e delle possibilità di sviluppo ed occupazione, l'unica forma di integrazione europea si riferisca al sistema sanzionatorio. Benchè il settore vitivinicolo versi infatti in condizioni meno peggiori di altri settori agricoli (avendo anzi conosciuto una leggera crescita nell'ultimo anno), l'applicazione di un regime sanzionatorio uniforme nella prossima campagna vitivinicola rischia di frenare le potenzialità nazionali, tanto più se si considera l'espansione che si riscontra invece in altri paesi europei quali il Portogallo. Stigmatizza pertanto la mancanza di iniziativa del Governo a difesa della produzione agricola italiana, tale da compromettere l'indispensabile programmazione.

Il senatore RECCIA conviene con l'esigenza di rispettare gli obblighi comunitari. Osserva tuttavia che l'introduzione di un regime sanzionatorio eccessivamente aspro rischia di vanificare gli obiettivi di regolarizzazione che il provvedimento si prefigge. A tal fine, nel sollecitare l'introduzione di maggiori controlli e strumenti-guida, propone di prevedere una fase transitoria, che preceda l'applicazione delle sanzioni, tale da indurre i produttori a presentare le proprie dichiarazioni.

Concluso il dibattito, replica il relatore SARACCO, il quale sintetizza le osservazioni emerse e risponde analiticamente agli intervenuti. Al sena-

tore Cusimano, ricorda che il Governo è recentemente intervenuto per fronteggiare il fenomeno dei vigneti abusivi, azione che rappresenta indubbiamente uno degli obiettivi prioritari dello schema di decreto in esame. Prende indi atto che il senatore Bucci considera il provvedimento un miglioramento della situazione attuale e sollecita un sistema di controlli più efficace; registra altresì le sue proposte in ordine alla rimodulazione di alcune sanzioni previste dal decreto. Conviene poi con il senatore Preda sull'opportunità di svolgere una riflessione sulla diversificazione delle produzioni viticole svincolata dall'aspetto sanzionatorio che, indiscutibilmente, non può rappresentare l'unica soluzione alle rigidità del sistema italiano.

Nel riprendere infine le osservazioni dei senatori Bianco e Minardo, ribadisce il proprio orientamento favorevole sullo schema di decreto in titolo, proponendo di suggerire al Governo quegli aggiustamenti di cui l'esperienza induce a tenere conto. Per quanto riguarda in particolare l'entità delle sanzioni, egli ritiene che essa sia per lo più condivisibile, salvo alcuni casi (già evidenziati nella relazione introduttiva), in cui ritiene opportuna una rimodulazione, prevalentemente verso il basso.

Replica altresì il sottosegretario BORRONI, il quale rassicura anzitutto il senatore Cusimano in ordine alla ipotizzata perdita di fondi per il 2000 derivante da inadempienze italiane: nulla di ciò è infatti accaduto, mentre il Governo sta al contrario già predisponendo i provvedimenti di sua competenza conseguenti alla conclusione di Agenda 2000.

Quanto alla misura delle sanzioni, egli fa presente che il Governo ha dovuto tenere conto dei diversi orientamenti, ivi compreso quello del coordinamento Stato-Regioni che chiedeva una significativa riduzione delle pene inizialmente previste. Nel tentativo di conseguire un giusto equilibrio fra l'esigenza di rispettare i parametri comunitari e l'obiettivo di regolarizzare il sommerso, il Governo non ha peraltro potuto mancare di tenere presente la passata esperienza relativa alla distillazione ed ha condiviso l'opportunità di non inasprire le sanzioni al punto di scoraggiare le dichiarazioni.

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori CUSIMANO (a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale), BUCCI (a nome del Gruppo di Forza Italia), BIANCO e MINARDO, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione infine conferisce a maggioranza mandato al relatore Saracco di trasmettere alla Commissione di merito osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame, con le considerazioni del tenore da lui esposto.

IN SEDE REFERENTE

(1572) *MONTELEONE*. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) *PREDA ed altri*. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) *FUSILLO ed altri*. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) *CAMO e MINARDO*. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri*. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 luglio la Commissione ha adottato a base della discussione il nuovo testo unificato predisposto dal relatore Preda, cui sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa altresì che gli emendamenti 7.1 e 7.2 del senatore Minardo sono stati ritirati.

Il relatore PREDA auspica una sollecita discussione degli emendamenti presentati, alcuni dei quali pongono indubbiamente alcuni problemi. Invita pertanto i rispettivi presentatori ad illustrarli fin d'ora, ovvero a darli per illustrati.

Dopo interventi dei senatori MINARDO e BUCCI, il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì prossimo, 27 luglio, alle ore 15, con l'esame dei provvedimenti in titolo onde consentire ai presentatori di emendamenti che intendessero farlo di illustrarli. Ricorda inoltre che gli emendamenti sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per il prescritto parere e che occorrerà presumibilmente attendere la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva prima di poter procedere alle votazioni.

Senza discussione, la Commissione conviene con la proposta di integrazione dell'ordine del giorno avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 69 E CONNESSI

Il PRESIDENTE informa che il Comitato ristretto incaricato dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 69 e abbinati, in materia di riforma del Corpo forestale, si riunirà giovedì 27 luglio alle ore 9.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO

Il PRESIDENTE informa altresì che, conseguentemente alle deliberazioni testè assunte dalla Commissione, l'ordine del giorno della seduta plenaria di giovedì 27 luglio, già convocata alle ore 15, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572 e abbinati, in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «strutture aziendali e fondiarie» aggiungere le seguenti: «nonché le infrastrutture irrigue e di scolo».

1.1 SCIVOLETTO, ROBOL, PIATTI, BETTAMIO, RECCIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese quelle ubicate nelle fasce fluviali di tipo A anche non delimitate da arginature».

1.2 SARACCO, RECCIA, BEDIN, MURINEDDU, BETTAMIO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «di ogni anno per l'anno successivo» con le altre: «per il triennio successivo».

1.5 MINARDO

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «la solidità gestionale» con l'altra: «l'efficienza».

1.3 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«... salvaguardare l'efficienza e la funzionalità delle infrastrutture irrigue, di bonifica e di scolo, onde tutelare la qualità delle produzioni e la competitività delle imprese agricole.»

1.4 SCIVOLETTO, ROBOL, PIATTI, BETTAMIO, RECCIA

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il programma triennale individua, con riferimento ai territori provinciali, anche le garanzie oggetto dei contratti di assicurazione agevolata, di cui all'articolo 7, compresi i contratti multirischio e globali, anche in forma pluriennale e, relativamente a detti contratti, gli eventi, le colture e le fitopatie assicurabili con il contributo pubblico».

2.2

MINARDO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui agli articoli 3 e 5» aggiungere le seguenti: «e degli interventi alle infrastrutture di cui all'articolo 1, commi 1 e 3».

2.1

SCIVOLETTO, ROBOL, PIATTI, BETTAMIO, RECCIA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di ogni anno per l'anno successivo» con le seguenti: «per il triennio successivo».

2.3

MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnata alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa agli impegni per il concorso pubblico negli interessi, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge finanziaria.».

2.4

MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«... La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnata alle regioni e province autonome, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa agli impegni per il concorso pubblico negli interessi, è stabilita annualmente con la legge finanziaria.».

2.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 1, i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata relativamente agli eventi determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c)».

3.1

BUCCI, MINARDO

Al comma 2, dopo le parole: «diverse da quella apistica» inserire le seguenti: «, nonché i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata di cui all'articolo 7».

3.2

MINARDO

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «si avvale di stanziamenti, a gestione separata, a carico del Fondo di solidarietà nazionale» con le altre: «si avvale di stanziamenti stabiliti annualmente nella legge finanziaria».

4.1

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Art. 5.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle aziende agricole, singole e associate, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 è concesso, a domanda, l'esonero parziale, nella misura del venticinque per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri o per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La misura dell'esonero è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La spesa accertata a consuntivo, relativa a tale impegno, è a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere è stabilito annualmente con la legge finanziaria.

2-bis. Alle aziende agricole che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il trenta per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti all'articolo 7, le regioni e le province autonome riconoscono sulle agevolazioni concesse di tipo contributivo e creditizio di cui al comma 1, un aumento pari al dieci per cento».

5.2

MINARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«... Nell'ambito del programma nazionale sono altresì definite le misure per i ripristini delle infrastrutture irrigue, di bonifica e di scolo al servizio delle aziende agricole».

5.1

SCIVOLETTO, ROBOL, PIATTI, BETTAMIO, RECCIA

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le altre: «presso l'ISMEA».

6.3

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è istituito» con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP)».

6.1

BUCCI, MINARDO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), sono definite le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio».

6.2

BUCCI, MINARDO

Al comma 2, dopo le parole: «dei rischi atmosferici» aggiungere le altre: «e da fitopatie».

6.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «dei rischi» con le seguenti: «lo Stato interviene, in relazione ad annualità, in cui la sinistralità ha avuto un andamento particolarmente sfavorevole, attraverso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). L'Istituto sarà dotato di mezzi finanziari adeguati e sarà disciplinato secondo criteri che consentano di far fronte agli impegni in applicazione del principio della competenza riferita all'esercizio di accadimento degli eventi che ne hanno determinato l'intervento».

6.4

BUCCI, MINARDO

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le altre: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP)».

6.8

BUCCI, MINARDO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di intervento del fondo» con le altre: «dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)».

6.9

BUCCI, MINARDO

Sopprimere il comma 3.

6.6

BUCCI, MINARDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I consorzi possono partecipare ai programmi di riassicurazione realizzati con il contributo pubblico».

6.7

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Art. 7.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «I consorzi di difesa» inserire le seguenti: «od altre forme associate».

7.1 MINARDO

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, od altre forme associate,».

7.2 MINARDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture» con le altre: «il risarcimento dei danni alla produzione conseguenti a».

7.3 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche» con le altre: «presenti nell'ambito di aree omogenee a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche e delle fitopatie».

7.4 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere il comma 2.

7.5 BUCCI, MINARDO

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «singoli eventi» inserire le altre: «, stipulate in aggiunta a polizze multirischio».

7.7 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «massima».

7.6 MINARDO

Sopprimere il comma 6.

7.8

BUCCI, MINARDO

Al comma 7, dopo le parole: «soggetti interessati» inserire le altre: «, compresi gli agricoltori singoli.»

7.9

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso dall'inoltro dei dati delle polizze alle regioni e province autonome alla materiale erogazione agli aventi diritto del contributo statale, non devono intercorrere più di centoventi giorni.»

7.10

MINARDO

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e dalla banca dati» fino a: «anni precedenti.»

7.11

BUCCI, MINARDO

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «tre anni precedenti» inserire le altre: «, elaborato a cura dei servizi di supporto dell'ISMEA.»

7.12

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

7.13

BUCCI, MINARDO

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

7.14

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 10, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Il contributo dello Stato è versato ai soggetti interessati previo parere

della regione o provincia autonoma competente per territorio, entro il 1° dicembre dell'anno cui si riferisce il contratto di assicurazione».

7.15

BUCCI, MINARDO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«... La concessione dei contributi e delle agevolazioni previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono subordinati alla sottoscrizione di polizze assicurative multirischio da parte di tutti i soggetti singoli o associati interessati.».

7.16

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Gestione delle polizze multirischio)

1. Per una corretta ed equilibrata gestione delle polizze multirischio, le imprese di assicurazione sono tenute a costituire un consorzio di coriasicurazione per un più idoneo utilizzo della riassicurazione catastrofale.

2. Il consorzio non può avere durata superiore a dieci anni.

3. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, è disciplinato il funzionamento del consorzio.

4. Dopo il quinto anno di attività, il consorzio presenta alle competenti Commissioni parlamentari un resoconto dell'attività svolta. Le Commissioni esprimono un parere al Governo in ordine alla prosecuzione dell'attività del consorzio.».

7.0.1

BUCCI, MINARDO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

MINARDO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «contributo dello Stato» aggiungere le altre: «, nei limiti di spesa stabiliti annualmente nella legge finanziaria».

8.2

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

8.3

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

8.4

BUCCI, MINARDO

Al comma 7, sopprimere le parole: «, con l'assistenza dei consorzi di difesa».

8.5

BUCCI, MINARDO

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.

11.1

BUCCI, MINARDO

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

330^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma di massima ai fini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.140, recante studi e ricerche per la politica industriale (n. 726)**

(Parere, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n.140. Esame e rinvio)

Il relatore MACONI fa presente che il documento sottoposto al parere della Commissione Industria dà attuazione alla norma contenuta nell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, che ha autorizzato una spesa annua di 6 miliardi di lire per attività di studio e di ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell'industria. Come si evidenzia nella relazione che accompagna il programma, la legge di bilancio per il 2000 ha ripartito tale somma assegnando 2 miliardi al Centro di responsabilità «Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione del Ministro» e 4 miliardi al Centro di responsabilità «Sviluppo produttivo e competitività». Con le prime disponibilità si intendono attivare analisi e studi che fungano da supporto, diretto o indiretto, per le decisioni dell'organo politico e facilitino la predisposizione degli interventi normativi più adeguati per il sistema produttivo italiano; per quanto riguarda, invece, le disponibilità iscritte al Centro di responsabilità «Sviluppo produttivo e competitività», la relazione chiarisce che, oltre che all'elaborazione degli studi di cui si dà conto nel programma, esse sono finalizzate alle spese di funzionamento del nucleo di esperti per la politica industriale di cui allo stesso articolo 3 della legge n. 140; a quelle per il ricorso ad esperti di alta qualificazione per il coordinamento degli interventi nel settore aerospaziale e duale, come indicato nell'articolo 2, comma 3, lettera f), della stessa legge n. 140; alle spese per l'acquisizione di consulenze nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria.

ria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 270 del 1999. A quest'ultima finalità è destinata una somma di 200 milioni, mentre alle consulenze nel settore aerospaziale e duale e al funzionamento del nucleo di esperti del Ministero dell'industria sono complessivamente riservati 600 milioni. Nel precedente esercizio non era stato possibile attivare tali finanziamenti perché mancavano i relativi regolamenti di attuazione, che attualmente risultano invece in corso di definizione. In particolare, è stato allegato al presente programma lo schema di decreto per l'istituzione del nucleo di esperti per la politica industriale, benchè si specifichi nella relazione che non si tratta – al contrario di quanto ipotizzato nella richiesta di parere sull'utilizzazione dei fondi per l'esercizio 1999 – di un regolamento governativo di organizzazione ma di un semplice atto amministrativo che, come tale, non necessita del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Al netto degli stanziamenti finalizzati agli interventi sopra citati, per la realizzazione degli studi e delle analisi per il 2000, al Centro di competenza «Sviluppo produttivo e competitività» rimane quindi la disponibilità di 3,2 miliardi di lire.

Il programma presentato individua – senza peraltro prevedere una concreta suddivisione tra di esse dei fondi disponibili – le sei aree di ricerca sulle quali si è deciso di concentrare l'attenzione, per l'importanza strategica che esse rivestono ai fini della definizione delle linee della politica industriale italiana.

Il primo campo di indagine riguarda la cosiddetta «*new economy*»: le trasformazioni che l'affermazione delle tecnologie impone al sistema produttivo italiano, infatti, mettono il Governo nella necessità di studiare tale fenomeno e individuarne le caratteristiche, al fine di predisporre eventuali interventi di regolamentazione e di incentivazione per le imprese.

La seconda area di ricerca riguarda poi il tema del riequilibrio territoriale: di fronte all'aggravarsi del dualismo tra Nord e Sud, viene considerato opportuno procedere alla verifica delle politiche fin qui realizzate per contrastare tale divario, nonché predisporre studi che consentano di delineare nuove forme di sostegno per le imprese, approfondendo, nel contempo, le problematiche che il Ministero dovrà affrontare in relazione alla nuova disciplina della programmazione negoziata e al federalismo amministrativo.

Il terzo tema sul quale il Ministero intende concentrare l'analisi è quello dell'internazionalizzazione delle imprese. Attraverso infatti lo studio dei fattori che possono determinare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche in relazione alle trasformazioni produttive imposte dalla globalizzazione delle economie e dei mercati, si dovrebbero raccogliere elementi per la predisposizione dei nuovi indirizzi programmatici e delle future linee di politica attiva in tale settore.

Il quarto ambito di ricerca si riferisce al nuovo Ministero delle Attività produttive. Gli studi in tale settore dovrebbero servire a mettere a fuoco le problematiche di carattere organizzativo, funzionale e strategico sollevate dalla istituzione del nuovo Dicastero, contribuendo contempora-

neamente alla definizione di un quadro unitario della futura politica industriale, che tenga conto del decentramento di compiti e funzioni alle regioni e del ruolo di indirizzo e controllo che il Ministero continuerà a detenere.

Il programma prevede poi l'analisi di problematiche relative a singoli settori dell'economia tradizionale, con specifico riferimento all'impatto che le nuove tecnologie possono avere sui processi produttivi delle piccole e medie imprese industriali ed artigianali. In particolare, il punto 5) della relazione individua, come comparti merceologici sui quali concentrare lo studio, quello agroalimentare, quello dei prodotti di base, i settori dell'abbigliamento, dell'arredamento e della carta, la chimica, la farmaceutica e le materie plastiche, il comparto metalmeccanico e quello dei prodotti elettrici, elettronici ed ottici.

L'ultimo settore di ricerca riguarda infine la riforma del commercio, al fine di individuare le problematiche più significative sollevate dall'applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 e di verificare le possibilità di sviluppo di nuove tecniche di vendita.

Il relatore propone, infine, di esprimere parere favorevole sul programma in titolo, osservando che il Ministero dovrà dare puntualmente conto dei risultati ottenuti attraverso le attività di studio e di ricerca previste.

Il senatore PALUMBO si chiede se le attività suddette abbiano già avuto inizio e, in caso affermativo, ritiene che sarebbe opportuno acquisire i risultati finora conseguiti soprattutto per ciò che concerne il tema del riequilibrio territoriale e l'attuazione della legge n. 488 del 1992.

Il senatore DEMASI ricorda che le esigenze di approfondimento e di ricerca che avevano portato all'approvazione, nell'ambito della legge n. 140 del 1999, della disposizione cui si riferisce il programma in titolo dovevano riguardare settori specifici ed in particolare quello della ricerca in campo aerospaziale, dove si registrava la necessità di recuperare il divario esistente rispetto ad altri paesi europei.

Il programma, viceversa, è incentrato su problematiche di carattere generale quali la *new economy*, il riequilibrio territoriale tra Nord e Sud, l'internazionalizzazione delle imprese e la politica industriale, che attingono alle competenze proprie del Ministero dell'industria. Vi è quindi una evidente sovrapposizione tra tali attività di consulenza e quelle ordinarie dell'amministrazione ministeriale. Ciò appare criticabile, non tanto per ragioni finanziarie, ma per le implicazioni che ne derivano sull'organizzazione del Ministero e per i possibili intenti clientelari.

Esprime, pertanto, la propria contrarietà sul programma e sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore DE CAROLIS ritiene che il programma di attività su cui la Commissione è chiamata ad esprimere la propria valutazione sia giustificato da esigenze di funzionalità del Ministero. Tuttavia, in una situazione

di scarsità di risorse nella quale, ad esempio, non è stato possibile reperire finanziamenti, nell'ambito della legge sull'imprenditoria femminile, a favore di talune imprese del Centro Nord, sarebbe auspicabile una maggiore attenzione nella utilizzazione degli stanziamenti. Nel caso di specie, occorrerebbero maggiori chiarimenti sullo stato di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 ed informazioni dettagliate sui criteri concernenti l'individuazione delle collaborazioni.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di concordare pienamente con le considerazioni svolte dal senatore Demasi. Sottolinea, soprattutto, il carattere clientelare che attività come quelle previste dal programma in titolo potrebbero assumere e l'assoluta inadeguatezza degli strumenti ipotizzati ad affrontare i temi elencati. Si tratta, infatti, di argomenti noti che riguardano la competenza generale del Ministero dell'industria e che non si vede come possano essere affidati a rapporti di collaborazione e consulenza.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, associandosi alle valutazioni negative già formulate dai senatori Demasi e Travaglia, è dell'avviso che attività di ricerca e di studio quali quelle prospettate nel programma in esame avrebbero dovuto essere avviate ad inizio di legislatura e comunque non in una fase politica come l'attuale. I temi individuati si riferiscono alle competenze generali e fondamentali del Ministero dell'industria ed è inevitabile chiedersi cosa abbia fatto fino ad oggi il Ministero in questi settori. D'altra parte, dalla documentazione inviata non si evincono sufficienti elementi concernenti le attività eventualmente già avviate in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 140 e le prospettive per il futuro.

Ritiene, inoltre, che la stessa impostazione del programma risenta di un modo di intendere la politica industriale del tutto inadeguato. Occorrerebbe affrontare i problemi, centrali per la vita delle imprese, della ricerca, della deregolamentazione, della proprietà intellettuale e sarebbe indispensabile definire in modo completo, sia dal punto di vista normativo che finanziario, una mappa del sistema degli incentivi. Si programma, invece, un'attività di ricerca secondo modalità superate come è indicato anche dalla impropria e artificiosa distinzione tra *old* e *new economy*.

Il senatore WILDE dichiara la contrarietà del suo Gruppo sul programma di attività predisposto dal Ministero dell'industria. Ritiene che esso rappresenti un ulteriore strumento per attuare quella politica clientelare che egli ha già avuto modo di denunciare con numerose interrogazioni riguardanti, in particolare, il settore aerospaziale.

Il senatore LARIZZA precisa che alcune obiezioni formulate sul programma in titolo riguardano, in realtà, la stessa impostazione della legge ed, infatti, esse furono già sollevate e trattate in sede di approvazione dell'articolo 3 della legge n. 140 del 1999.

Considera, tuttavia, legittime le richieste di chiarimento avanzate da rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione ed auspica che su di esse possa esservi una risposta esauriente da parte del Governo.

Il senatore PONTONE non condivide l'argomento secondo cui i problemi sollevati sarebbero stati già risolti al momento dell'approvazione della legge n. 140, anche perché in questo caso non sarebbe stato necessario prevedere la formulazione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore MUNGARI concorda con l'esigenza di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo prima di giungere alla relazione del parere.

Il relatore MACONI precisa che il programma in esame è stato predisposto in attuazione di quanto già stabilito dalla legge n. 140 del 1999 e che esso non si discosta dalla impostazione del documento relativo allo scorso esercizio finanziario ed utilizza gli stanziamenti definiti nella legge di bilancio per il 2000. Concorda, in ogni caso, con l'esigenza di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

341^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 13 marzo 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento, sospeso il 19 luglio.

In apertura di seduta il senatore TOMASSINI invita il presidente Carella a constatare la mancanza del numero legale e fa presente che la 5^a Commissione permanente non ha ancora trasmesso le osservazioni di sua competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il presidente CARELLA, ricordato che la Commissione può ben procedere nella discussione e nella votazione del parere sullo schema di decreto legislativo indipendentemente dalle osservazioni che la 5^a Commissione permanente riterrà di formulare e che verranno comunque allegate al parere, constata la mancanza del numero legale richiesto e sospende pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,30).

Il presidente CARELLA, constatata la presenza del numero legale, ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore ZILIO sottolinea come la dizione di «disposizioni integrative e correttive» recata dal titolo del provvedimento in esame sia stata interpretata dai *mass media* in maniera alquanto squilibrata, giacché l'accento è stato posto soprattutto sulle presunte correzioni che lo schema di decreto legislativo introduce al precedente decreto n. 229, nel quale ha trovato corpo la cosiddetta riforma *ter*. In realtà lo schema di decreto in esame, come giustamente è stato rilevato dal relatore, non reca alcuno stravolgimento della riforma Bindi, ma si limita a dettare alcune opportune disposizioni integrative per meglio assicurarne la concreta attuazione.

Il senatore Zilio dichiara di condividere sia il parere sostanzialmente positivo espresso dal relatore sul provvedimento sia le osservazioni e i suggerimenti avanzati dal medesimo relatore: è questo il caso per quanto riguarda l'esigenza di consentire un immediato avvio delle procedure per la realizzazione delle strutture per l'attività libero-professionale, la quale deve giovare di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. In ordine all'assunzione del personale di supporto necessario per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, occorre prestare la massima attenzione al fine di evitare qualsiasi disfunzionale sovrapposizione con le attività di ricovero ordinario mentre, in riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, se è da condividere il principio in base al quale la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa, è consigliabile integrarlo includendovi il riferimento alla effettiva diffusione sul territorio delle predette organizzazioni. Allo stesso modo è da condividere il suggerimento avanzato dal relatore di demandare ad un atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni una riformulazione dell'articolo 7 in materia di accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale che eviti situazioni di difficile programmabilità e gestibilità finanziaria per le Regioni.

Il senatore Zilio esprime quindi consenso in ordine alla opportunità di incrementare l'autonomia regionale in materia di piani sanitari – assicurando peraltro il dovuto controllo da parte del Ministero sulla loro effettiva attuazione – nonché agli orientamenti indicati dal relatore per quanto concerne l'aggiornamento della disciplina della figura dei direttori generali delle ASL, dei criteri di definizione delle aziende ospedaliere e delle sperimentazioni gestionali.

Il senatore MIGNONE esprime, a nome dei Democratici, un giudizio positivo sullo schema di decreto in esame ed anche sulla relazione svolta dal senatore Mascioni. Il provvedimento rappresenta la concretizzazione dell'intenzione più volte ripetuta dal ministro Veronesi di dare attuazione alla cosiddetta riforma Bindi attraverso strumenti aggiornati che tengono conto delle esigenze emerse e delle osservazioni critiche avanzate dagli operatori. Sicuramente utili a tale obiettivo appaiono le disposizioni volte a prevedere uno stanziamento di 3.000 miliardi – che devono intendersi come aggiuntivi rispetto al fondo di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 – per la realizzazione delle strutture necessarie all'attività *intra*

moenia nonché quelle che consentono per tre anni l'utilizzazione degli studi privati; appaiono altresì positive le norme volte a consentire, tramite contratti di diritto privato, l'acquisizione di personale di supporto necessario all'espletamento dell'attività intramuraria. A tale ultimo proposito egli raccomanda che il parere venga integrato con l'indicazione della esigenza di prevedere, con particolare riferimento all'attività intramuraria dei medici chirurghi, la possibilità di utilizzare a tal fine le strutture delle case di cura convenzionate. Un'ulteriore esigenza che è opportuno raccogliere è quella di non penalizzare, per quanto concerne i criteri per la definizione delle aziende ospedaliere, quelle situazioni proprie delle Regioni di ridotte dimensioni in cui esiste un solo ospedale regionale che peraltro non esercita un forte richiamo extra regionale.

In un breve intervento, il senatore Roberto NAPOLI chiede a nome dell'UDEUR di inserire nel parere favorevole della Commissione sullo schema di decreto in esame il richiamo all'esigenza di introdurre una norma transitoria che consenta a quei medici che hanno optato per il regime di *intra moenia* nel termine previsto del 14 marzo 2000 di rivedere tale scelta, giacché successivamente alla data indicata sono state modificate condizioni rilevanti ai fini della medesima opzione. L'introduzione di tale norma transitoria sul carattere di irreversibilità dell'opzione consentirebbe di evitare un cospicuo contenzioso, in parte già in corso e che vede già alcune pronunce della Magistratura favorevoli ai ricorsi presentati dai medici interessati.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, una valutazione radicalmente contraria sullo schema di decreto in titolo, che sconta le conseguenze di una riforma della disciplina delle incompatibilità dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale illiberale e autoritaria, nonché viziata da un'impostazione ideologica che, in quanto tale, spregia l'effettiva realtà delle strutture sanitarie e delle aspettative ed esigenze dei cittadini.

La stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo riconosce l'esistenza di un «dissenso sostanziale» della gran parte degli operatori sanitari nei confronti del nuovo sistema dell'incompatibilità, ed afferma che tale dissenso avrebbe orientato negativamente i mezzi di comunicazione di massa e, di conseguenza, l'opinione dei cittadini. In realtà non è solo il dissenso dei medici, ma anche la valutazione negativa dell'utenza ad aver indotto il sistema mediatico, pure in gran parte controllato dal Governo o ad esso favorevole, ad esprimere critiche anche severe sul sistema costruito in questi quattro anni; del resto è stata proprio la consapevolezza dell'impopolarità della riforma a determinare, dopo la vittoria dell'opposizione alle elezioni regionali, la mancata conferma del Ministro Bindi nel nuovo Governo.

Purtroppo non è bastato cambiare il Ministro della sanità per cambiare realmente gli indirizzi di politica sanitaria; dopo talune dichiarazioni iniziali che avevano suscitato aspettative positive, infatti, il Professor Ve-

ronesi, prigioniero della logica perversa della riforma, non ha saputo predisporre altro che un provvedimento correttivo insufficiente e ambiguo, che finalizza ad un incerto completamento delle strutture per la libera professione intramuraria risorse già destinate all'ammodernamento del sistema ospedaliero nel suo complesso che – come si evince dalla relazione del senatore Di Orio conclusiva dell'inchiesta sugli ospedali incompiuti – è in gran parte vetusto.

La senatrice Castellani osserva poi come anche gli aspetti in qualche misura apprezzabili dello schema di decreto, come la revisione della nomenclatura dei dirigenti, vanno valutati in relazione ad un sistema, quello introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, che determina l'appiattimento professionale dei dirigenti sanitari e una negativa confusione delle responsabilità.

Il senatore DI ORIO rileva in primo luogo che dall'intervento della senatrice Castellani, così come da molte dichiarazioni di esponenti dell'opposizione, traspare il tentativo di accreditare la mancata riconferma del Ministro Bindi come un'implicita sconfessione della sua riforma da parte della maggioranza, e il Ministro Veronesi come un aspirante contro-riformatore ridotto all'impotenza da vincoli di carattere politico. In realtà si tratta di una interpretazione assolutamente strumentale, in quanto il Ministro Veronesi ha sempre rivendicato in tutte le sedi politiche l'assoluta continuità della linea del suo dicastero con le riforme introdotte in questi anni dal centro-sinistra.

L'opposizione ha più volte parlato, anche nel corso di questo dibattito, della riforma sanitaria voluta dal Ministro Bindi, e in particolare delle disposizioni relative alle incompatibilità dei dirigenti sanitari, come di provvedimenti illiberali e fonte di abusi nei confronti dei professionisti; evidentemente gli abusi nei confronti dei cittadini ed i privilegi determinati dal sistema finora vigente non preoccupano l'opposizione di centro-destra.

In realtà tutta l'iniziativa riformistica di questa legislatura è stata diretta a ridisegnare il sistema sanitario italiano nell'interesse dell'utenza, che ha mostrato di comprendere e apprezzare questo sforzo molto più di quanto si tenta spesso di far credere da parte di taluni settori dell'informazione.

Lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta un momento importante di questo processo riformatore, e anche le indispensabili modifiche suggerite dal Parlamento devono muoversi, così come fa il parere proposto dal relatore Mascioni di cui è evidente la spiccata impostazione federalista, nel segno del completamento e della realizzazione di tale processo.

Il senatore TOMASSINI osserva in primo luogo che la stessa necessità di futuri provvedimenti correttivi del decreto legislativo n. 229 del 1999, riconosciuta con l'articolo 10 della legge n. 133 dello stesso

anno, testimonia il risultato fallimentare della politica sanitaria seguita dalla maggioranza negli ultimi quattro anni.

Mentre non uno degli obiettivi del Piano sanitario nazionale risulta conseguito, e mentre è aumentato il deficit finanziario del Servizio sanitario nazionale, il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno perseverato in questi anni nel tentativo di trasformare il Servizio sanitario nazionale secondo un modello tanto autoritario quanto fundamentalmente irrealizzabile.

Il senatore Di Orio ha affermato che i cittadini avrebbero apprezzato le riforme introdotte in questi anni: vi è da chiedersi che cosa abbiano potuto apprezzare quando a tutt'oggi il decreto legislativo n. 229 del 1999 continua ad essere di fatto disapplicato perché non applicabile.

Mentre il contratto del personale del Servizio sanitario nazionale, sottoposto ai rilievi della Corte dei conti, è attualmente vigente in via provvisoria, nella speranza che vengano reperite le risorse idonee ad onorarlo, il sistema della libera professione intramuraria viene forzatamente attuato, dando luogo ad un meccanismo perverso per il quale vengono stornate, come ha denunciato in un'audizione informale perfino la CGIL medici, risorse che dovrebbero essere destinate al miglioramento del sistema ospedaliero nel suo complesso per la realizzazione invece di strutture dedicate all'*intra moenia*. Si sancisce in tal modo un sistema sanitario pubblico differenziato, che eroga prestazioni che sono di fatto qualitativamente diverse ai meno abbienti e a coloro che possono permettersi di pagare; anche questi ultimi però, sono privati di qualsiasi libertà di scelta, continuando a non poter stipulare assicurazioni alternative al Servizio sanitario nazionale e vedendosi costretti a scegliere tra i soli medici indicati dalla sanità pubblica, ai quali peraltro quest'ultima finisce per estorcere una sorta di «pizzo».

Il Governo inoltre sembra avere le idee tutt'altro che chiare sui tempi di realizzazione di queste strutture, dal momento che mentre fissa l'irrealistica data del giugno 2001 per la realizzazione delle camere a pagamento, proroga per tre anni la possibilità di utilizzare gli studi privati; sarebbe stato più logico non porre alcun termine, che imporrà sicuramente future proroghe, e adeguare la velocità della riforma alla realtà delle cose.

L'oratore rileva quindi come dalla stessa relazione del senatore Mascioni risulti evidente l'assoluta improponibilità del sistema di reclutamento privo di qualunque garanzia, del personale di supporto per l'attività libero-professionale, di cui all'articolo 2, mentre suscita le più vive preoccupazioni la sostanziale deregolazione dei consulti introdotta con l'articolo 4.

Dopo essersi soffermato sui rischi derivanti dalle norme sull'integrazione della sanità militare nel Servizio sanitario nazionale, recate dall'articolo 7 del quale sarebbe opportuno lo stralcio, il senatore Tomassini esprime un parere fortemente negativo sulle proposte di modifica della disciplina del rapporto dei direttori generali avanzate dalle Regioni, e per fortuna per il momento accantonate, rilevando come la fissazione del limite di età a sessantacinque anni, il divieto di cumulo tra retribuzione e

pensione, e l'incompatibilità con il collocamento in aspettativa avrebbero come conseguenza la rinuncia del Servizio sanitario nazionale ad utilizzare professionisti qualificati per la direzione delle aziende.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

Il presidente CARELLA, nel ricordare che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo n. 700 entro la corrente settimana, avverte che la Commissione stessa è convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 26 luglio 2000, in un'ulteriore seduta oltre quella già prevista per le ore 8,30 di giovedì 27 luglio 2000.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

447^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(1515) LAURO ed altri. – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3608) Athos DE LUCA. – *Norme per lo sviluppo turistico e la salvaguardia ambientale delle isole minori*

(4279) PAROLA ed altri. – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle Isole minori*

– e **petizione n. 618**, ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Il relatore BORTOLOTTO illustra il testo unificato proposto dal Comitato ristretto costituito dopo che si era proceduto alla congiunzione del disegno di legge n. 1515 con i disegni di legge nn. 3608 e 4279, quest'ultimo presentato dal senatore Parola e da altri senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, fra cui il senatore Lauro, firmatario del primo fra i provvedimenti in titolo.

L'articolo 1 del testo proposto dal Comitato ristretto prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'elenco funzionale delle isole minori, elenco al cui aggiornamento è tenuto il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali. Lo Stato è chiamato a tutelare le specificità delle isole in questione mediante appositi interventi volti, tra l'altro, a preservare le condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute e al diritto allo studio, alla pianificazione delle operazioni di soccorso da parte della Agenzia di protezione civile, alla promozione della ricerca e della innovazione tecnologica.

L'articolo 2 mira ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane composto, per il momento, dai sindaci degli enti locali interessati, dai direttori dell'Agenzia di protezione civile e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro, della sanità, delle politiche agricole, degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali e dell'industria, nonché da un rappresentante della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 e l'articolo 4 concernono, rispettivamente, le intese di programma per lo sviluppo sostenibile e gli itinerari turistici locali, mentre l'articolo 5 prevede che, qualora nel territorio degli enti locali interessati ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, vengano istituiti presidi di protezione civile che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia di protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private.

L'articolo 6 concerne le relazioni annuali sullo stato delle comunità isolane, redatte dai sindaci dei comuni presenti nelle isole, mentre l'articolo 7 affronta la materia dei rapporti con le isole minori del Mediterraneo, prevedendo l'istituzione di una delegazione parlamentare italiana composta da cinque deputati e da cinque senatori.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale sul testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore LASAGNA esprime perplessità sui criteri con i quali è stato redatto l'elenco funzionale delle isole minori allegato al testo in esame. Difatti, nell'elenco in questione non sono presenti l'isola del Tino – sita nei pressi di La Spezia e sede di un insediamento della Nato, di un faro e di un radiofaro – l'isola di Gallinara – di fronte ad Albenga – come pure Venezia, che è a tutti gli effetti un'isola minore. D'altra parte, qualora il criterio che ha indotto ad escludere Venezia dall'elenco funzionale fosse rappresentato dalla presenza di ponti con la terraferma, occorrerebbe chiedersi perché mai nel medesimo elenco sia stata inserita l'isola di Caprera.

Il senatore PAROLA sottolinea come il testo sottoposto all'esame della Commissione si inquadri a pieno titolo nella politica mediterranea condotta dall'Unione europea. Quanto previsto dal disegno di legge ha sicuro rilievo anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente, della ricerca scientifica, nonché della trattazione di argomenti specifici e assai delicati come quelli del trattamento dei rifiuti, dell'approvvigionamento dell'acqua, della realizzazione di darsene ed attracchi adeguati alle esigenze.

In conclusione, il testo sottoposto all'esame della Commissione segna l'inizio di una particolare attenzione prestata dal Parlamento italiano nei confronti delle isole minori, aree queste ultime che possono sicuramente contribuire allo sviluppo del Paese.

Il senatore LAURO ricorda che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 1515 nella consapevolezza della necessità di una svolta nella politica concernente le isole minori: gli ultimi eventi ischitani (culminati nel decesso di una neonata per indisponibilità di strutture di intervento emergenziale) riconfermano questa necessità ed impongono un'attenzione maggiore delle istituzioni nei confronti delle esigenze delle popolazioni interessate.

Invece di svolgere audizioni, auspica che sul tema siano acquisite fonti di documentazione idonea (compresa una bibliografia di livello universitario), fissando sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore SPECCHIA dà atto ai proponenti dei disegni di legge ed al relatore di aver sottoposto alla Commissione una problematica non secondaria, che richiede precise modalità di intervento: per definire iniziative concrete non mancherà il contributo di Alleanza nazionale, che intende migliorare il testo per licenziarlo in tempi brevi. In riferimento a quest'ultima priorità, l'oratore ritiene che la proposta del senatore Lauro contribuirebbe al celere *iter* del provvedimento, pur rimettendosi al relatore per la valutazione dell'opportunità di eventuali audizioni.

Il senatore COLLA elogia la perseveranza dei proponenti dei testi in esame, ricordando che molte realtà insulari sono ubicate anche nel Nord d'Italia: tutte richiedono un'attenzione appropriata, per non abbandonare a se stesse le popolazioni.

Il presidente GIOVANELLI, nel dichiarare chiusa la discussione, richiede ai Gruppi di valutare nel prosieguo dei lavori la possibilità di un trasferimento alla sede deliberante; giudica opportuna anche una breve fase di audizioni, con successiva rapida fissazione del termine per gli emendamenti.

Ringrazia il relatore per aver perfezionato il complesso normativo volto a conseguire le finalità proposte, ma invita a maggiori approfondimenti su alcune delicate questioni. Si tratta della proposta di istituzionalizzare per legge la struttura associativa esistente, nonché di quella di introdurre un biglietto d'ingresso per accedere alle isole (da valutarsi anche alla luce delle indubbie ricadute in termini di copertura finanziaria); il ruolo delle regioni va riconosciuto, mentre appare originale l'istituzione per legge di una delegazione parlamentare italiana, seppur con oggetto non limitato alle isole nazionali; invita altresì a considerare la profonda ragion d'essere della legislazione speciale su Venezia, che risiede nella sua peculiare struttura lagunare; infine invita a raccordare il testo con la normativa di tutela paesistico-ambientale, fissata dalla legge Galasso e dalla legge-quadro sulle aree naturali protette.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA PER DOMANI MERCOLEDÌ
26 LUGLIO*

Il presidente GIOVANELLI avverte che il ministro Nesi ha dato la propria disponibilità a proseguire le comunicazioni sulle linee programmatiche del Dicastero per domani, mercoledì 26 luglio 2000, alle ore 8,30. Pertanto è convocata per quella data una seduta supplementare della Commissione avente ad oggetto tali comunicazioni, ferme restando le altre sedute già convocate, per un eventuale dibattito sulle medesime comunicazioni.

La seduta termina alle ore 15,55.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1515, 3608
E 4279**

Art. 1.

(Elenco funzionale delle Isole minori italiane)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Elenco funzionale delle Isole minori italiane, corredato dei dati relativi ai profili geografico, fisico, politico e amministrativo di ciascuna isola, di cui all'Allegato A.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 avvalendosi, a tal fine, di un ufficio appositamente istituito nel suo ambito. Il predetto ufficio provvede, anche mediante un'apposita banca dati informatica, alla raccolta, all'aggiornamento e alla esposizione sistematica dei dati relativi ai profili indicati al comma 1 e ne assicura la pubblicità attraverso la loro immissione sulla rete *Internet*.

3. Gli enti locali delle isole comprese nell'Elenco di cui al comma 1, incluse le comunità isolane e di arcipelago di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ove esistenti, sono riconosciuti dallo Stato come poli di sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. Lo Stato tutela la loro specificità culturale, ambientale e sociale mediante appositi interventi normativi, programmatici e progettuali attinenti alle seguenti materie:

a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari, al diritto allo studio, alla formazione professionale;

b) pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, da parte dell'Agenzia di protezione civile, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno alle aree depresse e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici che presso le imprese ed altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione per telemedicina, telelavoro, teleformazione;

2) servizi di trasporto, rifornimento di combustibili e servizi di navigazione, assistiti da reti satellitari;

3) produzioni energetiche alternative;

4) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, secondo quanto previsto dalla normativa sulle aree protette e in materia di beni e attività culturali;

e) promozione e qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà dei comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e contenimento dei relativi flussi, e di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le Isole minori, a favore dei residenti, e per i turisti nelle stagioni diverse da quella estiva.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblico. Al fine della programmazione degli interventi in favore delle comunità isolate previsti dal comma 3, l'Elenco è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle regioni e agli enti locali interessati.

Art. 2.

(Comitato paritetico istituzionale delle isole Minori italiane)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Fino alla data in cui acquisterà efficacia la riforma dell'organizzazione del Governo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Comitato è composto:

a) dai sindaci degli enti locali di cui all'articolo 1;

b) dai direttori dell'Agenzia di protezione civile, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o loro delegati;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dai rispettivi Ministri;

d) da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le Isole minori, o loro delegati.

4. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle Isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a rinnovarne la composizione. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. L'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) svolge compiti di supporto, di coordinamento organizzativo e di segreteria per il funzionamento del Comitato, previa intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Intese di programma per lo sviluppo sostenibile)

1. Al fine della tutela della specificità storica e culturale delle Isole minori nonché, in considerazione della loro condizione di aree depresse, al fine dello sviluppo delle potenzialità economiche e produttive delle Isole minori, lo Stato e le regioni interessate concordano, in sede di intesa istituzionale di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli strumenti di programmazione concertata per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. In attuazione dell'intesa istituzionale di cui al comma 1, previa ricognizione delle risorse finanziarie disponibili a livello locale, regionale, statale e comunitario, si provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della citata legge n. 662 del 1996, con la

partecipazione dell'ANCIM e mediante le opportune intese con gli enti locali interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 deve essere caratterizzato da omogeneità di contenuti, deve essere aderente alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze comuni ed è realizzato, in sede locale, dai comuni o dalle comunità isolate o di arcipelago, ove esistenti, che ne assumono la responsabilità della gestione.

Art. 4.

(Itinerari turistici locali)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche, territoriali esistenti fra le Isole minori ed i comuni presenti sul territorio peninsulare tradizionalmente collegati con esse, ed allo scopo di qualificare l'offerta turistica e di disciplinare la relativa domanda, i predetti soggetti possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistico-culturali locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.

2. I soggetti di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato, possono promuovere la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistico-culturali di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) predisposizione di un *memorandum* di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
- b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche ed ambientali;
- c) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
- d) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

Art. 5.

(Presidi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale disposta dall'Agenzia di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge, ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla legge 3 agosto 1999, n. 265, ed al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con l'ente locale interessato anche al fine del re-

perimento delle necessarie dotazioni, qualora nel territorio del predetto ente locale ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte è istituito un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia di protezione civile, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con altre associazioni private, eventualmente costituite nel territorio del comune, che intendano prestare la loro attività nel presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione, il sindaco può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 6.

(Relazioni annuali)

1. I sindaci dei comuni presenti nelle Isole di cui all'allegato A, ovvero le comunità isolane o di arcipelago, curano la redazione di una relazione annuale sullo stato della comunità da essi amministrata, sugli effetti dei provvedimenti eventualmente adottati e sulle ulteriori misure, sociali ed economiche, ritenute necessarie. Ciascuna relazione è trasmessa al Presidente della regione territorialmente competente ed al Presidente del Comitato.

Art. 7.

(Rapporti con le isole minori del Mediterraneo)

1. È istituita la delegazione parlamentare italiana per il patrocinio della Conferenza degli enti locali delle isole minori del Bacino del Mediterraneo, composta da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera e del Senato sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha come obiettivo quello di intensificare gli scambi culturali ed il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Bacino stesso, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del Bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i predetti enti.

ALLEGATO A
(Articolo 1)

ELENCO FUNZIONALE DELLE ISOLE MINORI

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
1.	Novara	Isola S. Giulio	Lacuale	681,000	52
2.	Verbania	Isola Madre	Lacuale	6,442	5
3.	Verbania	Isola Superiore	Lacuale	4,852	72
4.	Verbania	Isola Bella	Lacuale	7,277	46
5.	Varese	Isolino Virginia	Lacuale	1,302	1
6.	Como	Isola dei cipressi	Lacuale	2,132	1
7.	Brescia	Isola del Garda	Lacuale	6,965	9
8.	Perugia	Isola Polvese	Lacuale	65,652	10
9.	Perugia	Isola Maggiore	Lacuale	22,374	63
10.	Venezia	Torcello	Marittima	102,368	39
11.	Venezia	Burano	Marittima	119,847	4242
12.	Venezia	S.Francesco del deserto	Marittima	20,451	13
13.	Venezia	S.Erasmo	Marittima	334, 739	810
14.	Venezia	Murano	Marittima	137,139	5473
15.	Venezia	Le Vignole	Marittima	128,621	66
16.	Venezia	S. Michele	Marittima	17,647	16
17.	Venezia	S. Giorgio Maggiore	Marittima	10,545	13
18.	Venezia	La Giudecca	Marittima	79,952	6903
19.	Venezia	Lido	Marittima	856,251	23942
20.	Venezia	S.Servolo	Marittima	6,327	4
21.	Venezia	S. Clemente	Marittima	8,476	140
22.	Livorno	Gorgona	Marittima	228,678	202
23.	Livorno	Capraia	Marittima	1925,639	267
24.	Livorno	Isola d'Elba	Marittima	22269,746	27701
25.	Livorno	Pianosa	Marittima	1026,483	283
26.	Livorno	Montecristo	Marittima	1071,771	2
27.	Grosseto	Isola del Giglio	Marittima	2139,607	1551
28.	Grosseto	Giannutri	Marittima	239,502	7
29.	La Spezia	Palmaria	Marittima	160, 948	28
30.	Latina	Ponza	Marittima	725,981	3309
31.	Latina	Zannone	Marittima	104,747	1
32.	Latina	Palmarola	Marittima	125,081	5
33.	Latina	Ventotene	Marittima	123,040	671
34.	Napoli	Capri	Marittima	1036,000	12399
35.	Napoli	Ischia	Marittima	4633,000	48622
36.	Napoli	Procida	Marittima	414,000	10559
37.	Foggia	Isola San Domino (Tremiti)	Marittima	208,620	254

N.	Provincia	Isola	Tipo	Superficie (ha)	Popolazione (1991)
38.	Trapani	Favignana	Marittima	1999,000	2194
39.	Trapani	Levanzo	Marittima	585,798	220
40.	Trapani	Marettimo	Marittima	1224,155	656
41.	Trapani	Pantelleria	Marittima	8302,000	7484
42.	Palermo	Ustica	Marittima	809,000	1188
43.	Messina	Salina	Marittima	2610,000	2401
44.	Messina	Lipari	Marittima	3737,000	4202
45.	Messina	Stromboli	Marittima	1264,587	409
46.	Messina	Panarea	Marittima	339,954	320
47.	Messina	Filicudi	Marittima	935,985	303
48.	Messina	Alicudi	Marittima	509,024	106
49.	Messina	Vulcano	Marittima	2119,415	729
50.	Agrigento	Lampedusa	Marittima	2127,485	5261
51.	Agrigento	Linosa	Marittima	545,097	463
52.	Sassari	La Maddalena	Marittima	1848,333	10946
53.	Sassari	Isola Caprera	Marittima	1581,934	111
54.	Sassari	Budelli	Marittima	171,785	1
55.	Sassari	Asinara	Marittima	5156,952	143
56.	Cagliari	Carloforte (San Pietro)	Marittima	5024	6629

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo argomento il disegno di legge S. 4738.

La Commissione concorda.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario S. 4738 Governo

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, evidenzia che con il disegno di legge all'attenzione odierna della Commissione il Governo ha dimostrato di voler dare una risposta organica e di ampio respiro ai problemi connessi con l'emergenza giustizia, proponendo un articolato piano di azione, che contempla sette priorità: edilizia penitenziaria, potenziamento degli organici del sistema penitenziario, recupero della devianza, edilizia giudiziaria, efficienza dell'organizzazione giudiziaria, lotta al crimine, interventi sul sistema delle pene. In sostanza, ci si propone non soltanto di migliorare le condizioni di vita carceraria, predisponendo più adeguate forme di detenzione nel rispetto del dettato costituzionale sulla

funzione rieducativa della pena, ma anche di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Dopo aver illustrato i contenuti essenziali del disegno di legge, il relatore si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione, riferiti agli articoli 1 e 31, che coinvolgono le regioni e gli enti locali nell'azione di sviluppo dei servizi penitenziari e nell'esecuzione della nuova sanzione della custodia domiciliare.

In particolare l'articolo 1, allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, da individuare su proposta del Ministro della giustizia, istituisce un fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000, per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività e dei servizi penitenziari, che possono eventualmente prevedere il concorso delle regioni, delle province autonome e dei comuni, di enti o soggetti privati e di società cooperative. Gli interventi di cui si tratta possono essere realizzati sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni, sentiti i comuni interessati, e da enti o soggetti anche privati, il cui finanziamento sia assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private.

L'articolo 31, novellando l'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di custodia domiciliare prevede che, se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

Nel quadro del Piano di azione governativo il relatore ricorda anche la destinazione di 360 miliardi ai comuni per il potenziamento dell'edilizia giudiziaria. Al riguardo, a suo avviso, è necessario raccomandare che si attivino forme adeguate di collaborazione tra le iniziative dei comuni e quelle dello Stato onde evitare che rimangano risorse inutilizzate. Con questa osservazione formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) concorda con la valutazione positiva del relatore, che ha posto in evidenza come l'iniziativa del Governo affronti le complesse problematiche riguardanti la situazione dei detenuti e la sicurezza dei cittadini proponendo interventi strutturali e concreti. A suo avviso, è questa la strada che deve essere percorsa, in quanto la prospettazione di misure di indulto o di amnistia ha determinato, a seguito dell'inevitabile effetto-annuncio, attese pericolose e conseguenze addirittura opposte a quelle volute. Richiamandosi all'intervento del ministro Fassino dello scorso 21 luglio a Milano, ella ritiene che sui temi della sicurezza sia indispensabile stabilire una stretta e proficua col-

laborazione con gli enti locali, pur trattandosi indubbiamente di materia da ascrivere al livello nazionale degli interessi e quindi alla competenza dello Stato. Per quanto poi riguarda le modifiche alla disciplina dell'espulsione, si dichiara convinta della necessità di attuare misure rigorose nei confronti degli immigrati clandestini che si rendano responsabili di delitti, in quanto da alcune rilevazioni statistiche risulta che, nonostante le condizioni di oggettiva difficoltà, solo il cinque per cento degli immigrati si rende responsabile di reati. Pertanto, appare necessario intervenire in modo deciso nei confronti di quei pochi immigrati che delinquono, al fine di impedire indebite generalizzazioni a danno della stragrande maggioranza di cittadini extracomunitari che invece vivono nella legalità.

Giudica inoltre interessante la recente proposta del dottor Caselli, tendente ad attuare un progressivo trasferimento in strutture specifiche dei detenuti che si trovino in particolari condizioni (per tossicodipendenza o malattia), ovvero che abbiano compiuto reati di modesta entità. Andrebbe inoltre rafforzato il contingente di personale addetto all'attuazione delle misure che devono accompagnare i condannati nel processo di reinserimento sociale, essendo questa una precondizione indispensabile per la realizzazione di tale finalità.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), condividendo nella sostanza il disegno di legge in esame, intende soffermarsi, anche alla luce della recente visita di un gruppo di parlamentari lombardi in diciassette strutture carcerarie, sul fondamentale ruolo che gli enti locali e le regioni possono assumere nell'organizzazione di attività lavorative all'interno e all'esterno degli istituti di pena. A suo avviso, questo aspetto deve essere particolarmente valorizzato. Esprime invece una valutazione negativa in ordine ai limiti che l'articolo 31, comma 3, del disegno di legge pone riguardo all'attività lavorativa dei condannati presso gli enti territoriali: non si può condividere infatti né la limitazione delle prestazioni a non più di due ore giornaliere, né la previsione della gratuità delle prestazioni medesime. Oltre quindi ad un'osservazione su questi aspetti, egli propone di introdurre anche una considerazione in ordine all'esigenza che le regioni e gli enti locali prevedano programmi per il reinserimento sociale, realizzando sinergie tra il proprio personale e quello dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, accogliendo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, formula conclusivamente la seguente proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4738, recante misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al programma di edilizia giudiziaria che prevede l'assegnazione di 360 miliardi ai comuni entro il 31 dicembre prossimo per finanziare la costruzione o la ristrutturazione di uffici giudiziari, si raccomanda l'attivazione di adeguate misure di collaborazione e coordinamento tra le iniziative dei comuni e quelle dello Stato per evitare che rimangano risorse inutilizzate;

b) le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, devono prevedere programmi per il reinserimento sociale dei condannati realizzando tutte le possibili sinergie tra il proprio personale e il personale dipendente dall'amministrazione della giustizia;

c) con riferimento all'articolo 31, comma 3, si ritiene necessario, al fine di accelerare il processo di reinserimento sociale dei condannati, che l'attività lavorativa dei medesimi presso enti territoriali si svolga con modalità che comportino un orario superiore alle due ore giornaliere, nonché con la corresponsione di adeguate indennità in analogia a quanto previsto per i lavori socialmente utili dei detenuti;

d) si richiama, infine, l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di prendere in considerazione le possibili misure tese a un progressivo trasferimento dei detenuti per reati di modesta rilevanza penale, o che si trovino in altre particolari condizioni (tossicodipendenti, malati), in apposite carceri e istituti al fine di facilitarne il recupero».

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3,
DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale C. 7170 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dalla I Commissione del Senato il 27 giugno scorso, è sostanzialmente finalizzato a dare copertura finanziaria all'insieme di iniziative indispensabili per lo svolgimento nella città di Palermo della Conferenza internazionale per la firma della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale. Rilevando che non sussistono obiezioni di carattere sostanziale in ordine ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

Misure per ridurre il disagio abitativo Nuovo testo C. 6926 Governo

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS), *relatore*, riservandosi di svolgere una più analitica illustrazione del provvedimento in una successiva seduta, intende per ora limitarsi a sottolineare alcune questioni fondamentali circa l'impianto del testo in esame. A suo avviso, le disposizioni più significative sono contenute negli articoli 4 e 5, che prevedono l'uno un programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo, l'altro un programma innovativo in ambito urbano. Il relatore ritiene che nella materia dell'edilizia residenziale le decisioni riguardanti l'erogazione di risorse finanziarie dovrebbero in linea di principio essere demandate al sistema delle autonomie, mentre allo Stato compete garantire a tutti i cittadini condizioni minime di accesso e di esercizio dei diritti sociali, fra i quali rientra indubbiamente anche il diritto alla casa. Si richiama in tal senso anche a quanto previsto dal testo proposto dalla Commissione affari costituzionali della Camera per l'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera l), in materia di ordinamento federale della Repubblica. Ciò premesso, lo Stato dovrebbe dunque occuparsi del finanziamento di quegli interventi che assumono rilevanza nazionale, come, ad esempio, nel campo dell'edilizia per gli immigrati, sia che questi provengano dal mezzogiorno d'Italia sia che provengano da altri paesi. Parimenti, allo Stato compete il finanziamento dell'edilizia sociale, tema questo che invece viene lasciato assolutamente ai margini del provvedimento in esame. Per queste ragioni, ritiene indispensabile da parte della Commissione un attento approfondimento del testo, mirato soprattutto a delineare con chiarezza i compiti rispettivi dello Stato e del sistema delle autonomie.

Il Presidente Mario PEPE richiama l'attenzione sull'esigenza di intervenire anche sui prototipi dell'edilizia sociale, al fine di evitare che questi si traducano in un fattore di ulteriore emarginazione delle fasce più deboli.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS), *relatore*, su questo punto fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 7-bis, comma 2, del testo in esame, che prevede, quale elemento prioritario di ammissione al finanziamento delle iniziative di trasformazione urbana ai sensi del comma 1 dell'articolo sopra citato, la circostanza che nelle suddette ipotesi di trasformazione urbana siano destinate all'edilizia residenziale pubblica risorse finanziarie in misura non inferiore al 10 per cento. A suo avviso, tale circostanza non dovrebbe costituire un elemento prioritario, ma un presupposto di ammissione ai finanziamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:

Legge quadro in materia di malattie croniche e invalidanti (Testo unificato C. 70, C. 651, C. 1475, C. 2282, C. 2385, C. 2409, C. 2936, C. 3603, C. 4820, C. 6144, C. 6131 e C. 6137)

Norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni (Nuovo testo C. 6248, C. 1821, C. 3756, C. 4145, C. 6238, C. 6455).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

*Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto ZACCARIA,
ed il Direttore generale della RAI, dottor Pierluigi CELLI.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dà conto di una lettera che, su mandato dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, egli ha provveduto ad inviare al Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiedendo se risultino imminenti modifiche o integrazioni del Piano per la rete che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, presentato all'Autorità ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Di tale lettera egli ha provveduto a dare notizia anche alla RAI.

Audizione del Presidente della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, svolge una relazione riguardante l'argomento della «diretta» televisiva relativa alla manifestazione detta del «*gay pride*», e della trasmissione RAI «*Sciuscià*», anch'essa riferita alla manifestazione.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ritiene opportuno prendere visione della registrazione del programma «*Sciuscià*», prima di proseguire l'audizione. Sull'ordine dei lavori intervengono altresì il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Giancarlo ZILIO (PPI), che si associa alla richiesta di prendere visione del programma, ed il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il quale ricorda che sono imminenti votazioni in Assemblea.

Dopo che il senatore Francesco BOSI (CCD) ha chiesto di poter intervenire sul merito della questione trattata nel corso dell'audizione, il senatore Antonio FALOMI (DS) precisa che il suo precedente intervento comprendeva sia la richiesta di prendere visione della registrazione, sia quella di sospendere, nel frattempo, i lavori della Commissione.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ha disposto l'allargamento della discussione incidentale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera, intervengono il senatore Francesco BOSI (CCD), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Francesco PONTONE (AN) ed il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), i quali propongono che la seduta venga sospesa per riprendere in orario notturno.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, sospende allora la seduta fino alle 20.

(La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 20)

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Francesco BOSI (CCD), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Alessio BUTTI (AN), il senatore Salvatore RAGNO (AN), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Francesco PONTONE (AN), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), nonché il deputato Mario LANDOLFI, Presi-

dente. Ad essi replica, con più interventi, il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 22.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono i senatori Bruno ERROI (PPI), Tana DE ZULUETA (DS), Roberto CENTARO (FI), Rosario PETTINATO (Verdi), Giovanni RUSSO SPENA (Misto RCP), ed i deputati Nicola VENDOLA (Misto-RC-PRO), Mario GATTO (DS-U), Gaetano VENETO (DS-U), Bonaventura LAMACCHIA (UDEUR) e Argia ALBANESE (D-U).

(La Commissione osserva un minuto di raccoglimento in memoria dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza caduti ad Otranto nella notte del 24 luglio scorso nell'esercizio dell'attività di controllo delle coste della Puglia).

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN CALABRIA

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, constatata la mancanza del numero legale e, concordando la Commissione, rinvia la votazione sulla

relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria alla seduta da convocarsi domani alle ore 13,45.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI. AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE DE RITA SEGRETARIO GENERALE DEL CENSIS

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, Giuseppe DE RITA Segretario generale del CENSIS, svolge una ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Fabio EVANGELISTI, *presidente*, Anna Maria DE LUCA (FI), Elisa POZZA TASCA (D-U), Antonietta RIZZA (DS-U) e il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI).

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 19 luglio u.s. il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha trasmesso la lettera con cui il ministro per i rapporti con il Parlamento informa che la Conferenza unificata nella seduta del 6 luglio u.s. ha invitato il Governo a rappresentare alla Commissione la necessità di rendere, al più presto, il proprio parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia di agricoltura da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

A tale proposito aggiunge che ha ricevuto una nota del Presidente della IX Commissione permanente del Senato che ha comunicato di aver rappresentato al Governo l'esigenza di «stralciare» dal DPCM in questione la norme relative al Corpo forestale dello Stato, vista l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione richiamata di otto disegni di legge concernenti la riforma del Corpo medesimo. Al riguardo informa di aver inviato ai Presidenti di Camera e Senato una lettera con la quale ha richiesto indicazioni in merito alla posizione che la Commissione bicamerale deve assumere, nel delicato passaggio parlamentare del provvedimento, tenendo conto dell'orientamento della Commissione del Senato.

Fa presente, infine, l'opportunità di comunicare al Governo che la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in questione nel mese di settembre, vista l'imminente sospensione dei lavori parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, on. Silvia Barberi e il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali, prof. Giampaolo D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 18 luglio u.s. sono pervenute le osservazioni della VII Commissione cultura della Camera sul provvedimento in titolo.

Il deputato Fabrizio BRACCO (DS-U), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame, composto di sette articoli, individua i beni e le risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni, alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative a tali enti conferite ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di istruzione scolastica.

Soffermandosi su alcune disposizioni contenute nel provvedimento, sottolinea che all'articolo 2 si prevede un ammontare delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per spese di funzionamento e per interventi pari a 511,97 miliardi di lire; 70,05 miliardi sono invece trasferiti alle province ed ai comuni, parimenti per spese di funzionamento ed intervento.

Quanto alle risorse umane, l'articolo 3 prevede il trasferimento alle regioni di 103 unità di personale appartenenti alla dotazione organica del Ministero della pubblica istruzione; altre 103 unità sono complessivamente destinate alle province e ai comuni. Le unità trasferite appartengono alle qualifiche funzionali V, VII e IX. Si rinvia invece ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio per la individuazione e il trasferimento dei singoli contingenti di personale, nonchè per l'assegnazione delle corrispondenti risorse finanziarie.

L'articolo 4 reca disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e Sicilia; per quanto riguarda la Valle d'Aosta e il Trentino Alto-Adige, le competenze in materia di istru-

zione scolastica risultano già attribuite alla regione e, rispettivamente, alle province autonome di Trento e di Bolzano in virtù dei relativi statuti di autonomia.

L'articolo 6, poi, in conformità alle scadenze fissate dal menzionato articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 112/98 differisce il trasferimento delle risorse, così come l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, al secondo anno scolastico successivo alla entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione.

Conclude evidenziando l'osservazione trasmessa dalla VII Commissione della Camera che auspica una sollecitazione nei confronti delle regioni, anche a statuto speciale, al fine di coinvolgere anche le amministrazioni locali per il funzionamento dell'amministrazione scolastica, arginando così il rischio di un eccessivo centralismo regionale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha trasferito numerose funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica, fa notare l'opportunità di una struttura di raccordo tra le varie amministrazioni periferiche e le stesse istituzioni scolastiche.

Constatando infine l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 11.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto di otto articoli, individua all'articolo 1 i beni e le risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di protezione civile. Il Capo VIII del Titolo III del decreto legislativo n. 112 del 1998 detta infatti disposizioni relativamente alla protezione civile distinguendo tra funzioni di rilievo nazionale, che restano di competenza statale, e funzioni che vengono conferite alle regioni ed agli enti locali. Nel Capo in questione viene inoltre previsto il riordino del Consiglio nazionale per la protezione civile, il Comitato nazionale della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento in esame fissa la data del 1° gennaio 2001 come termine di decorrenza per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti da parte delle regioni e degli enti locali. Illustrando il provvedimento, fa notare che le risorse finanziarie da trasferire alle regioni per spese di funzionamento e dei compiti amministrativi, fatta eccezione per le spese per il personale, ammontano in totale a lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 2001. Il contingente di personale da trasferire viene invece individuato in 60 unità, di cui 40 fuori sede e 20 in servizio presso il dipartimento della protezione civile. Nel provvedimento si rinvia infine ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina delle modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale e delle relative risorse finanziarie da trasferire. In particolare, fa notare che all'articolo 8 si prevede espressamente l'individuazione di apposite forme e modalità di collaborazione Stato-regioni ed enti locali, compresa la possibilità di stipulare convenzioni per l'utilizzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la successione nei canoni locativi dei Centri di assistenza di pronto intervento (C.A.P.I.). Conclude rilevando che sul provvedimento si è pronunciata favorevolmente la Conferenza Unificata.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 11.

Schema di regolamento di riordino dell'Istituto del credito sportivo ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame costituisce il primo regolamento di riordino di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59, trasmesso per il parere alla Commissione. Si tratta di un provvedimento emanato in attuazione dell'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che attribuisce al Governo il compito di provvedere con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche al fine di garantire un'adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.

Lo schema di regolamento in esame riordina l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 1295/1957 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, qualificandolo come ente pubblico

economico, prevedendo la possibilità per l'Istituto di erogare, a favore di enti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese l'acquisizione degli immobili strumentali a tali attività. Si specifica inoltre che il patrimonio dell'Istituto è costituito dal fondo di dotazione conferito dai partecipanti e dal fondo di garanzia conferito dal CONI, e si individua la destinazione delle quote degli incassi dei pronostici versate dal CONI all'Istituto ai sensi della legge 1295/1957. All'Istituto è altresì consentita l'emissione di obbligazioni.

Gli organi dell'Istituto sono individuati nel presidente, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale; sono inoltre stabiliti i criteri di nomina e le funzioni di ciascun organo. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 112/1998 si prevede poi che nella gestione dell'Istituto sono coinvolte le rappresentanze delle regioni e delle autonomie locali: tre membri del consiglio di amministrazioni sono, infatti, designati dalla Conferenza Unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

Ricorda che sullo schema di regolamento, composto di 11 articoli, si sono pronunciati la Conferenza Unificata e la Sezione consultiva per gli atti normativi che ha reso il parere nella adunanza del 4 maggio 2000.

Richiamando quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, fa notare l'opportunità di precisare all'articolo 1 che l'Istituto per il credito sportivo è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia. All'articolo 3 appare altresì opportuna una migliore determinazione in merito al patrimonio dell'Istituto, e quindi al fondo patrimoniale, al fondo di dotazione e alle riserve dello stesso. Per quanto concerne invece l'articolo 6, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, rileva l'opportunità di portare a tre il numero dei membri designati dagli altri partecipanti al fondo di dotazione. Inoltre invita a considerare l'ipotesi di una previsione in sede di statuto che affidi al consiglio di amministrazione il compito di costituire un comitato esecutivo finalizzato a potenziare la funzionalità del consiglio stesso. Conclude evidenziando la necessità di introdurre nello schema di regolamento un apposito articolo concernente l'adozione dello statuto, alla quale l'Istituto provveda in prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, evidenziando la questione della struttura e della composizione del fondo di dotazione, fa notare che nel patrimonio dell'Istituto figura attualmente un fondo sottoscritto da determinate banche e un fondo denominato di riserva costituito dai versamenti effettuati dal CONI annualmente, a partire dal 1983, derivanti dai proventi ricavati dalle scommesse. La partecipazione delle banche all'Istituto è pertanto commisurata alla quota detenuta dalle stesse all'interno del fondo di dotazione.

Lo schema di regolamento in esame produce una confluenza del fondo di riserva nel fondo patrimoniale, dando luogo così una riduzione della quota imputabile a ciascuna banca. A tale proposito sottolinea che

il Consiglio di Stato, nel parere reso, ha invitato il Governo a riconsiderare la norma in questione.

Relativamente poi alla vigilanza della Banca d'Italia sull'Istituto, osserva che tale vigilanza è da ritenere strettamente connessa al fatto che l'Istituto rappresenta l'unica banca italiana avente ancora configurazione di ente pubblico. Conclude evidenziando l'esigua presenza delle banche all'interno del Consiglio di amministrazione.

Il sottosegretario di Stato D'ANDREA comunica che farà pervenire alla Commissione elementi utili ai fini di un chiarimento sulla struttura del fondo di dotazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 11.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 12 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 11.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di opere pubbliche

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 13 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata odierna; il termine per la presentazione degli emendamenti e

delle proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 26 luglio alle ore 11.

Sui lavori della Commissione

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), pur riconoscendo il rapporto di collaborazione instauratosi tra le forze politiche di maggioranza e le forze di opposizione all'interno della Commissione, fa presente che l'elevato numero di provvedimenti trasmessi quasi contestualmente dal Governo impedisce alla Commissione medesima di svolgere un'attenta riflessione sugli stessi provvedimenti. In tal modo il Parlamento risulta privato della possibilità di esercitare in modo puntuale ed analitico le funzioni riconosciute dalla legge. Per tale motivo preannuncia l'astensione del gruppo di Alleanza Nazionale dalle votazioni su tutti i provvedimenti all'esame della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 13,25 alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12,15.

I. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente CIRAMI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 12 luglio 2000, ha deliberato di rideterminare, con decorrenza 1° agosto 2000, nella misura di lire 2 milioni e mezzo mensili, l'importo delle indennità spettanti ai collaboratori che svolgono attività di consulenza in via continuativa.

Informa altresì che, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza costituito in apposito Comitato nella riunione del 14 giugno 2000, la Segreteria della Commissione ha provveduto, sotto la sua supervisione, a fotocopiare le agende relative agli anni 1991-1992 consegnate dal dottor Cigliana e ad individuare le parti contenenti annotazioni attinenti all'oggetto dell'inchiesta parlamentare, apponendo gli *omissis* sulle restanti parti. Precisa che le fotocopie di tali parti sono state da lui siglate come copia conforme all'originale e che si è proceduto quindi alla trascrizione delle annotazioni, al fine di agevolarne la lettura. Tale trascrizione è stata sottoposta, martedì 27 giugno, al dottor Cigliana, il quale ne ha attestato la perfetta corrispondenza alle annotazioni autografe contenute nelle agende che gli sono state pertanto restituite.

Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, il PRESIDENTE propone che le fotocopie integrali delle agende siano distrutte, essendo venuta meno qualsiasi ragione per la conservazione delle stesse, in quanto, ai fini dell'inchiesta parlamentare, assumono rilevanza esclusivamente le copie delle parti contenenti annotazioni riguardanti la vicenda Federconsorzi.

Propone altresì che il documento, costituito dalle fotocopie delle parti delle agende 1991-92 attinenti all'inchiesta e dalle trascrizioni di tali parti, sia classificato come riservato, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento in-

terno sulla classificazione degli atti, consentendone pertanto il rilascio di copie ai componenti della Commissione, previa annotazione nominativa su apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il PRESIDENTE comunica, infine, di aver trasmesso, in data 28 giugno, al Ministro delle politiche agricole e forestali, il testo delle domande formulate nel corso dell'audizione del 27 giugno 2000, alle quali il Ministro si era riservato di rispondere dopo aver raccolto le necessarie informazioni presso i competenti uffici del suo dicastero.

II. Audizione del ragioniere Luigi Scotti, in qualità di ex direttore generale ed ex presidente della Federconsorzi

Il PRESIDENTE ringrazia il ragioniere Scotti per aver accolto con cortese disponibilità l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora da parte del ragioniere Scotti o di colleghi lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda che l'audizione si svolge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento interno, in forma libera e che il ragioniere Scotti ha ritenuto di farsi assistere dal difensore, avvocato Massimo Biffa.

Dopo un breve intervento introduttivo del PRESIDENTE, il ragioniere SCOTTI dà lettura di un appunto che chiede di poter depositare agli atti della Commissione.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e porre domande i deputati ALOI e MANCUSO, i senatori DE CAROLIS e MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il ragioniere SCOTTI.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al ragioniere Scotti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, autorizza il deposito della nota da lui presentata. Dichiarando quindi conclusa l'audizione e rinviando il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

197^a seduta

Presidenza del Presidente

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in esame, proponendo per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole, osservando che le decisioni previste dagli articoli 18 e 19 dovrebbero essere assunte solo dopo aver garantito all'interessato la

possibilità di essere sentito dall'autorità giudiziaria, nel rispetto del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

277^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; favorevole sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia di autotrasporto, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la copertura degli oneri del provvedimento (valutati in 167 miliardi per il 2000 e 171 miliardi a regime) è assicurata dal meccanismo compensativo delle aliquote delle accise sugli oli minerali di cui al decreto-legge n. 383 del 1999, introdotto per compensare gli effetti inflazionistici derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio. Al riguardo, occorre valutare se la determinazione della misura dell'accisa – ai fini della copertura del decreto-legge in esame – è subordinata alla variazione del prezzo del petrolio come nella disposizione originaria. In tal caso, non sembra esserci corrispondenza tra oneri (permanenti) e risorse di copertura (sussistenti solo a determinate condizioni): in particolare, andamenti decrescenti del prezzo del greggio (come, peraltro, ipotizzato nel DPEF 2001-2004) non garantirebbero la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Segnala, poi, sulla base della nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio, che sussistono perplessità in ordine alla quantificazione dell'onere di cui agli articoli 1 e 2 (commi 1 e 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, rileva che essi aumentano gli oneri derivanti dal provvedimento (ad eccezione dell'emendamento 1.100), utilizzando implicitamente o esplicitamente il meccanismo di copertura indicato dall'articolo 3, comma 2.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'articolo 3, comma 2, secondo la formulazione approvata dalla Camera dei deputati, consente di intervenire sulla misura delle accise, anche senza un diretto riferimento ai prezzi del greggio e comporta, quindi, l'attivazione di idonee risorse di copertura. In relazione ai rilievi relativi alla quantificazione dell'articolo 2, conferma i parametri utilizzati nella relazione tecnica, sottolineando che si tratta di ipotesi prudenziali e coerenti con una corretta valutazione dell'onere.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che il meccanismo di copertura individuato dall'articolo 3, comma 2, attivi le necessarie risorse di copertura, operando sulle accise sugli oli minerali, anche indipendentemente dalla variazione del prezzo del petrolio. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(4693) Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni per consentire l'impiego di lavoratori socialmente utili presso il Ministero della giustizia. Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 1, commi 1 e 3, delinea un percorso per la revisione delle piante organiche del Ministero della giustizia e per la copertura delle eventuali carenze, prevedendo esplicitamente il rispetto della normativa vigente: al riguardo, sembra opportuno chiarire se le eventuali nuove assunzioni – effettuate nel limite delle piante organiche di diritto, ma con incremento degli organici di fatto – richiedano l'attivazione di risorse di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.105, 1.109, 1.121, 1.124, 1.127, 1.128, 1.130, 2.0.100 e 3.100, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bi-

lancio dello Stato. In relazione agli emendamenti 1.102, 1.103 e 1.104, occorre, poi, valutare se la soppressione dell'esplicito rinvio al ricorso alle procedure di mobilità – seppur nel rispetto della normativa vigente – possa comportare implicazioni negative. È necessario, infine, acquisire indicazioni sulla compensatività dell'emendamento 1.115^a.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che, tenuto conto che le assunzioni di cui al comma 1 avvengono nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni, non occorre attivare nuove risorse di copertura, risultando gli ordinari stanziamenti di bilancio già dimensionati sulla base del fabbisogno. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, concorda con il relatore, esprimendo avviso contrario sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.105, 1.109, 1.121, 1.124, 1.127, 1.128, 1.130, 2.0.100, 3.100, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.115^a.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.105, 1.109, 1.121, 1.124, 1.127, 1.128, 1.130, 2.0.100, 3.100, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.115^a, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4743) *Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta di un disegno di legge recante interventi per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione. Per quanto di competenza, segnala che il comma 3 consente, in deroga alle norme di contabilità, di mantenere somme dell'esercizio 1999 anche per l'esercizio 2000.

Il sottosegretario MORGANDO esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4641) *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri.

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore FERRANTE, ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame di una parte dei numerosi emendamenti trasmessi, per un ulteriore approfondimento delle relative implicazioni finanziarie. Alla luce di tale approfondimento, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica gli emendamenti 1.24, 1.53, 2.22, 2.23, 2.11, 2.3, 2.4, 2.12, 2.16, 2.32, 2.34, 2.24, 2.5, 2.6, 2.38, 2.35, 3.19, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 6.44, 6.40, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.30, 7.10, 7.11, 8.5, 8.11, 8.31, 8.32, 8.40, 8.45, 8.46, 8.47, 8.56, 9.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.76, 10.23, 10.27, 11.4, 11.10, 13.1, 13.7, 15.1, 15.17, 15.19, 15.20, 15.11, 15.12, 17.7, 17.4, 18.19, 19.7, 19.4, 20.13, 20.8, 20.7, 22.35, 23.3, 23.9, 23.7, 24.24, 24.19, 24.28 e 24.1, mentre i restanti emendamenti appaiono avere una portata meramente programmatica ovvero valenza procedurale.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver concordato con le valutazioni del relatore in ordine agli emendamenti da lui segnalati, ribadisce l'avviso contrario sugli emendamenti 2.13, 2.27, 2.33, 6.1, 23.12, 23.11, 23.13 e 30.0.1.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti in esame, ad eccezione che sugli emendamenti 1.24, 1.53, 2.22, 2.23, 2.11, 2.3, 2.4, 2.12, 2.16, 2.32, 2.34, 2.24, 2.5, 2.6, 2.38, 2.35, 3.19, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 6.44, 6.40, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.30, 7.10, 7.11, 8.5, 8.11, 8.31, 8.32, 8.40, 8.45, 8.46, 8.47, 8.56, 9.1, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.76, 10.23, 10.27, 11.4, 11.10, 13.1, 13.7, 15.1, 15.17, 15.19, 15.20, 15.11, 15.12, 17.7, 17.4, 18.19, 19.7, 19.4, 20.13, 20.8, 20.7, 22.35, 23.3, 23.9, 23.7, 24.24, 24.19, 24.28, 24.1, 6.1, 23.12 e 23.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e 2.13, 2.27 e 2.33, per il quali il parere è contrario.

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi, Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Maltieri ed altri; Migliori ed altri;

(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per un ulteriore approfondimento degli effetti finanziari del comma 4 dell'articolo 5. Con riguardo all'articolo 7, la Sottocommissione aveva convenuto sull'op-

portunità di condizionare il nulla osta sul comma 2 all'assenza di oneri per la finanza pubblica. Si era convenuto, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che sul 5.1, per il quale il parere dovrebbe essere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MORGANDO riferisce alla Commissione su una nota del Ministero del lavoro che chiarisce che gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS non sono, al momento, inclusi in alcun programma di dismissione in corso di attuazione; fa, altresì, presente che, secondo valutazioni acquisite dall'INPS, gli stabilimenti in esame sono inseriti nel patrimonio dell'Ente tra gli immobili strumentali necessari per la realizzazione dei fini istituzionali e che, per tale motivo, sono sottratti alla normativa concernente la dismissione del patrimonio immobiliare, che riguarda esclusivamente gli immobili da reddito. Nel bilancio dell'Ente, peraltro, tali immobili sono evidenziati al valore corrente, pari a 210 miliardi circa: qualora si verificasse la perdita della proprietà di tali immobili, ne conseguirebbe un ammanco economico-patrimoniale di pari importo, con l'emersione di una passività che sarebbe posta a carico delle gestioni che nel tempo hanno effettuato tale forma di impiego.

Il senatore MORANDO precisa che la mancata iscrizione degli stabilimenti termali nell'elenco degli immobili da dismettere esclude effetti diretti sulle entrate dell'INPS: e non vi sono quindi, a suo avviso, gli estremi per formulare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, inoltre, che alla perdita patrimoniale che si manifesta a carico dell'INPS corrisponde un beneficio analogo per gli enti locali.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 5, comma 4, per il quale il parere è contrario e nel presupposto che l'articolo 7, comma 2, non comporti oneri per la finanza pubblica. Propone, altresì, di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.1 e di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile» (n. 728)

(Osservazioni alla 2ª Commissione)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del regolamento in materia di ordinamento dello stato civile. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 10, lettera *d*), che prevede l'istituzione di un centro nazionale di raccolta dei dati registrati negli archivi informatici comunali: al riguardo, una nota del Ministero del tesoro allegata allo schema fa presente – anche

in relazione a rilievi in tal senso del Consiglio di Stato – che tale formulazione non consente di escludere maggiori oneri. Segnala, inoltre, l'articolo 13, comma 1, che prevede l'utilizzazione di interpreti in varie fattispecie: occorre valutare, al riguardo, se si tratta di qualifiche già presenti negli organici delle amministrazioni interessate.

Il sottosegretario MORGANDO, nel concordare con le osservazioni del relatore sull'articolo 10, lettera *d*), ritiene opportuno inserire un esplicito richiamo alla assenza di oneri aggiuntivi; per ciò che concerne l'articolo 13, comma 1, osserva che la disposizione non sembra prefigurare la necessità di inserire interpreti nell'ambito degli organici e che, trattandosi di oneri non significativi, la relativa copertura rientra nell'ambito delle risorse preordinate all'organizzazione della struttura amministrativa.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole, osservando che occorre esplicitare che dall'articolo 10, lettera *d*), non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700)

(Osservazioni alla 12ª Commissione)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta di uno schema di decreto legislativo concernente varie disposizioni finalizzate al potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari. La relazione tecnica che accompagna lo schema afferma che dalle sue disposizioni non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, segnala che nell'articolo 1 (comma 4 dell'articolo 15-*duodecies*) si prevede la nomina di commissari *ad acta* da parte delle regioni in caso di inadempimento da parte delle ASL, senza nulla prevedere in ordine al compenso di tali commissari. Sempre nell'articolo 1, l'articolo 15-*quattordices* istituisce l'Osservatorio per l'attività libero-professionale, richiamando implicitamente l'assenza di oneri per la finanza pubblica prevista per le varie commissioni e organismi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. L'articolo 2, capoverso 5-*bis*, primo periodo, consente alle aziende sanitarie di assumere personale mediante contratti di diritto privato per far fronte alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture per l'attività libero-professionale, senza precisare che si tratta di contratti a tempo determinato. Ciò appare rilevante, in quanto gli oneri relativi al personale in questione sono posti a carico della gestione separata delle camere a pagamento, che in base alla legge n. 724 del 1994 non deve presentare disavanzi, ma che può non assicurare, nel tempo, livelli di risorse sufficienti. La nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio segnala una discordanza tra il contenuto dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 724 del 1994, richiamato nell'ar-

articolo 2 dello schema in esame, e la relazione tecnica dello stesso, secondo la quale le maggiori spese sono poste a carico della gestione dei proventi per l'attività libero-professionale, senza peraltro chiarire come detti proventi siano contabilizzati.

Segnala quindi l'articolo 6, comma 4, che istituisce una commissione di studio che dovrà individuare le modalità per l'abbassamento dell'età pensionabile del personale a rapporto convenzionale: pur essendo prevista esplicitamente l'assenza di oneri aggiuntivi, non viene esclusa dalla norma la corresponsione di gettoni di presenza. L'articolo 7 prevede la stipulazione di accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il servizio sanitario nazionale. In proposito, occorrerebbe un chiarimento sugli effetti finanziari per il servizio sanitario militare e per quello civile derivanti da tali accordi, che sembrano riguardare anche prestazioni diverse da quelle rese in regime di attività professionale intramuraria; si ricorda che su varie iniziative legislative sulla materia in questione la Sottocommissione ha richiesto al Governo la relazione tecnica, peraltro non ancora pervenuta. Appare infine opportuno un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari dell'articolo 8, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di trattamento economico del personale ivi previsto.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver fatto presente che agli oneri relativi alla nomina del commissario *ad acta* provvedono le regioni con gli ordinari stanziamenti di bilancio, concorda con le osservazioni relative all'articolo 2, capoverso *5-bis*, proponendo di prevedere esplicitamente che i contratti ivi previsti siano a tempo determinato. Dichiarò, peraltro, che non c'è discordanza tra legge n. 724 del 1994 e articolo 2 dello schema in esame poiché i proventi derivanti dalle attività libero-professionali confluiscono nella gestione separata, che è alimentata esclusivamente da tali entrate. Nel ribadire che dalla istituzione della Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, non derivano oneri a carico dello Stato, fa presente in relazione all'articolo 7 che la legge n. 502 del 1992 prevede che il Servizio sanitario nazionale si avvalga anche degli ospedali militari e che la disposizione in esame non comporta oneri, ma consente alle regioni di decidere i criteri per l'accreditamento delle strutture militari. Per ciò che concerne l'articolo 8, infine, sottolinea che il trattamento economico del personale sarà definito nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole, osservando che all'articolo 2, capoverso *5-bis*, è necessario prevedere esplicitamente che si tratta di contratti a tempo determinato e che non appare coerente con le norme di contabilità porre gli oneri relativi alla nomina del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle regioni.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

57^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(4573) GERMANÀ ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica:* parere favorevole con osservazioni;

(1719) LAVAGNINI ed altri. – *Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili:* parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni riunite 1^a e 11^a:

(4641) Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri: parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giancarlo ZILIO

Interviene il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo
(Esame e conclusione)

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, ricorda che la Sottocommissione è convocata per esaminare complessivamente 83 domande d'Accesso. Come in precedenza, anche in questa occasione vi sono domande prive di alcuni requisiti formali (mancata trasmissione di documenti, ovvero, più spesso, mancanza di autenticazione delle firme): anche in questo caso propone che esse siano ammesse alla programmazione, sotto la condizione che i vizi siano sanati prima della trasmissione. Analogamente a quanto fatto in passato, è pure necessario raccomandare che nelle trasmissioni si faccia riferimento esclusivo ai profili sociali e culturali, evitando ogni possibilità di dare spazio a profili promozionali o addirittura commerciali. La Sottocommissione si riserva in proposito ogni intervento specifico, anche successivo all'approvazione delle domande.

(La Sottocommissione conviene)

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, rileva poi, quanto al merito di ciascuna domanda, che due di esse, una televisiva e l'altra radiofonica,

presentate dalla medesima organizzazione, non fugano il dubbio che, accanto alla prospettazione degli argomenti proposti, che riguardano il tema della segnaletica stradale e della sicurezza, possano oggettivamente realizzarsi profili di carattere pubblicitario. Per tale motivo, propone che le domande siano respinte: l'associazione richiedente, che come noto ha la facoltà di proporre ricorso alla Commissione plenaria, potrà, inoltre, presentando nuove domande, offrire alla Sottocommissione nuovi elementi di valutazione circa l'assenza di profili di pubblicità commerciale.

Altre domande – complessivamente in numero di nove – presentano per varie ragioni necessità di integrazione istruttoria, o di più meditato esame da parte della Sottocommissione. Propone pertanto che esse siano considerate sospese. È opportuno, parimenti, sospendere sette domande (non comprese nel numero di quelle cui ha ora fatto riferimento) che, pervenute poco prima della seduta, non hanno potuto essere esaminate compiutamente.

Altre due domande sono riferibili ad organizzazioni operanti quasi esclusivamente nell'ambito della regione Lazio: propone che la Sottocommissione le rinvi alla programmazione dell'Accesso regionale, accertandone positivamente la specificazione sociale e culturale, nonché la consistenza organizzativa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento per l'Accesso tuttora vigente.

Altre domande – complessivamente in numero di quattro – richiedono una specifica attenzione da parte della Sottocommissione. Esse hanno per oggetto argomenti di carattere scientifico e di divulgazione medica, e già nella precedente seduta tale caratteristica aveva sollevato un dibattito circa i profili generali di tali trasmissioni: le domande in questione, già allora all'esame della Sottocommissione, erano state sospese. Prima di formulare una specifica proposta, chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire in proposito.

Ritiene quindi che le restanti domande possano essere accolte dalla Sottocommissione, ed illustra lo schema di delibera che ha a tale scopo predisposto.

Sottolinea infine l'opportunità che la RAI possa adeguatamente valorizzare le trasmissioni dell'Accesso con il mezzo del Televideo, per le quali tuttora si riscontrano poche richieste.

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, Pierluigi CAMILLI, rileva che l'organismo presentatore delle domande per le quali si propone la programmazione regionale ha più volte beneficiato dell'Accesso in sede nazionale.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), riferendosi ad alcune domande aventi ad oggetto argomenti di carattere medico-scientifico, ricorda che queste erano già state sospese nella precedente seduta, e ritiene che, assieme ad altre di contenuto simile, potrebbero essere ammesse alla programmazione dopo che un organismo di carattere pubblico – il Ministero della sanità, o l'Istituto superiore di sanità –

abbia appurato che le relative proposte non abbiano contenuti tali da poter costituire anche indirettamente un pericolo per la salute.

Dopo che il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ha ricordato che la proposta dell'onorevole Rogna comporterebbe l'ulteriore sospensione delle domande cui essa è riferita, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) chiede di poter conoscere alcuni dati relativi alle trasmissioni dell'Accesso, ed in particolare quelli riferiti all'Accesso col mezzo radiofonico.

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, Pierluigi CAMILLI, fa presente che la programmazione radiofonica dell'Accesso risente dello scarso numero di domande, che non consente di procedere ad una calendarizzazione regolare; per la stessa ragione, anche i dati di ascolto risultano non costanti. Lo spazio riservato a tali trasmissioni è programmato sulla Rete uno, in orario serale, subito dopo la trasmissione «Zapping».

Fa inoltre presente la disponibilità della RAI a fornire in tempi brevi dati e notizie relative alle trasmissioni di contenuto medico-scientifico.

Dopo che il senatore Francesco PONTONE (AN) ha convenuto con la richiesta dell'onorevole Rogna di procedere ad un accertamento della validità delle tesi prospettate nel corso delle trasmissioni medico-scientifiche, il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) ribadisce tale richiesta. Sottolinea altresì l'opportunità di ammettere subito alla programmazione alcune domande, riferite a diversi argomenti, per le quali era stata proposta la sospensione.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *Presidente*, ritiene che l'esigenza avanzata dal deputato Rogna possa essere presa in considerazione dalla Sottocommissione: si riserva, a tale scopo, di prendere contatto con l'Istituto superiore di sanità, per acquisirne la disponibilità, ed eventualmente definire i termini della collaborazione. Ritiene, frattanto, che le domande di carattere medico-scientifico debbano restare sospese; non vede peraltro difficoltà a che la Sottocommissione accolga le proposte intese a mantenere nella programmazione nazionale le domande che in precedenza aveva indicato come possibile oggetto di programmazione regionale, nonché ad accogliere immediatamente altre domande, per le quali aveva proposto la sospensione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), la Sottocommissione accoglie la proposta di delibera formulata dal Presidente, con le modifiche convenute nel corso dell'esame, deliberando separatamente per ciascuna delle domande cui essa fa riferimento. Essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

Comunicazioni del Presidente

Il senatore Giancarlo ZILIO, Presidente, dà conto alla Sottocommissione dei contenuti di un convegno in materia di Accesso regionale e ruolo dei CORERAT, che si è svolto a Genova lo scorso 23 giugno.

Il Vicedirettore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, Pierluigi CAMILLI, segnala a sua volta la crescente sensibilizzazione delle sedi regionali della RAI in ordine alla programmazione dell'Accesso, ed informa che, su tale tema, si svolgerà nel prossimo mese di settembre un convegno nella città di Trieste.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- b) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- c) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 (1), nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000 (2).

3. La Rai può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

4. Restano sospese in attesa di approfondimenti le seguenti domande: nn. 4368, 4369, 4370, 4371, 4382, 4410, 4467, 4468, 4469, 4473, 4485.

5. Non sono accolte le domande seguenti:

a) n. 4465, perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di escludere l'esistenza di profili di pubblicità commerciale;

b) n. 4466, perché le informazioni fornite dal richiedente non consentono di escludere l'esistenza di profili di pubblicità commerciale.

6. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

(1) Se ne riporta il testo: «**3.** La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. **4.** Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prender parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. **5.** Il punto 8 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. **6.** La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999».

(2) Se ne riporta il testo: «**4.** Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000. **5.** A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla Rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La Rai provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1».

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
4423	Associazione internazionale Magna Grecia	Presentazione della settimana della Magna Grecia	TELEVISIVA
4424	Confederazione della Musica Italiana	Musica è il mondo della musica	TELEVISIVA
4425	Confederazione della Musica Italiana	Musica è – il mondo della musica	RADIOFONICA
4426	Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2.8.80	Per non dimenticare	TELEVISIVA
4427	Associazione Progetto Informazione	Per la pace unitarietà d'intenti tra mondo accademico e imprenditoria	TELEVISIVA
4428	A.N.V.U.	Il riordino del sistema di polizia in italia	TELEVISIVA
4429	World Organization of Pediatric Surgery for Emerging Countries	Chi salva un bambino salva il mondo intero	TELEVISIVA
4430	Romanae Gentes	Fascino e colore; ebbrezza e stupore: Roma	TELEVISIVA
4431	Archeoclub d'Italia	Beni culturali: per non dimenticare la nostra storia	TELEVISIVA
4432	Associazione Italiana podologi	L'assistenza podologica all'interno del servizio sanitario nazionale	TELEVISIVA
4433	Associazione INTERCULTURA	Un ponte tra le culture	RADIOFONICA
4434	Associazione INTERCULTURA	Un ponte tra le culture	TELEVISIVA
4435	Associazione Il Paese delle Donne	Donne – uomini	TELEVISIVA
4436	Associazione Il Paese delle Donne	Donne e arte	TELEVISIVA
4437	Associazione Il Paese delle Donne	Donne e lavoro	TELEVISIVA
4438	Associazione Il Paese delle Donne	Associazionismo – ONG	TELEVISIVA
4439	Associazione Il Paese delle Donne	Partecipazione politica delle donne – Rappresentanza	TELEVISIVA
4440	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono	RADIOFONICA
4441	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono	TELEVISIVA
4442	Associazione Animalisti Italiani	Zoo: prigionie a vita	RADIOFONICA
4443	Associazione Animalisti Italiani	Zoo: Prigionie a vita	TELEVISIVA
4444	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Sport dilettantistico	TELEVISIVA
4445	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Enti istituzionali e disabilità	TELEVISIVA
4446	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Imprenditoria e disabilità	TELEVISIVA
4447	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Sport agonistico	TELEVISIVA
4448	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Antropologia della disabilità: luoghi comuni e pregiudizi	TELEVISIVA
4449	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Moda e disabilità	TELEVISIVA
4450	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Musica e disabilità	TELEVISIVA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
4451	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Radio e disabilità	TELEVISIVA
4452	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Stampa e disabilità	TELEVISIVA
4453	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Televisione e disabilità	TELEVISIVA
4454	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Cinema e disabilità	TELEVISIVA
4455	Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi	Teatro e disabilità	TELEVISIVA
4456	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	L'amico dentista	TELEVISIVA
4457	European Association for Children in Hospital	La Carta del bambino in ospedale	TELEVISIVA
4459	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	La comicità nel cinema: insegnamento di vita	TELEVISIVA
4460	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	Cinema, teatro e TV a confronto	TELEVISIVA
4461	FEDERTRASPORTI	Muoversi insieme per non morire soffocati	RADIOFONICA
4462	FEDERTRASPORTI	Muoversi insieme per non morire soffocati	TELEVISIVA
4463	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti sugli animali: come, dove e perché avvengono	TELEVIDEO
4464	Associazione Animalisti Italiani	Zoo: prigionia a vita	TELEVIDEO
4470	Associazione Oppo e le sue stanze		TELEVIDEO
4471	Associazione Oppo e le sue stanze	Iniziative per infrastrutture, studio, prevenzione, cura tumori ematologici	TELEVISIVA
4472	Associazione Oppo e le sue stanze	Ristrutturazione camere sterili S. Eugenio	RADIOFONICA
4474	Donneuropee – Federcasalinghe	Informafamiglia	TELEVISIVA
4475	Associazione Nazionale per la Scuola Italiana	La balbuzie: un disagio eliminabile	RADIOFONICA
4476	Associazione Nazionale per la Scuola Italiana	La balbuzie: un disagio eliminabile	TELEVISIVA
4477	Forum Cultura Informazione Spettacolo – Federazione dei Verdi	Culturando	RADIOFONICA
4478	Forum Cultura Informazione Spettacolo – Federazione dei Verdi	Culturando	TELEVISIVA
4479	Associazione Tempo Libero Handicappati	Operazione Cascina Bellaria	TELEVISIVA
4480	Fondazione Floriani	Dieci minuti con la Fondazione Floriani	TELEVISIVA
4481	Associazione Acromati Italiani	Il mondo può essere bello anche in grigio	TELEVISIVA
4482	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	La gloria di Dio è l'intelligenza	TELEVISIVA
4483	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	La gloria di Dio è l'intelligenza	RADIOFONICA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
4484	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni		TELEVIDEO
4486	Federazione Nazionale Dipendenti Comparto Ministeri UGL	La p.a. dopo la Bassanini – Ombre e luci	TELEVISIVA
4487	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale	RADIOFONICA
4488	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale	TELEVISIVA
4489	Associazione Animalisti Italiani	Pellicce: eleganza criminale	TELEVIDEO
4490	Associazione Animalisti Italiani	Sì ad un circo senza animali	TELEVIDEO
4491	Associazione Animalisti Italiani	Sì ad un circo senza animali	RADIOFONICA
4492	Associazione Animalisti Italiani	Sì ad un circo senza animali	TELEVISIVA
4493	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti su animali a scopo didattico	TELEVIDEO
4494	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti su animali a scopo didattico	TELEVISIVA
4495	Associazione Animalisti Italiani	Gli esperimenti su animali a scopo didattico	RADIOFONICA
4496	Associazione Animalisti Italiani	Biotecnologie innovative: i pro e i contro	TELEVISIVA
4497	Associazione Animalisti Italiani	Biotecnologie innovative: i pro e i contro	RADIOFONICA
4498	Associazione Animalisti Italiani	Biotecnologie innovative: i pro e i contro	TELEVIDEO
4499	Associazione per la lotta ai tumori	Si deve dire la verità ad un malato di cancro?	TELEVISIVA
4500	Associazione per la lotta ai tumori	Bisogna sempre operare una tumefazione della mammella?	TELEVISIVA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

**(10^a - Industria)
(12^a - Igiene e sanità)**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).

- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonauscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonauscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonauscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Confe-

renza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.

- Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4693) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LUIGI CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri)*.
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

VI. Esame del disegno di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di pro-

mozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 – *Relatrice alla Commissione DE ZULUETA* (4634).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di R/S SGD n. 6/2000 relativo alla fase di definizione e validazione del sistema missilistico superficie-aria «Memorandum Extended Air Defense System (MEADS)» – Estensione triennale (Risk Reduction Effort, RRE) (n. 729).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
 - Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
 - MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
 - BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui problemi connessi al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Monte dei Paschi di Siena – Istituto di Diritto Pubblico (n. 154).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 9 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia.

IN SEDE REFERENTE**I. Esame del disegno di legge:**

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.
- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- BERGONZI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia (*Doc. XXII, n. 69*).
- ASCIUTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dell'edilizia scolastica in Italia (*Doc. XXII, n. 70*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 (n. 727).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti la determinazione delle consistenze delle dotazioni provinciali degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (n. 724).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).

- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE**I. Interrogazioni.**

II. Indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

– BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).

– GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).

– ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).

– COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).

– VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).

– PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

– CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428)

– BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Srguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma di massima ai fini dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante studi e ricerche per la politica industriale (n. 726).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).
 - DI ORIO. Norme in materia di erboristeria ed piante officinali (1332).
 - SERENA. Norme in materia di erboristeria (2318).
 - Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nelle materie di competenza della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 8,30

Audizione, nell'ambito del filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, del dottor Salvatore Agozzino e del dottor Pietro Cerato, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario della Asl Napoli 2 alla data del 20/07/2000.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 13,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620)
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgeri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723).

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del senatore Ottaviano Del Turco, Ministro delle finanze.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14

Seguito dell'esame congiunto di provvedimenti relativi a Tribune politiche in sede nazionale, e di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede regionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 13,45

Commissione plenaria:

- Comunicazioni del Presidente.
 - votazione della proposta di relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 13,30

Audizione di Marco Verzaschi, assessore all'ambiente della regione Lazio, e di Massimo Sessa, assessore all'ambiente della provincia di Roma.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Cesare Salvi.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani

– Audizione del dottor Marco Antonio Gramegna, direttore del servizio anti-tratta dell'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 26 luglio 2000, ore 13,20

Comunicazioni del Presidente

- Su un documento al Governo in ordine al processo di trasferimento di beni e risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Atti del Governo

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne).
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni

e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica.

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di opere pubbliche.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di viabilità.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.
- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento di riordino dell'Istituto del credito sportivo ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

